SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 gennaio 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 dicembre 2014, n. **203**.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla lettera *C)* del Protocollo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

PROTOCOLLO DI MODIFICA ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, FIRMATA A ROMA L'8 LUGLIO 1991.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra le Parti Contraenti per Evitare le Doppie Imposizioni in materia di imposte sul Reddito e per Prevenire le Evasioni Fiscali, e relativo Protocollo, firmati a Roma l'8 luglio 1991, (qui di seguito "la Convenzione"),

Hanno convenuto quanto segue:

A) Con riferimento all'articolo 3 (Definizioni generali), paragrafo 1, lettera *i)*, sottoparagrafo (i), la denominazione della "autorità competente" nel caso dell'Italia, è sostituita dalla seguente: "il Ministero dell'economia e delle finanze".

B) L'articolo 25 (Scambio di informazioni) è soppresso e sostituito dal seguente:

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria

alla Convenzione, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone od autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;

(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri che esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

C) Ciascun Stato Contraente notificherà all'altro attraverso canali diplomatici il completamento delle procedure costituzionali necessarie all'entrata in vigore del presente Protocollo. Il presente Protocollo entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data del ricevimento dell'ultima di queste notifiche e le sue disposizioni avranno immediatamente effetto in entrambi gli Stati Contraenti.

Il presente Protocollo rimarrà in vigore fino a quando resterà in vigore la Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Città del Messico il ventitré di giugno del duemila undici, in due originali, in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI
Roberto Spinelli Ambasciatore d'Italia in Messico	Ernesto Javier Cordero Arroyo Segretario delle Finanze e del Credito Pubblico
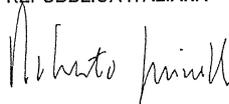
———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1243):

Presentato dal Ministro degli Affari esteri (Bonino), (Governo Letta *I)*, in data 15 gennaio 2014.

Assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 31 gennaio 2014 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 12 febbraio 2014 e 1° aprile 2014.

Esaminato in Aula e approvato il 2 aprile 2014.

Camera dei deputati (atto n. 2279):

Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 aprile 2014 con pareri delle Commissioni I, II, V, e VI.

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 24 giugno 2014, il 2 luglio 2014 e 9 ottobre 2014.

Esaminato in Aula il 2 dicembre 2014 e approvato il 18 dicembre 2014.

15G00016

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2015.

Proroga dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 dicembre 2012, con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2014;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'art. 6-*ter*, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, con cui vengono fatti salvi, tra l'altro, gli effetti del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recanti la proroga dello stato di emergenza in rassegna;

Visto il comma 2 del medesimo art. 6-*ter* dove è stabilito che le previsioni contenute all'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 59/2012 non sono applicabili, tra l'altro, allo stato di emergenza in rassegna;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota congiunta dei Presidenti della regione autonoma Friuli - Venezia Giulia e della regione Veneto n. 12401 del 27 novembre 2014, con la quale è stata rappresentata la necessità che venga prorogato, fino al 31 dicembre 2016, lo stato di emergenza in argomento, per garantire la sollecita realizzazione di tutte le iniziative ancora necessarie per il definitivo superamento dell'emergenza in rassegna;

Considerata quindi l'esigenza di prevedere la proroga dello stato di emergenza di cui trattasi, al fine di consentire l'espletamento degli interventi occorrenti per il definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Visto il parere favorevole del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2015;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni di cui in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2016, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2015

Il Presidente: RENZI

15A00513

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2014.

Aggiornamento dell'importo per la revisione di analisi di campioni.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELL'ISPETTORATO CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, secondo cui l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2013 emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con cui l'importo è stato fissato in euro 122,45;

Considerato che il predetto indice di variazione è risultato per l'anno 2013 pari a 1,1%;

Ritenuto necessario aggiornare della stessa percentuale l'importo di euro 122,45 suindicato;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in euro 123,80.

Roma, 22 dicembre 2014

Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia
e delle finanze
FRANCO

Il Capo dell'ispettorato centrale
della tutela della qualità e repressione frodi
dei prodotti agro-alimentari
del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
VACCARI

15A00460

DECRETO 15 gennaio 2015.

Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2014 dei comuni, in attuazione dell'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 – come sostituito dall'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 438, legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dall'art. 1, comma 545, lett. *a)*, *b)* e *c)*, legge 27 dicembre 2013, n. 147 – il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali assoggettabili alla sanzione di riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo, nonché dei trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, prevista in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno. L'importo della riduzione complessiva per province e comuni è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna;

Visto l'art. 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012 , che prevede che, per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale istituito dal comma 380, lettera *b)*, del medesimo art. 1 della citata legge n. 228 del 2012;

Visto l'art. 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale dispone che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al richiamato art. 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 11400 del 10 febbraio 2014, adottato ai sensi del comma 19, secondo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, con cui sono definite le modalità di individuazione degli obiettivi per il triennio 2014-2016 di ciascun ente locale ai sensi del predetto art. 31 della legge n. 183 del 2011;

Visto l'art. 31, comma 20, primo e secondo periodo, della richiamata legge n. 183 del 2011 – come modificato dal comma 445, dell'art. 1, della legge n. 228 del 2012 e, successivamente, dall'art. 1, comma 539, lett. *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge n. 147 del 2013 – che prevede che ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti locali di cui al comma 1 del medesimo art. 31, è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria;

Visto l'art. 31, comma 20-*bis*, della richiamata legge n. 183 del 2011 – come introdotto dal comma 446, dell'art. 1, della legge n. 228 del 2012 – che dispone che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno;

Visto l'art. 31, comma 26, lettera *a)*, della legge n. 183 del 2011, che prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e che gli enti locali della Regione Siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura; ed infine che in caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

Visto l'art. 31, comma 26, lettera *a)*, ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, che prevede che la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

Visto l'art. 43, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, inserito dalla legge di conversione dell'11 novembre 2014, n. 164, ai sensi del quale la sanzione prevista dall'art. 31, comma 26, lettera *a)*, della legge n. 183 del 2011, per inadempienza del patto di stabilità interno del 2013, ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014 si applica fino ad un importo pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile del comune inadempiente;

Visto l'art. 43, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, ai sensi del quale su richiesta dei comuni che hanno attivato nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonché di quelli che nel medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario, il pagamento della sanzione di cui al primo periodo può essere rateizzato in dieci anni e gli effetti finanziari determinati dalla sua applicazione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui al comma 122 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'art. 18 del decreto-legge 6 marzo del 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che stabilisce in via straordinaria, per l'anno 2014, che ai comuni assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'art. 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera *d)*, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 e, la sanzione di cui al comma 26, lettera *a)*, del citato art. 31, si applica nel senso che l'ente medesimo è assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo, e, infine, che in caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

Visto l'art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2014, il quale prevede che, con riferimento all'esercizio finanziario 2013, nei confronti del comune dell'Aquila non si applicano le misure di cui al comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, e successive modificazioni, né le ulteriori misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia di patto di stabilità interno;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, il quale prevede che nell'anno 2014, per i comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani, maggiormente interessati dalla pressione migratoria, le spese connesse alla predetta pressione migratoria sono escluse dal patto di stabilità interno nei limiti complessivi dell'importo commisurato al 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione di cui al comma 26, lettera *a)*, dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e che il riparto tra i comuni interessati sia definito entro il 15 ottobre 2014 con decreto del Ministero dell'interno, con la conseguenza che la riduzione degli obiettivi 2014 dei comuni di cui all'art. 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, è rideterminata;

Visto l'art. 31, comma 6-*bis*, della legge n. 183 del 2011, ai sensi del quale, al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine, entro il 30 marzo di ciascun anno, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web "http://pattostabilitainterno. tesoro.it" della Ragioneria generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno;

Considerato che l'art. 41, comma 3, del decreto-legge n. 66 del 2014, ai sensi del quale la riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è applicata, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come rilevato nella certificazione del patto di stabilità interno, non è attuabile per l'anno 2014 in quanto le certificazioni sono state già prodotte dagli enti locali;

Considerato che la riduzione complessiva degli obiettivi programmatici degli enti locali, in attuazione del citato comma 122, dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, è commisurata agli effetti finanziari determinati dall'applicazione delle sanzioni operata, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, e sul fondo perequativo, nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna e che, sulla base delle informazioni desunte dalle certificazioni inviate dagli enti locali ai sensi del comma 20, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, emerge che, alla data del 27 novembre 2014, 59 comuni risultano non aver raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno nell'anno 2013;

Considerato che i comuni di Bellegra, Calvi, Mozzate, Pozzallo, Sedrina, Feroleto della Chiesa e Sant'Omero integrano le fattispecie descritte all'art. 43, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge n. 133 del 2014;

Considerato che il comune di Villamaina, pur essendo tra i comuni che non hanno raggiunto l'obiettivo, ha attivato una verifica concernente la sussistenza dei requisiti per l'assoggettamento al patto di stabilità interno 2013 e che conseguentemente, in via prudenziale, gli effetti finanziari determinati dalla sanzione irrogatagli non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui al comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010;

Considerato che per il comune di Caltagirone è tuttora sospeso il termine per l'approvazione del rendiconto 2013, in quanto l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato formulata ai sensi dell'art. 261 del decreto legislativo n. 267 del 2000 non è stata ancora approvata con decreto del Ministro dell'interno e che conseguentemente, in via prudenziale, gli effetti finanziari determinati dalla sanzione irrogatagli non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui al comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010;

Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 78226 del 25 novembre 2014, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stata autorizzata la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2014 delle province, in attuazione dell'art. 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010;

Considerato che l'importo degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione ai comuni che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno, alla data del 27 novembre 2014, ammonta ad euro 27.667.934;

Considerato che con decreto del Ministero dell'interno del 1° dicembre 2014 è stata distribuita la riserva del 50 per cento di cui all'art. 7, del decreto-legge n. 119 del 2014 ai comuni siciliani individuati dalla norma interessati da flussi migratori e che conseguentemente l'importo ripartibile tra i comuni ai sensi del comma 122, art. 1, legge n. 220 del 2010, ammonta ad euro 13.833.967;

Ritenuto di destinare la quota residua del plafond pari a euro 3.573.967 ai comuni siciliani rispettosi del patto di stabilità interno 2013 individuati dall'art. 7 del decreto-legge n. 119 del 2014;

Visto l'elenco trasmesso dall'ANCI – deputata ai sensi del comma 6-*bis* dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 a comunicare alla Ragioneria generale dello Stato gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi, rispettivamente, dei comuni capofila e dei comuni associati che hanno raggiunto l'accordo – che individua i comuni associati beneficiari della riduzione dell'obiettivo 2014 operata con il presente decreto e il relativo importo;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione per l'anno 2014 alle disposizioni di cui al richiamato comma 122, dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per la riduzione degli obiettivi 2014 dei comuni, così come rideterminata per effetto dell'art. 7 del decreto-legge n. 119 del 2014;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 dicembre 2014;

Decreta:

Articolo unico

1. Per l'anno 2014, i comuni associati, rispettosi del patto di stabilità interno 2013, che, ai sensi del comma 6-*bis* dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, hanno peggiorato il proprio obiettivo del patto di stabilità interno 2014 per alleggerire gli effetti negativi sull'obiettivo del proprio comune capofila connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, riducono il proprio obiettivo di patto di stabilità interno di un importo pari al peggioramento sostenuto, e indicato nella allegata tabella «A», per un importo complessivo di euro 10.260.000.

2. Per l'anno 2014, i comuni di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 119 del 2014, rispettosi del patto di stabilità interno 2013, riducono il proprio obiettivo di patto di stabilità interno di un importo complessivo di euro 3.573.967, ripartito per ciascun comune, come indicato nella tabella «B» allegata, in proporzione alla dimensione demografica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2015

Il Ministro: PADOAN

ALLEGATI

Tabella A

(in migliaia di euro)

COMUNE	**REGIONE DI APPARTENENZA**	**Riduzione dell'obiettivo programmatico 2014 ai sensi del comma 122, articolo 1 della legge n. 220/2010**
ACQUAVIVA PICENA	REGIONE MARCHE	-5
ACQUEDOLCI	REGIONE SICILIA	-5
AGNADELLO	REGIONE LOMBARDIA	-1
AGRATE CONTURBIA	REGIONE PIEMONTE	-2
AGUGLIANO	REGIONE MARCHE	-16
ALBEROBELLO	REGIONE PUGLIA	-46
ALBIATE	REGIONE LOMBARDIA	-8
ALCARA LI FUSI	REGIONE SICILIA	-2
ALFANO	REGIONE CAMPANIA	-6
ALLERONA	REGIONE UMBRIA	-7
ALMENNO SAN BARTOLOMEO	REGIONE LOMBARDIA	-39
ALZANO LOMBARDO	REGIONE LOMBARDIA	-42
AMANDOLA	REGIONE MARCHE	-7
AMBIVERE	REGIONE LOMBARDIA	-1
ANACAPRI	REGIONE CAMPANIA	-10
ANGRI	REGIONE CAMPANIA	-114
ARBUS	REGIONE SARDEGNA	-14
ARGENTA	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-60
ARQUÀ POLESINE	REGIONE VENETO	0
ARSAGO SEPRIO	REGIONE LOMBARDIA	-3
ASSEMINI	REGIONE SARDEGNA	-27
AZZANO SAN PAOLO	REGIONE LOMBARDIA	-22
BADIA POLESINE	REGIONE VENETO	-1
BAGNOLO CREMASCO	REGIONE LOMBARDIA	0
BAGNOLO IN PIANO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-8
BALDISSERO TORINESE	REGIONE PIEMONTE	-6
BALLABIO	REGIONE LOMBARDIA	-1
BARATILI SAN PIETRO	REGIONE SARDEGNA	-4
BARBARANO ROMANO	REGIONE LAZIO	-12
BARBARIGA	REGIONE LOMBARDIA	-11
BARDI	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-6
BARICELLA	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-17
BARLASSINA	REGIONE LOMBARDIA	-10
BARRALI	REGIONE SARDEGNA	-10
BARUMINI	REGIONE SARDEGNA	-1
BARZANA	REGIONE LOMBARDIA	-25
BARZIO	REGIONE LOMBARDIA	-2
BASCHI	REGIONE UMBRIA	-12
BASSANO ROMANO	REGIONE LAZIO	-15
BEDONIA	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-4
BELVEDERE OSTRENSE	REGIONE MARCHE	-1
BENETUTTI	REGIONE SARDEGNA	-9
BENTIVOGLIO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-12
BERGANTINO	REGIONE VENETO	-13
BERGEGGI	REGIONE LIGURIA	-2
BERLINGO	REGIONE LOMBARDIA	0
BERZO DEMO	REGIONE LOMBARDIA	0
BERZO SAN FERMO	REGIONE LOMBARDIA	0
BESANA IN BRIANZA	REGIONE LOMBARDIA	-14
BESNATE	REGIONE LOMBARDIA	-4
BIASSONO	REGIONE LOMBARDIA	-31
BINETTO	REGIONE PUGLIA	-8
BITETTO	REGIONE PUGLIA	-40
BITRITTO	REGIONE PUGLIA	-36
BIVONGI	REGIONE CALABRIA	-4
BLERA	REGIONE LAZIO	-13
BOCA	REGIONE PIEMONTE	-3
BOFFALORA D'ADDA	REGIONE LOMBARDIA	-2
BOISSANO	REGIONE LIGURIA	-5

(in migliaia di euro)

COMUNE	REGIONE DI APPARTENENZA	Riduzione dell'obiettivo programmatico 2014 ai sensi del comma 122, articolo 1 della legge n. 220/2010
BOJANO	REGIONE MOLISE	-13
BOLGARE	REGIONE LOMBARDIA	-1
BOLLENGO	REGIONE PIEMONTE	-4
BOLTIERE	REGIONE LOMBARDIA	-16
BONARCADO	REGIONE SARDEGNA	-4
BONATE SOPRA	REGIONE LOMBARDIA	-1
BONATE SOTTO	REGIONE LOMBARDIA	-2
BONEFRO	REGIONE MOLISE	-5
BORETTO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-3
BORGHETTO SANTO SPIRITO	REGIONE LIGURIA	-10
BORGIO VEREZZI	REGIONE LIGURIA	-4
BORGO D'ALE	REGIONE PIEMONTE	-4
BORGO PRIOLO	REGIONE LOMBARDIA	-4
BORGO SAN GIACOMO	REGIONE LOMBARDIA	-17
BORGO SAN GIOVANNI	REGIONE LOMBARDIA	-1
BOSARO	REGIONE VENETO	-2
BOSCOREALE	REGIONE CAMPANIA	-28
BOSCOTRECASE	REGIONE CAMPANIA	-13
BOTTANUCO	REGIONE LOMBARDIA	-1
BOVISIO-MASCIAGO	REGIONE LOMBARDIA	-47
BRANDICO	REGIONE LOMBARDIA	-5
BRENZONE SUL GARDA	REGIONE VENETO	-4
BRESCELLO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-1
BRESSANA BOTTARONE	REGIONE LOMBARDIA	-10
BRESSO	REGIONE LOMBARDIA	-28
BREZZO DI BEDERO	REGIONE LOMBARDIA	-4
BRIOSCO	REGIONE LOMBARDIA	-21
BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	REGIONE LOMBARDIA	-3
BRUNELLO	REGIONE LOMBARDIA	-3
BUDRIO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-46
BUGUGGIATE	REGIONE LOMBARDIA	-9
BULTEI	REGIONE SARDEGNA	-5
CADORAGO	REGIONE LOMBARDIA	-3
CAGNANO VARANO	REGIONE PUGLIA	-41
CAIANELLO	REGIONE CAMPANIA	-6
CALANGIANUS	REGIONE SARDEGNA	-9
CALESTANO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-6
CALICE AL CORNOVIGLIO	REGIONE LIGURIA	-27
CALICE LIGURE	REGIONE LIGURIA	-3
CALVAGESE DELLA RIVIERA	REGIONE LOMBARDIA	-9
CAMERATA PICENA	REGIONE MARCHE	-5
CAMPO LIGURE	REGIONE LIGURIA	-16
CAMPODIPIETRA	REGIONE MOLISE	-6
CAMPOFILONE	REGIONE MARCHE	-5
CAMPOMORONE	REGIONE LIGURIA	-7
CAMPOROTONDO ETNEO	REGIONE SICILIA	-5
CAMUGNANO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-6
CANARO	REGIONE VENETO	-9
CANINO	REGIONE LAZIO	-14
CAPO D'ORLANDO	REGIONE SICILIA	-11
CAPOTERRA	REGIONE SARDEGNA	-23
CAPRANICA	REGIONE LAZIO	-16
CAPRAROLA	REGIONE LAZIO	-14
CAPRI	REGIONE CAMPANIA	-15
CAPRI LEONE	REGIONE SICILIA	-4
CAPRINO BERGAMASCO	REGIONE LOMBARDIA	0
CARASSAI	REGIONE MARCHE	-5
CARATE BRIANZA	REGIONE LOMBARDIA	-49
CARBOGNANO	REGIONE LAZIO	-8
CARDANO AL CAMPO	REGIONE LOMBARDIA	-15
CARNAGO	REGIONE LOMBARDIA	-19
CAROBBIO DEGLI ANGELI	REGIONE LOMBARDIA	-1
CARONIA	REGIONE SICILIA	-3
CARONNO VARESINO	REGIONE LOMBARDIA	-15
CAROSINO	REGIONE PUGLIA	-21
CARPIANO	REGIONE LOMBARDIA	-1
CARPINO	REGIONE PUGLIA	-24
CARTOCETO	REGIONE MARCHE	-17

(in migliaia di euro)

COMUNE	REGIONE DI APPARTENENZA	Riduzione dell'obiettivo programmatico 2014 ai sensi del comma 122, articolo 1 della legge n. 220/2010
CARTURA	REGIONE VENETO	-1
CASACALENDA	REGIONE MOLISE	-7
CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	REGIONE LOMBARDIA	-1
CASALE LITTA	REGIONE LOMBARDIA	-8
CASALETTO CEREDANO	REGIONE LOMBARDIA	-1
CASALINO	REGIONE PIEMONTE	-2
CASAMASSIMA	REGIONE PUGLIA	-68
CASELLA	REGIONE LIGURIA	-2
CASNIGO	REGIONE LOMBARDIA	-10
CASORATE SEMPIONE	REGIONE LOMBARDIA	-6
CASTEL D'AIANO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-6
CASTEL DI CASIO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-17
CASTEL DI LAMA	REGIONE MARCHE	-1
CASTEL DI LUCIO	REGIONE SICILIA	-2
CASTEL GIORGIO	REGIONE UMBRIA	-8
CASTEL MAGGIORE	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-45
CASTEL MELLA	REGIONE LOMBARDIA	-1
CASTEL SAN GIORGIO	REGIONE CAMPANIA	-49
CASTEL VISCARDO	REGIONE UMBRIA	-10
CASTELCOVATI	REGIONE LOMBARDIA	-2
CASTELLANA GROTTE	REGIONE PUGLIA	-79
CASTELLETTO DI BRANDUZZO	REGIONE LOMBARDIA	-3
CASTELLI CALEPIO	REGIONE LOMBARDIA	-1
CASTELLO D'ARGILE	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-16
CASTELL'UMBERTO	REGIONE SICILIA	-3
CASTELVECCANA	REGIONE LOMBARDIA	-7
CASTENASO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-37
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-21
CASTIGLIONE DEL LAGO	REGIONE UMBRIA	-114
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	REGIONE LOMBARDIA	-2
CASTIGNANO	REGIONE MARCHE	-7
CASTRONNO	REGIONE LOMBARDIA	-16
CAVRIANA	REGIONE LOMBARDIA	-8
CAZZANO SANT'ANDREA	REGIONE LOMBARDIA	-5
CEDEGOLO	REGIONE LOMBARDIA	0
CELLATICA	REGIONE LOMBARDIA	0
CELLE LIGURE	REGIONE LIGURIA	-8
CELLERE	REGIONE LAZIO	-4
CENATE SOPRA	REGIONE LOMBARDIA	0
CENATE SOTTO	REGIONE LOMBARDIA	0
CENE	REGIONE LOMBARDIA	-13
CENESELLI	REGIONE VENETO	-5
CERANESI	REGIONE LIGURIA	-2
CERCEMAGGIORE	REGIONE MOLISE	-6
CEREGNANO	REGIONE VENETO	0
CERIANO LAGHETTO	REGIONE LOMBARDIA	-10
CERRO AL LAMBRO	REGIONE LOMBARDIA	-1
CERRO MAGGIORE	REGIONE LOMBARDIA	-27
CERRO VERONESE	REGIONE VENETO	-6
CERVESINA	REGIONE LOMBARDIA	-3
CESANA BRIANZA	REGIONE LOMBARDIA	-3
CESANO MADERNO	REGIONE LOMBARDIA	-104
CHIEVE	REGIONE LOMBARDIA	-4
CINGIA DE' BOTTI	REGIONE LOMBARDIA	-3
CIRIMIDO	REGIONE LOMBARDIA	-19
CISANO BERGAMASCO	REGIONE LOMBARDIA	-1
CISANO SUL NEVA	REGIONE LIGURIA	-3
CISERANO	REGIONE LOMBARDIA	-13
CISTERNA DI LATINA	REGIONE LAZIO	-114
CISTERNINO	REGIONE PUGLIA	-29
CITTÀ DELLA PIEVE	REGIONE UMBRIA	-63
CIVIDATE AL PIANO	REGIONE LOMBARDIA	-2
COCCONATO	REGIONE PIEMONTE	-1
COCQUIO-TREVISAGO	REGIONE LOMBARDIA	-2
CODRONGIANOS	REGIONE SARDEGNA	-3
COGGIOLA	REGIONE PIEMONTE	-2
COGLIATE	REGIONE LOMBARDIA	-9
COLLAZZONE	REGIONE UMBRIA	-12

(in migliaia di euro)

COMUNE	REGIONE DI APPARTENENZA	Riduzione dell'obiettivo programmatico 2014 ai sensi del comma 122, articolo 1 della legge n. 220/2010
COLLECCHIO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-39
COLOBRARO	REGIONE BASILICATA	-6
COLOGNO AL SERIO	REGIONE LOMBARDIA	-1
COLTURANO	REGIONE LOMBARDIA	0
COLZATE	REGIONE LOMBARDIA	-5
COMACCHIO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-61
COMEZZANO-CIZZAGO	REGIONE LOMBARDIA	-11
COMIGNAGO	REGIONE PIEMONTE	-3
COMUN NUOVO	REGIONE LOMBARDIA	-11
CONCA DELLA CAMPANIA	REGIONE CAMPANIA	-5
CORBARA	REGIONE CAMPANIA	-10
CORI	REGIONE LAZIO	-35
CORMANO	REGIONE LOMBARDIA	-21
CORNIGLIO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-14
CORNO GIOVINE	REGIONE LOMBARDIA	-1
CORTE PALASIO	REGIONE LOMBARDIA	-3
CORVINO SAN QUIRICO	REGIONE LOMBARDIA	-3
CORZANO	REGIONE LOMBARDIA	-4
COSSIGNANO	REGIONE MARCHE	-2
COVO	REGIONE LOMBARDIA	-2
CREDARO	REGIONE LOMBARDIA	-1
CREMELLA	REGIONE LOMBARDIA	-3
CREMENO	REGIONE LOMBARDIA	-7
CREMOSANO	REGIONE LOMBARDIA	-2
CRESPIATICA	REGIONE LOMBARDIA	-2
CRESSA	REGIONE PIEMONTE	-7
CREVACUORE	REGIONE PIEMONTE	-2
CUPELLO	REGIONE ABRUZZO	-61
CUPRA MARITTIMA	REGIONE MARCHE	-15
CURNO	REGIONE LOMBARDIA	-21
CUSANO MILANINO	REGIONE LOMBARDIA	-21
DALMINE	REGIONE LOMBARDIA	-3
DAVERIO	REGIONE LOMBARDIA	-9
DECIMOMANNU	REGIONE SARDEGNA	-8
DECIMOPUTZU	REGIONE SARDEGNA	-4
DELLO	REGIONE LOMBARDIA	-17
DERUTA	REGIONE UMBRIA	-33
DOLIANOVA	REGIONE SARDEGNA	-2
DOMUS DE MARIA	REGIONE SARDEGNA	-2
DONORI	REGIONE SARDEGNA	-22
DORMELLETTO	REGIONE PIEMONTE	-7
DOVERA	REGIONE LOMBARDIA	-2
DUMENZA	REGIONE LOMBARDIA	-3
ELMAS	REGIONE SARDEGNA	-9
ENDINE GAIANO	REGIONE LOMBARDIA	0
FABRO	REGIONE UMBRIA	-13
FAGGIANO	REGIONE PUGLIA	-13
FALCONARA MARITTIMA	REGIONE MARCHE	-126
FALCONE	REGIONE SICILIA	-4
FARNESE	REGIONE LAZIO	-1
FASANO	REGIONE PUGLIA	-89
FAUGLIA	REGIONE TOSCANA	-3
FELINO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-24
FERNO	REGIONE LOMBARDIA	-6
FERRERE	REGIONE PIEMONTE	-1
FICARRA	REGIONE SICILIA	-4
FICULLE	REGIONE UMBRIA	-12
FILAGO	REGIONE LOMBARDIA	-2
FIORANO AL SERIO	REGIONE LOMBARDIA	-10
FLORINAS	REGIONE SARDEGNA	-7
FOGLIZZO	REGIONE PIEMONTE	-6
FOLLO	REGIONE LIGURIA	-116
FRANCOLISE	REGIONE CAMPANIA	-17
FRASSINELLE POLESINE	REGIONE VENETO	-6
FRATTA TODINA	REGIONE UMBRIA	-6
FRESAGRANDINARIA	REGIONE ABRUZZO	-16
FUMANE	REGIONE VENETO	-4
GAGGIO MONTANO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-15

(in migliaia di euro)

COMUNE	REGIONE DI APPARTENENZA	Riduzione dell'obiettivo programmatico 2014 ai sensi del comma 122, articolo 1 della legge n. 220/2010
GALATI MAMERTINO	REGIONE SICILIA	-2
GALLIERA	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-14
GALLUCCIO	REGIONE CAMPANIA	-8
GALTELLÌ	REGIONE SARDEGNA	-30
GANDINO	REGIONE LOMBARDIA	-17
GANDOSSO	REGIONE LOMBARDIA	-1
GARLENDA	REGIONE LIGURIA	-2
GAVELLO	REGIONE VENETO	-4
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	REGIONE LOMBARDIA	-3
GAZZADA SCHIANNO	REGIONE LOMBARDIA	-14
GAZZANIGA	REGIONE LOMBARDIA	-18
GEMONIO	REGIONE LOMBARDIA	-2
GESSATE	REGIONE LOMBARDIA	-1
GIACCIANO CON BARUCHELLA	REGIONE VENETO	-2
GIOIOSA IONICA	REGIONE CALABRIA	-4
GIOIOSA MAREA	REGIONE SICILIA	-19
GIUSSANO	REGIONE LOMBARDIA	-33
GOITO	REGIONE LOMBARDIA	-27
GOLASECCA	REGIONE LOMBARDIA	-2
GONNOSFANADIGA	REGIONE SARDEGNA	-9
GONZAGA	REGIONE LOMBARDIA	-12
GORGONZOLA	REGIONE LOMBARDIA	-3
GORLAGO	REGIONE LOMBARDIA	-1
GORO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-11
GRANAGLIONE	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-7
GRANAROLO DELL'EMILIA	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-27
GRANTOLA	REGIONE LOMBARDIA	-4
GRASSOBBIO	REGIONE LOMBARDIA	-17
GRAVINA IN PUGLIA	REGIONE PUGLIA	-113
GRISIGNANO DI ZOCCO	REGIONE VENETO	-2
GRIZZANA MORANDI	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-14
GROTTAGLIE	REGIONE PUGLIA	-8
GROTTAMMARE	REGIONE MARCHE	-26
GROTTAZZOLINA	REGIONE MARCHE	-5
GROTTERIA	REGIONE CALABRIA	-5
GRUMELLO DEL MONTE	REGIONE LOMBARDIA	-22
GRUMOLO DELLE ABBADESSE	REGIONE VENETO	-2
GUAMAGGIORE	REGIONE SARDEGNA	-2
GUASILA	REGIONE SARDEGNA	-2
GUIDIZZOLO	REGIONE LOMBARDIA	-17
INTRODACQUA	REGIONE ABRUZZO	-2
ISCHIA DI CASTRO	REGIONE LAZIO	-1
ISCHITELLA	REGIONE PUGLIA	-25
ISOLA DEL CANTONE	REGIONE LIGURIA	-4
ITTIRI	REGIONE SARDEGNA	-2
JELSI	REGIONE MOLISE	-4
LAGOSANTO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-13
LALLIO	REGIONE LOMBARDIA	-12
LAVENA PONTE TRESA	REGIONE LOMBARDIA	-13
LAZZATE	REGIONE LOMBARDIA	-15
LEFFE	REGIONE LOMBARDIA	-15
LENTATE SUL SEVESO	REGIONE LOMBARDIA	-29
LEPORANO	REGIONE PUGLIA	-19
LESIGNANO DE' BAGNI	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-14
LEVATE	REGIONE LOMBARDIA	-10
LIBRIZZI	REGIONE SICILIA	-5
LIMBIATE	REGIONE LOMBARDIA	-98
LIMIDO COMASCO	REGIONE LOMBARDIA	-3
LISSONE	REGIONE LOMBARDIA	-142
LIZZANO IN BELVEDERE	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-14
LOANO	REGIONE LIGURIA	-22
LOCOROTONDO	REGIONE PUGLIA	-58
LOGRATO	REGIONE LOMBARDIA	-12
LOIANO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-6
LOIRI PORTO SAN PAOLO	REGIONE SARDEGNA	-2
LOMAZZO	REGIONE LOMBARDIA	-7
LONATE POZZOLO	REGIONE LOMBARDIA	-10
LONGI	REGIONE SICILIA	-1

(in migliaia di euro)

COMUNE	REGIONE DI APPARTENENZA	Riduzione dell'obiettivo programmatico 2014 ai sensi del comma 122, articolo 1 della legge n. 220/2010
LOVERE	REGIONE LOMBARDIA	0
LUNGAVILLA	REGIONE LOMBARDIA	-6
LUOGOSANTO	REGIONE SARDEGNA	-6
LURAS	REGIONE SARDEGNA	-8
MACHERIO	REGIONE LOMBARDIA	-25
MACLODIO	REGIONE LOMBARDIA	-4
MAGIONE	REGIONE UMBRIA	-119
MAIRANO	REGIONE LOMBARDIA	-10
MALAGNINO	REGIONE LOMBARDIA	-5
MALEGNO	REGIONE LOMBARDIA	-4
MAMMOLA	REGIONE CALABRIA	-2
MAPELLO	REGIONE LOMBARDIA	-3
MARANO DI VALPOLICELLA	REGIONE VENETO	-3
MARCHIROLO	REGIONE LOMBARDIA	-9
MARINA DI GIOIOSA IONICA	REGIONE CALABRIA	-4
MARSCIANO	REGIONE UMBRIA	-18
MARTINA FRANCA	REGIONE PUGLIA	-15
MARZABOTTO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-20
MARZANO APPIO	REGIONE CAMPANIA	-8
MASCALUCIA	REGIONE SICILIA	-11
MASSA LUBRENSE	REGIONE CAMPANIA	-37
MASSA MARTANA	REGIONE UMBRIA	-13
MASSIGNANO	REGIONE MARCHE	-2
MASSINO VISCONTI	REGIONE PIEMONTE	-8
MATRICE	REGIONE MOLISE	-2
MEDA	REGIONE LOMBARDIA	-29
MEDOLE	REGIONE LOMBARDIA	-12
MELARA	REGIONE VENETO	-13
MERLINO	REGIONE LOMBARDIA	-4
MESOLA	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-19
META	REGIONE CAMPANIA	-16
MEZZANINO	REGIONE LOMBARDIA	-4
MIGNANEGO	REGIONE LIGURIA	-2
MIGNANO MONTE LUNGO	REGIONE CAMPANIA	-12
MILITELLO ROSMARINO	REGIONE SICILIA	-1
MINERVINO MURGE	REGIONE PUGLIA	-55
MISINTO	REGIONE LOMBARDIA	-14
MOGLIA	REGIONE LOMBARDIA	-8
MOLINELLA	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-41
MONASTERACE	REGIONE CALABRIA	-6
MONASTIER DI TREVISO	REGIONE VENETO	-14
MONASTIR	REGIONE SARDEGNA	-20
MONGHIDORO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-5
MONSAMPOLO DEL TRONTO	REGIONE MARCHE	-23
MONSERRATO	REGIONE SARDEGNA	-49
MONTAGNAREALE	REGIONE SICILIA	-4
MONTALTO DELLE MARCHE	REGIONE MARCHE	-3
MONTALTO DI CASTRO	REGIONE LAZIO	-19
MONTANASO LOMBARDO	REGIONE LOMBARDIA	-4
MONTE CASTELLO DI VIBIO	REGIONE UMBRIA	-6
MONTE CREMASCO	REGIONE LOMBARDIA	-10
MONTE ROMANO	REGIONE LAZIO	-5
MONTE SAN VITO	REGIONE MARCHE	-30
MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	REGIONE LOMBARDIA	-11
MONTECCHIO	REGIONE UMBRIA	-7
MONTECHIARUGOLO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-29
MONTECORVINO ROVELLA	REGIONE CAMPANIA	-3
MONTEFELCINO	REGIONE MARCHE	-6
MONTEFIORE DELL'ASO	REGIONE MARCHE	-6
MONTEGABBIONE	REGIONE UMBRIA	-9
MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	REGIONE LOMBARDIA	-4
MONTEGROSSO D'ASTI	REGIONE PIEMONTE	-6
MONTEIASI	REGIONE PUGLIA	-17
MONTELEONE D'ORVIETO	REGIONE UMBRIA	-11
MONTELLO	REGIONE LOMBARDIA	-11
MONTEMAGGIORE AL METAURO	REGIONE MARCHE	-6
MONTEMARCIANO	REGIONE MARCHE	-39
MONTEMESOLA	REGIONE PUGLIA	-16

(in migliaia di euro)

COMUNE	REGIONE DI APPARTENENZA	Riduzione dell'obiettivo programmatico 2014 ai sensi del comma 122, articolo 1 della legge n. 220/2010
MONTEPARANO	REGIONE PUGLIA	-8
MONTEPRANDONE	REGIONE MARCHE	-17
MONTEROSI	REGIONE LAZIO	-10
MONTOGGIO	REGIONE LIGURIA	0
MONZAMBANO	REGIONE LOMBARDIA	-13
MONZUNO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-19
MORAZZONE	REGIONE LOMBARDIA	-13
MORNAGO	REGIONE LOMBARDIA	-15
MORRO D'ALBA	REGIONE MARCHE	-1
MOTTEGGIANA	REGIONE LOMBARDIA	-3
MOZZANICA	REGIONE LOMBARDIA	-1
MOZZO	REGIONE LOMBARDIA	-19
MUGGIÒ	REGIONE LOMBARDIA	-65
NASO	REGIONE SICILIA	-4
NEBBIUNO	REGIONE PIEMONTE	-12
NEMBRO	REGIONE LOMBARDIA	-36
NERVIANO	REGIONE LOMBARDIA	-33
NEVIANO DEGLI ARDUINI	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-10
NICOLOSI	REGIONE SICILIA	-5
NOCERA INFERIORE	REGIONE CAMPANIA	-168
NOCERA SUPERIORE	REGIONE CAMPANIA	-93
NOCI	REGIONE PUGLIA	-81
NOLI	REGIONE LIGURIA	-5
NORMA	REGIONE LAZIO	-8
NOVA MILANESE	REGIONE LOMBARDIA	-64
NOVA SIRI	REGIONE BASILICATA	-6
NURACHI	REGIONE SARDEGNA	-2
NURAMINIS	REGIONE SARDEGNA	-2
OLEGGIO CASTELLO	REGIONE PIEMONTE	-8
OLIVERI	REGIONE SICILIA	-6
OLLASTRA	REGIONE SARDEGNA	-42
OLTRE IL COLLE	REGIONE LOMBARDIA	0
ORIOLO ROMANO	REGIONE LAZIO	-14
ORTOVERO	REGIONE LIGURIA	-3
ORZIVECCHI	REGIONE LOMBARDIA	-7
OSIO SOPRA	REGIONE LOMBARDIA	-15
OSIO SOTTO	REGIONE LOMBARDIA	-32
OSSAGO LODIGIANO	REGIONE LOMBARDIA	-4
OSSI	REGIONE SARDEGNA	-16
OSTELLATO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-18
OZZANO DELL'EMILIA	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-16
PABILLONIS	REGIONE SARDEGNA	-8
PAGANI	REGIONE CAMPANIA	-130
PALADINA	REGIONE LOMBARDIA	-7
PALANZANO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-3
PALAZZAGO	REGIONE LOMBARDIA	-15
PALAZZO PIGNANO	REGIONE LOMBARDIA	-2
PALLANZENO	REGIONE PIEMONTE	-5
PALO DEL COLLE	REGIONE PUGLIA	-81
PANICALE	REGIONE UMBRIA	-4
PARABIAGO	REGIONE LOMBARDIA	-60
PARUZZARO	REGIONE PIEMONTE	-5
PASSIGNANO SUL TRASIMENO	REGIONE UMBRIA	-46
PASSIRANO	REGIONE LOMBARDIA	-1
PASTURANA	REGIONE PIEMONTE	-3
PATTADA	REGIONE SARDEGNA	-15
PAULLO	REGIONE LOMBARDIA	-2
PEDARA	REGIONE SICILIA	-10
PEDASO	REGIONE MARCHE	-3
PEDRENGO	REGIONE LOMBARDIA	-13
PEGOGNAGA	REGIONE LOMBARDIA	-10
PEIA	REGIONE LOMBARDIA	-6
PELLEGRINO PARMENSE	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-4
PESCHICI	REGIONE PUGLIA	-25
PEVERAGNO	REGIONE PIEMONTE	-4
PIANENGO	REGIONE LOMBARDIA	-2
PIANO DI SORRENTO	REGIONE CAMPANIA	-33
PIANORO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-24

(in migliaia di euro)

COMUNE	REGIONE DI APPARTENENZA	Riduzione dell'obiettivo programmatico 2014 ai sensi del comma 122, articolo 1 della legge n. 220/2010
PIANSANO	REGIONE LAZIO	-6
PIARIO	REGIONE LOMBARDIA	-2
PIEGARO	REGIONE UMBRIA	-32
PIETRA LIGURE	REGIONE LIGURIA	-17
PIETRACATELLA	REGIONE MOLISE	-3
PIETRAVAIRANO	REGIONE CAMPANIA	-11
PIEVE DI CENTO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-18
PIMENTEL	REGIONE SARDEGNA	-11
PINAROLO PO	REGIONE LOMBARDIA	-5
PIRAINO	REGIONE SICILIA	-10
PIUBEGA	REGIONE LOMBARDIA	-3
PLACANICA	REGIONE CALABRIA	-3
PLOAGHE	REGIONE SARDEGNA	-10
POGGIORSINI	REGIONE PUGLIA	-4
POLVERIGI	REGIONE MARCHE	-8
POMPIANO	REGIONE LOMBARDIA	-12
PONTERANICA	REGIONE LOMBARDIA	-1
PONTI SUL MINCIO	REGIONE LOMBARDIA	-10
PONTIDA	REGIONE LOMBARDIA	0
PONTINIA	REGIONE LAZIO	-20
PORANO	REGIONE UMBRIA	-7
PORRETTA TERME	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-14
PORTOMAGGIORE	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-33
POVIGLIO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-11
POZZONOVO	REGIONE VENETO	-2
PRADALUNGA	REGIONE LOMBARDIA	-14
PREDORE	REGIONE LOMBARDIA	0
PRESENZANO	REGIONE CAMPANIA	-6
PRIMALUNA	REGIONE LOMBARDIA	-11
PULA	REGIONE SARDEGNA	-6
PULSANO	REGIONE PUGLIA	-34
PUSIANO	REGIONE LOMBARDIA	0
PUTIGNANO	REGIONE PUGLIA	-8
QUARTUCCIU	REGIONE SARDEGNA	-44
QUILIANO	REGIONE LIGURIA	-19
QUINTO VICENTINO	REGIONE VENETO	-5
QUINZANO D'OGLIO	REGIONE LOMBARDIA	-19
RACCUJA	REGIONE SICILIA	-3
RANICA	REGIONE LOMBARDIA	-19
RANZANICO	REGIONE LOMBARDIA	-1
REDONDESCO	REGIONE LOMBARDIA	-3
RENATE	REGIONE LOMBARDIA	-18
RESCALDINA	REGIONE LOMBARDIA	-26
RIACE	REGIONE CALABRIA	-5
RICCÒ DEL GOLFO DI SPEZIA	REGIONE LIGURIA	-40
RIOLA SARDO	REGIONE SARDEGNA	-1
RIPALTA CREMASCA	REGIONE LOMBARDIA	-4
RIPATRANSONE	REGIONE MARCHE	-7
RIVOLTA D'ADDA	REGIONE LOMBARDIA	-2
ROCCA D'EVANDRO	REGIONE CAMPANIA	-12
ROCCA MASSIMA	REGIONE LAZIO	-4
ROCCAFORZATA	REGIONE PUGLIA	-6
ROCCAMONFINA	REGIONE CAMPANIA	-13
ROCCAPIEMONTE	REGIONE CAMPANIA	-33
ROCCASCALEGNA	REGIONE ABRUZZO	-2
ROCCELLA IONICA	REGIONE CALABRIA	-6
RODANO	REGIONE LOMBARDIA	-1
RODI GARGANICO	REGIONE PUGLIA	-21
ROGNO	REGIONE LOMBARDIA	-1
RONCADELLE	REGIONE LOMBARDIA	-1
RONCIGLIONE	REGIONE LAZIO	-15
RONCO SCRIVIA	REGIONE LIGURIA	-24
ROSSIGLIONE	REGIONE LIGURIA	-12
ROTELLO	REGIONE MOLISE	-4
ROTONDELLA	REGIONE BASILICATA	-6
ROVELLASCA	REGIONE LOMBARDIA	-4
RUDIANO	REGIONE LOMBARDIA	-17
SALA BAGANZA	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-26

(in migliaia di euro)

COMUNE	REGIONE DI APPARTENENZA	Riduzione dell'obiettivo programmatico 2014 ai sensi del comma 122, articolo 1 della legge n. 220/2010
SALE MARASINO	REGIONE LOMBARDIA	-1
SALTARA	REGIONE MARCHE	-15
SAMASSI	REGIONE SARDEGNA	-2
SAMATZAI	REGIONE SARDEGNA	-2
SAMMICHELE DI BARI	REGIONE PUGLIA	-26
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	REGIONE MARCHE	-16
SAN BENEDETTO PO	REGIONE LOMBARDIA	-10
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-17
SAN COLOMBANO AL LAMBRO	REGIONE LOMBARDIA	-1
SAN FIORANO	REGIONE LOMBARDIA	-3
SAN GAVINO MONREALE	REGIONE SARDEGNA	-20
SAN GIORGIO A CREMANO	REGIONE CAMPANIA	-12
SAN GIORGIO DI PIANO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-21
SAN GIORGIO IONICO	REGIONE PUGLIA	-51
SAN GIORGIO LUCANO	REGIONE BASILICATA	-6
SAN GIORGIO SU LEGNANO	REGIONE LOMBARDIA	-13
SAN GIOVANNI LA PUNTA	REGIONE SICILIA	-9
SAN GIULIANO DEL SANNIO	REGIONE MOLISE	-2
SAN GIULIANO DI PUGLIA	REGIONE MOLISE	-4
SAN GIUSTO CANAVESE	REGIONE PIEMONTE	-4
SAN GREGORIO DI CATANIA	REGIONE SICILIA	-7
SAN MARCO D'ALUNZIO	REGIONE SICILIA	-2
SAN MARTINO IN PENSILIS	REGIONE MOLISE	-16
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	REGIONE PUGLIA	-31
SAN MARZANO SUL SARNO	REGIONE CAMPANIA	-38
SAN PAOLO	REGIONE LOMBARDIA	-14
SAN PAOLO D'ARGON	REGIONE LOMBARDIA	-8
SAN PELLEGRINO TERME	REGIONE LOMBARDIA	-1
SAN PIERO PATTI	REGIONE SICILIA	-8
SAN PIETRO CLARENZA	REGIONE SICILIA	-5
SAN SALVATORE DI FITALIA	REGIONE SICILIA	-1
SAN SPERATE	REGIONE SARDEGNA	-8
SAN VALENTINO TORIO	REGIONE CAMPANIA	-36
SAN VENANZO	REGIONE UMBRIA	-11
SAN ZENONE AL LAMBRO	REGIONE LOMBARDIA	-1
SANTA GIULETTA	REGIONE LOMBARDIA	-5
SANTA MARIA COGHINAS	REGIONE SARDEGNA	-4
SANTA TERESA GALLURA	REGIONE SARDEGNA	-3
SANT'AGATA LI BATTIATI	REGIONE SICILIA	-6
SANT'AGNELLO	REGIONE CAMPANIA	-31
SANT'ANGELO DI BROLO	REGIONE SICILIA	-9
SANT'ANTONIO DI GALLURA	REGIONE SARDEGNA	-1
SANTERAMO IN COLLE	REGIONE PUGLIA	-69
SANT'IPPOLITO	REGIONE MARCHE	-3
SANTO STEFANO AL MARE	REGIONE LIGURIA	-14
SANTO STEFANO LODIGIANO	REGIONE LOMBARDIA	-1
SANT'OLCESE	REGIONE LIGURIA	-4
SARDARA	REGIONE SARDEGNA	-10
SARNO	REGIONE CAMPANIA	-114
SAVIGNONE	REGIONE LIGURIA	-2
SCAFATI	REGIONE CAMPANIA	-5
SCANZANO JONICO	REGIONE BASILICATA	-6
SCANZOROSCIATE	REGIONE LOMBARDIA	-33
SEGRATE	REGIONE LOMBARDIA	-82
SELARGIUS	REGIONE SARDEGNA	-70
SELEGAS	REGIONE SARDEGNA	-14
SELLERO	REGIONE LOMBARDIA	0
SELVINO	REGIONE LOMBARDIA	-6
SENORBÌ	REGIONE SARDEGNA	-2
SEPINO	REGIONE MOLISE	-3
SERDIANA	REGIONE SARDEGNA	-23
SERMONETA	REGIONE LAZIO	-21
SERRA RICCÒ	REGIONE LIGURIA	-5
SERRENTI	REGIONE SARDEGNA	-2
SERRUNGARINA	REGIONE MARCHE	-6
SESTU	REGIONE SARDEGNA	-42
SETTIMO SAN PIETRO	REGIONE SARDEGNA	0
SEVESO	REGIONE LOMBARDIA	-22

(in migliaia di euro)

COMUNE	REGIONE DI APPARTENENZA	Riduzione dell'obiettivo programmatico 2014 ai sensi del comma 122, articolo 1 della legge n. 220/2010
SIDERNO	REGIONE CALABRIA	-14
SILIQUA	REGIONE SARDEGNA	-14
SILIUS	REGIONE SARDEGNA	-2
SINAGRA	REGIONE SICILIA	-7
SIRMIONE	REGIONE LOMBARDIA	-6
SIURGUS DONIGALA	REGIONE SARDEGNA	-7
SOLARO	REGIONE LOMBARDIA	-19
SOLEMINIS	REGIONE SARDEGNA	-22
SOLFERINO	REGIONE LOMBARDIA	-7
SOLIGNANO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-3
SOLZA	REGIONE LOMBARDIA	0
SORDEVOLO	REGIONE PIEMONTE	-1
SORDIO	REGIONE LOMBARDIA	-3
SOVICO	REGIONE LOMBARDIA	-30
SOVRAMONTE	REGIONE VENETO	-5
SPINAZZOLA	REGIONE PUGLIA	-41
SPINETE	REGIONE MOLISE	-2
SPINO D'ADDA	REGIONE LOMBARDIA	-6
SPOTORNO	REGIONE LIGURIA	-8
STEZZANO	REGIONE LOMBARDIA	-35
STIENTA	REGIONE VENETO	-3
STIGNANO	REGIONE CALABRIA	-3
STILO	REGIONE CALABRIA	-5
SUELLI	REGIONE SARDEGNA	-2
SUELLO	REGIONE LOMBARDIA	-4
SUMIRAGO	REGIONE LOMBARDIA	-18
SUTRI	REGIONE LAZIO	-16
TARSIA	REGIONE CALABRIA	-6
TERENZO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-3
TERLIZZI	REGIONE PUGLIA	-126
TERNO D'ISOLA	REGIONE LOMBARDIA	-4
TERRANUOVA BRACCIOLINI	REGIONE TOSCANA	-32
TEULADA	REGIONE SARDEGNA	-4
TIZZANO VAL PARMA	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-6
TODI	REGIONE UMBRIA	-42
TOIRANO	REGIONE LIGURIA	-5
TORBOLE CASAGLIA	REGIONE LOMBARDIA	-1
TORITTO	REGIONE PUGLIA	-35
TORNOLO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-8
TORO	REGIONE MOLISE	-3
TORRENOVA	REGIONE SICILIA	-3
TORTORICI	REGIONE SICILIA	-6
TOVO SAN GIACOMO	REGIONE LIGURIA	-5
TRAMATZA	REGIONE SARDEGNA	-3
TRAVAGLIATO	REGIONE LOMBARDIA	-1
TRAVERSETOLO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-26
TRECASE	REGIONE CAMPANIA	-9
TRECASTAGNI	REGIONE SICILIA	-11
TREMESTIERI ETNEO	REGIONE SICILIA	-11
TREVIOLO	REGIONE LOMBARDIA	-30
TRIBANO	REGIONE VENETO	-4
TRIUGGIO	REGIONE LOMBARDIA	-36
TUILI	REGIONE SARDEGNA	-1
TULA	REGIONE SARDEGNA	-8
TUORO SUL TRASIMENO	REGIONE UMBRIA	-32
TURI	REGIONE PUGLIA	-48
TURSI	REGIONE BASILICATA	-6
TUSA	REGIONE SICILIA	-5
TUSCANIA	REGIONE LAZIO	-22
UBIALE CLANEZZO	REGIONE LOMBARDIA	-2
UCRIA	REGIONE SICILIA	-3
URGNANO	REGIONE LOMBARDIA	-26
USINI	REGIONE SARDEGNA	-4
USSANA	REGIONE SARDEGNA	-14
UTA	REGIONE SARDEGNA	-21
VAIANO CREMASCO	REGIONE LOMBARDIA	-7
VAIRANO PATENORA	REGIONE CAMPANIA	-23
VALDUGGIA	REGIONE PIEMONTE	-6

(in migliaia di euro)

COMUNE	REGIONE DI APPARTENENZA	Riduzione dell'obiettivo programmatico 2014 ai sensi del comma 122, articolo 1 della legge n. 220/2010
VALENTANO	REGIONE LAZIO	-1
VALLE SAN NICOLAO	REGIONE PIEMONTE	-2
VALLEDORIA	REGIONE SARDEGNA	-7
VALLERMOSA	REGIONE SARDEGNA	-11
VALSINNI	REGIONE BASILICATA	-6
VALVERDE	REGIONE SICILIA	-8
VARANO DE' MELEGARI	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-5
VAREDO	REGIONE LOMBARDIA	-36
VARSI	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-8
VEDANO AL LAMBRO	REGIONE LOMBARDIA	-26
VEDUGGIO CON COLZANO	REGIONE LOMBARDIA	-11
VEJANO	REGIONE LAZIO	-7
VERANO BRIANZA	REGIONE LOMBARDIA	-30
VERDELLINO	REGIONE LOMBARDIA	-20
VERDELLO	REGIONE LOMBARDIA	-18
VERGATO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	-15
VERRUA PO	REGIONE LOMBARDIA	-3
VERTEMATE CON MINOPRIO	REGIONE LOMBARDIA	-2
VERTOVA	REGIONE LOMBARDIA	-15
VIAGRANDE	REGIONE SICILIA	-7
VICO EQUENSE	REGIONE CAMPANIA	-44
VIESTE	REGIONE PUGLIA	-78
VIETRI SUL MARE	REGIONE CAMPANIA	-2
VILLA DI CHIAVENNA	REGIONE LOMBARDIA	0
VILLA DI SERIO	REGIONE LOMBARDIA	-21
VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	REGIONE LAZIO	-11
VILLACHIARA	REGIONE LOMBARDIA	-4
VILLACIDRO	REGIONE SARDEGNA	-15
VILLADOSE	REGIONE VENETO	-1
VILLAMAR	REGIONE SARDEGNA	-3
VILLAMARZANA	REGIONE VENETO	-1
VILLANOVA D'ALBENGA	REGIONE LIGURIA	-4
VILLANOVA DEL SILLARO	REGIONE LOMBARDIA	-1
VILLAR PELLICE	REGIONE PIEMONTE	-6
VILLASOR	REGIONE SARDEGNA	-6
VILLASPECIOSA	REGIONE SARDEGNA	-2
VILLAVERLA	REGIONE VENETO	-4
VISONE	REGIONE PIEMONTE	-2
VITTUONE	REGIONE LOMBARDIA	-2
VIZZOLO PREDABISSI	REGIONE LOMBARDIA	-1
VOLTA MANTOVANA	REGIONE LOMBARDIA	-18
ZANDOBBIO	REGIONE LOMBARDIA	-1
ZANICA	REGIONE LOMBARDIA	-19
ZENSON DI PIAVE	REGIONE VENETO	-4
ZERFALIU	REGIONE SARDEGNA	-34
TOTALE		**-10.260**
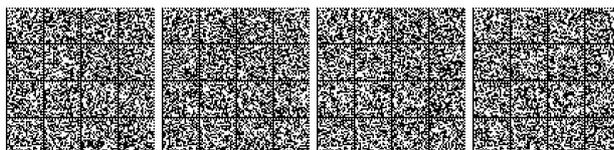
Tabella B

(in migliaia di euro)

Comune	Popolazione 2013	Importo
PALERMO	678.492	1.672
CATANIA	315.576	778
SIRACUSA	122.304	301
RAGUSA	72.812	179
TRAPANI	69.293	171
CALTANISSETTA	63.034	155
AGRIGENTO	59.010	146
AUGUSTA	36.482	90
PORTO EMPEDOCLE	17.172	42
LAMPEDUSA	6.537	16
MINEO	5.220	13
SICULIANA	4.622	11
TOTALE	**1.450.554**	**3.574**

15A00491

DECRETO 23 gennaio 2015.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 gennaio 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 32.847 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 gennaio 2015 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 182 giorni con scadenza 31 luglio 2015, fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 gennaio 2015. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2015.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento

massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 29 gennaio 2015.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2015

p. il direttore generale del Tesoro
CANNATA

15A00557

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 dicembre 2014.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva metam approvata con regolamento (UE) n. 359/2012 della Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Con-

siglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica in particolare l'articolo 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'articolo 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la Decisione del Consiglio 2009/562/CE relativa alla non iscrizione della sostanza attiva metam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che nel rispetto di condizioni rigorose intese a minimizzare i rischi per la salute dell'uomo, degli animali e della tutela dell'ambiente, è stata concessa la possibilità agli Stati richiedenti, di poter usufruire di un periodo di tolleranza più lungo per utilizzare la sostanza attiva metam;

Visto l'allegato della suddetta decisione che riportava l'elenco degli Stati membri, tra cui l'Italia, che hanno mantenuto le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, contenenti il metam e gli usi autorizzati per ogni singolo Stato membro, ritenuti essenziali, fino al 31 dicembre 2014;

Visto il successivo Regolamento (UE) n. 359/2012 della Commissione che ha approvato il metam in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di nuovi dati presentati e valutati dallo Stato membro relatore, dall'EFSA e dalla Commissione europea;

Considerato che il succitato regolamento ha abrogato la decisione 2009/562/CE mantenendo comunque valido fino al 31 dicembre 2014 il periodo di tolleranza più lungo concesso agli Stati membri richiedenti;

Visto l'articolo 2 del regolamento (UE) n. 359/2012 della Commissione europea che stabilisce i tempi, per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metam, alle disposizioni specifiche riportate nella «Parte A» dell'allegato al suddetto regolamento;

Considerato che le Imprese, titolari dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, hanno ottemperato, per questa prima fase, nei tempi e nelle forme stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva metam, adeguando le etichette alle suddette disposizioni specifiche;

Considerato che la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi può essere concessa fino al 30 giugno 2022, data di scadenza della sostanza attiva stessa, fatta salva la presentazione entro i termini previsti dal regolamento (UE) n.359/2012 della Commissione di approvazione, di un dossier adeguato alle prescrizione di cui al regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione con i dati non presenti all'atto della registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, avvenuta ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché ai
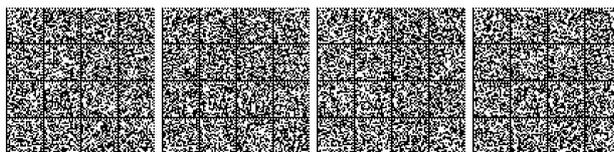
dati riportati nella «Parte B» delle disposizioni specifiche dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa;

Considerato che detti dossier adeguati saranno oggetto di valutazione secondo i principi uniformi di cui all'art. 29, par. 6 del Reg. 1107/2009, secondo i tempi stabiliti dall'art. 2 par. 2 parte *a)* del regolamento (UE) n. 359/2012 della Commissione;

Considerato che i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto sono attualmente in commercio con l'etichetta conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE;

Vista altresì la nota con la quale le Imprese titolari delle registrazioni hanno comunicato di aver provveduto alla riclassificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Visto che per i prodotti fitosanitari in questione sono allegate al presente decreto, sia le etichette trasmesse dall'Impresa titolare, in adempimento dell'obbligo di classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari in questione, fino al 30 giugno 2022, termine dell'approvazione della sostanza attiva metam, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dal regolamento (UE) della Commissione n. 359/2012;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio».

Decreta:

Sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 30 giugno 2022, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva metam i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dal Regolamento (UE) della Commissione n. 359/2012 di approvazione della sostanza attiva medesima, che prevede la presentazione di un fascicolo adeguato ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai dati indicati nella Parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva metam. Detti fascicoli saranno valutati alla luce dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate alla «Parte A» delle disposizioni specifiche di cui all'allegato del regolamento di approvazione della sostanza attiva metam, sia nella versione munita di classificazione conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, sia nella versione munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

La produzione con le etichette conformi alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, è consentita non oltre il 31 maggio 2015.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari non adeguati ai criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1272/2008, sono concessi fino al 1° giugno 2017, ai sensi dell'articolo 61 del suddetto regolamento.

Le Imprese titolari dell'autorizzazioni sono tenute a rietichettare, entro il 31 dicembre 2014, i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi ai suindicati prodotti sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 17 dicembre 2014

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva metam ri-registrati provvisoriamente fino al 30 giugno 2022

N. Reg.	Prodotto	Impresa
0535	Geort 50	Taminco Italia S.r.l.
0565	Fumathane 510	Taminco Italia S.r.l.
3779	Vapam	Taminco Italia S.r.l.
9298	Metham Na 51	Taminco Italia S.r.l.
10338	Tamisol 510	Taminco Italia S.r.l.
11572	Geosaf 39	Taminco Italia S.r.l.
12981	Divapan 51	Taminco Italia S.r.l.
11355	Tamifun	Taminco Italia S.r.l.
12750	Tamifun Forte	Taminco Italia S.r.l.

GEORT® 50

Fumigante del terreno
PER USO PROFESSIONALE

GEORT® 50

Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Metam sodio puro g 38,8 (470 g/l)
Coformulanti (acqua) q.b. a g 100

CORROSIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione - A contatto con acidi libera gas tossico - Provoca ustioni - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

TAMINCO ITALIA S.r.l.
Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano
Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano Tel.: 0267160111

Officine di produzione:
TAMINCO bvba – Pantserschipstraat, 207 – B9000 Gent (Belgio)
BALCHEM Italia S.r.l. – Via del Porto snc – Marano Ticino (NO)
Officina di confezionamento:
OSIO GIAMPIETRO - Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 0535 del 16.02.1972

Contenuto netto: litri 5–50-110–220*-1000* Partita n. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
GEORT 50 è un disinfestante ad azione fumigante che deve le sue proprietà fungicide erbicide e nematocide al gas (mitc – metilisotiocianato) che si produce nel terreno dalla sua decomposizione. Si utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto delle colture.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Per ottenere risultati ottimali seguire le seguenti indicazioni:
Prima del trattamento: interrare le sostanze organiche (torba, letame) un mese prima del trattamento; una settimana prima dell'impiego lavorare finemente e bagnare il terreno, questo consentirà una migliore diffusione del prodotto e faciliterà la germinazione delle infestanti.
Applicazione: al momento dell'applicazione il terreno dovrebbe avere una temperatura ideale di 20°C ca. e comunque non inferiore ai 14°C e non superiore ai 32°C.
Trattamenti in pieno campo: impiegare GEORT 50 tramite iniezione nel terreno con apposite macchine fumigatrici;
Trattamenti in serra: distribuire GEORT 50 con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.
Dosi: utilizzare 325 l/ha di GEORT 50 per i trattamenti in campo aperto e 760-1300 l/ha per i trattamenti in serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 1650 l/ha quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi.
Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.
Dopo il trattamento: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità.
Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile fare il "Test del Crescione"

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto è fitotossico per tutte le colture e deve essere impiegato su terreno nudo almeno tre-quattro settimane prima della semina o del trapianto.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è nocivo per gli animali domestici e bestiame

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con mezzi aerei
Da non vendersi sfuso
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
Operare in assenza di vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
***Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto**

Etichetta autorizzata con D.D. del 17 DIC. 2014

GEORT® 50

Fumigante del terreno
PER USO PROFESSIONALE

GEORT® 50

PERICOLO

Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Metam sodio puro g 38,8 (470 g/l)
Coformulanti (acqua) q.b. a g 100

Indicazioni di pericolo
H302 - Nocivo se ingerito; **H332** - Nocivo se inalato; **H314** - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari; **H 317** – Può provocare una reazione allergica cutanea **H351** - Sospettato di provocare il cancro; **H361** - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto **H410** - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; **EUH401** - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso; **EUH031** - A contatto con acidi libera gas tossici..

Consigli di prudenza
P210 - Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; **P280** - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso; **P301 + P330 + P331** - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito; **P303 + P361 + P353** - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia; **P305 + P351 + P338** - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; **P308 + P313** - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico

TAMINCO ITALIA S.r.l.
Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano
Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano Tel.: 0267160111

Officine di produzione:
TAMINCO bvba – Pantserschipstraat, 207 – B9000 Gent (Belgio)
BALCHEM Italia S.r.l. – Via del Porto snc – Marano Ticino (NO)
Officina di confezionamento:
OSIO GIAMPIETRO - Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 0535 del 16.02.1972

Contenuto netto: litri 5–50-110–220*-1000* **Partita n.** ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
GEORT 50 è un disinfestante ad azione fumigante che deve le sue proprietà fungicide erbicide e nematocide al gas (mitc – metilisotiocianato) che si produce nel terreno dalla sua decomposizione. Si utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto delle colture.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Per ottenere risultati ottimali seguire le seguenti indicazioni:
Prima del trattamento: interrare le sostanze organiche (torba, letame) un mese prima del trattamento; una settimana prima dell'impiego lavorare finemente e bagnare il terreno. questo consentirà una migliore diffusione del prodotto e faciliterà la germinazione delle infestanti.
Applicazione: al momento dell'applicazione il terreno dovrebbe avere una temperatura ideale di 20°C ca. e comunque non inferiore ai 14°C e non superiore ai 32°C.
Trattamenti in pieno campo: impiegare GEORT 50 tramite iniezione nel terreno con apposite macchine fumigatrici;
Trattamenti in serra: distribuire GEORT 50 con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.
Dosi: utilizzare 325 l/ha di GEORT 50 per i trattamenti in campo aperto e 760-1300 l/ha per i trattamenti in serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 1650 l/ha quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi.
Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.
Dopo il trattamento: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità.
Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile fare il "Test del Crescione"

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto è fitotossico per tutte le colture e deve essere impiegato su terreno nudo almeno tre-quattro settimane prima della semina o del trapianto.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è nocivo per gli animali domestici e bestiame

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con mezzi aerei
Da non vendersi sfuso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
Operare in assenza di vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
***Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto**

Etichetta approvata con DD del 17 DIC. 2014 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012

FUMATHANE 510®

Soluzione fumigante
per la disinfezione del terreno in assenza di colture
PER USO PROFESSIONALE

FUMATHANE 510

Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Metam sodio puro g 42,2 (510 g/l)
Coformulanti (acqua) q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione - A contatto con acidi libera gas tossico - Provoca ustioni - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TAMINCO ITALIA S.r.l.
Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano
Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano Tel.: 0267160111

Officine di produzione:
OSIO GIAMPIETRO - Fornovo S. Giovanni (BG)
TAMINCO bvba. – Pantserschipstraat, 207 – B9000 Gent (Belgio)
BALCHEM Italia S.r.l. – Via del Porto snc – Marano Ticino (NO)
Registrazione del Ministero della Sanità N. 0565 del 15.1.1972

Contenuto netto: litri 5-20–50-110–220*-1000* Partita n. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi - CUTE: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; OCCHIO: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; APPARATO RESPIRATORIO: Irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia**: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

GENERALITÀ
Il FUMATHANE 510 è un prodotto fumigante che deve le sue proprietà fungicide e collaterali al gas (MITC Metilisotiocianato) che si produce nel terreno a seguito della sua decomposizione. Esso viene impiegato nel trattamento preventivo del terreno per combattere i parassiti fungini agenti dei marciumi radicali, marciumi del colletto, avvizzimento delle piantine, quali: Fusarium, Verticillium, Phialophora, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia. Il FUMATHANE 510 svolge nel contempo altre interessanti azioni collaterali e cioè: azione erbicida, azione nematocida sulle forme libere, azione insetticida.
Si utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto delle colture.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Preparazione del terreno: per ottenere i migliori risultati e cioè una penetrazione e diffusione perfetta, il terreno deve essere ben sminuzzato e piuttosto umido.
Sostanza organica: il letame e la torba devono essere interrati un mese prima del trattamento.
Temperatura: al momento dell'applicazione la temperatura del terreno non deve essere inferiore a 14°C e non superiore ai 32°C.
Trattamenti in pieno campo: impiegare FUMATHANE 510 tramite iniezione nel terreno con apposite macchine fumigatrici;
Trattamenti in serra: distribuire FUMATHANE 510 con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.
Dosi: utilizzare 300 l/ha FUMATHANE 510 per i trattamenti in campo aperto e 700-1200 l/ha per i trattamenti in serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 1500 l/ha quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi.
Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.
L'applicazione del prodotto e qualsiasi altra operazione successiva al trattamento, da eseguire prima della dispersione dal terreno dei gas da esso derivanti, devono essere eseguite da operatori muniti di dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi, la pelle.
Impedire l'accesso alle zone trattate a persone ed animali domestici prima di 15 giorni.
Dopo il trattamento: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità.
Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile fare il "Test del Crescione"
Modalità di bonifica nel caso di perdite e spandimenti accidentali.
Il prodotto sviluppa gas tossico. In caso di sversamento in ambiente chiuso, dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi, la pelle.
COMPATIBILITÀ: Il FUMATHANE 510 non è compatibile con altri fumiganti del suolo. Evitare pertanto la miscela e dovendo applicare anche nematocidi fare due applicazioni separate a distanza di qualche giorno.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con mezzi aerei
Da non vendersi sfuso
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
Operare in assenza di vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
*Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto

Etichetta autorizzata con D.D. del 17 DIC. 2014

FUMATHANE 510®

Soluzione fumigante
per la disinfezione del terreno in assenza di colture
PER USO PROFESSIONALE

FUMATHANE 510

PERICOLO

Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Metam sodio puro g 42,2 (510 g/l)
Coformulanti (acqua) q.b. a g 100

Indicazioni di pericolo
H302 - Nocivo se ingerito; **H332** - Nocivo se inalato; **H314** - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari; H 317 – Può provocare una reazione allergica cutanea **H351** - Sospettato di provocare il cancro; **H361** - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto **H410** - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; **EUH401** - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso; **EUH031** - A contatto con acidi libera gas tossici.

Consigli di prudenza
P210 - Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; **P280** - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso; **P301 + P330 + P331** - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito; **P303 + P361 + P353** - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia; **P305 + P351 + P338** - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; **P308 + P313** - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico

TAMINCO ITALIA S.r.l.
Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano
Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano Tel.: 0267160111

Officine di produzione:
OSIO GIAMPIETRO - Fornovo S. Giovanni (BG)
TAMINCO bvba. – Pantserschipstraat, 207 – B9000 Gent (Belgio)
BALCHEM Italia S.r.l. – Via del Porto snc – Marano Ticino (NO)
Registrazione del Ministero della Sanità N. 0565 del 15.1.1972

Contenuto netto: litri 5-20–50-110–220*-1000* Partita n. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi - CUTE: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; OCCHIO: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; APPARATO RESPIRATORIO: Irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia**: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

GENERALITÀ
Il FUMATHANE 510 è un prodotto fumigante che deve le sue proprietà fungicide e collaterali al gas (MITC - Metilisotiocianato) che si produce nel terreno a seguito della sua decomposizione. Esso viene impiegato nel trattamento preventivo del terreno per combattere i parassiti fungini agenti dei marciumi radicali, marciumi del colletto, avvizzimento delle piantine, quali: Fusarium, Verticillium, Phialophora, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia. Il FUMATHANE 510 svolge nel contempo altre interessanti azioni collaterali e cioè: azione erbicida, azione nematocida sulle forme libere, azione insetticida.
Si utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto delle colture.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Preparazione del terreno: per ottenere i migliori risultati e cioè una penetrazione e diffusione perfetta, il terreno deve essere ben sminuzzato e piuttosto umido.
Sostanza organica: il letame e la torba devono essere interrati un mese prima del trattamento.
Temperatura: al momento dell'applicazione la temperatura del terreno non deve essere inferiore a 14°C e non superiore al 32°C.
Trattamenti in pieno campo: impiegare FUMATHANE 510 tramite iniezione nel terreno con apposite macchine fumigatrici;
Trattamenti in serra: distribuire FUMATHANE 510 con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.
Dosi: utilizzare 300 l/ha FUMATHANE 510 per i trattamenti in campo aperto e 700-1200 l/ha per i trattamenti in serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 1500 l/ha quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi.
Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.
L'applicazione del prodotto e qualsiasi altra operazione successiva al trattamento, da eseguire prima della dispersione dal terreno dei gas da esso derivanti, devono essere eseguite da operatori muniti di dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi, la pelle.
Impedire l'accesso alle zone trattate a persone ed animali domestici prima di 15 giorni.
Dopo il trattamento: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità.
Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile fare il "Test del Crescione"
Modalità di bonifica nel caso di perdite e spandimenti accidentali.
Il prodotto sviluppa gas tossico. In caso di sversamento in ambiente chiuso, dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi, la pelle.
COMPATIBILITÀ: Il FUMATHANE 510 non è compatibile con altri fumiganti del suolo. Evitare pertanto la miscela e dovendo applicare anche nematocidi fare due applicazioni separate a distanza di qualche giorno.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con mezzi aerei
Da non vendersi sfuso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
Operare in assenza di vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
*Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto

® Marchio registrato della Rohm & Haas Co., Philadelphia (USA)

Etichetta approvata con DD del 17 DIC. 2014 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012

VAPAM®

Soluzione fumigante
per la disinfezione del terreno in assenza di colture
PER USO PROFESSIONALE

VAPAM

Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Metam sodio puro g 38,8 (470 g/l)
Coformulanti (acqua) q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione - A contatto con acidi libera gas tossico - Provoca ustioni - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TAMINCO ITALIA S.r.l.
Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano
Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano Tel.: 026716011

Officine di produzione:
OSIO GIAMPIETRO – Fornovo S. Giovanni (BG)
TAMINCO bvba – Pantserschipstraat, 207 – B9000 Gent (Belgio)
BALCHEM Italia S.r.l. – Via del Porto snc – Marano Ticino (NO)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 3779 del 19.06.1980

Contenuto netto: litri 20-50-110–210-*220*-1000* Partita n. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi - CUTE: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; OCCHIO: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; APPARATO RESPIRATORIO: Irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia**: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il VAPAM è un prodotto fumigante che deve le sue proprietà fungicide e collaterali al gas (MITC - Metilisotiocianato) che si produce nel terreno a seguito della sua decomposizione. Esso viene impiegato nel trattamento preventivo del terreno per combattere i parassiti fungini agenti dei marciumi radicali, marciumi del colletto, avvizzimento delle piantine, quali: Fusarium, Verticillium, Phialophora, Pythium.

Il VAPAM svolge nel contempo altre interessanti azioni collaterali e cioè: azione erbicida, azione nematocida sulle forme libere, azione insetticida.
Si utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto delle colture.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Per ottenere risultati ottimali seguire le seguenti indicazioni:
Prima del trattamento: interrare le sostanze organiche (torba, letame) un mese prima del trattamento; una settimana prima dell'impiego lavorare finemente e bagnare il terreno, questo consentirà una migliore diffusione del prodotto e faciliterà la germinazione delle infestanti.
Applicazione: al momento dell'applicazione il terreno dovrebbe avere una temperatura ideale di 20°C ca. e comunque non inferiore ai 14°C e non superiore ai 32°C.
Trattamenti in pieno campo: impiegare VAPAM tramite iniezione nel terreno con apposite macchine fumigatrici;
Trattamenti in serra: distribuire VAPAM con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.
Dosi: utilizzare 325 l/ha di VAPAM per i trattamenti in campo aperto e 760-1300 l/ha per i trattamenti in serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 1650 l/ha quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi.
Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.
Dopo il trattamento: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità.
Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile fare il "Test del Crescione"
L'applicazione del prodotto e qualsiasi altra operazione successiva al trattamento, da eseguire prima della dispersione dal terreno dei gas da esso derivanti, devono essere eseguite da operatori muniti di dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi, la pelle.
Impedire l'accesso alle zone trattate a persone ed animali domestici prima di 15 giorni.

Modalità di bonifica nel caso di perdite e spandimenti accidentali.
Il prodotto sviluppa gas tossico. In caso di sversamento in ambiente chiuso, dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi, la pelle.

COMPATIBILITÀ: Il VAPAM non è compatibile con altri fumiganti del suolo. Evitare pertanto la miscela e dovendo applicare anche nematocidi fare due applicazioni separate a distanza di 2-5 giorni.
INTERVALLO: Far trascorrere 20-30 giorni dal trattamento alla semina.
ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con mezzi aerei
Da non vendersi sfuso
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
Operare in assenza di vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
***Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto**

Etichetta autorizzata con D.D. del 17 DIC. 2014

VAPAM®
Soluzione fumigante
per la disinfezione del terreno in assenza di colture
PER USO PROFESSIONALE

VAPAM

PERICOLO

Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Metam sodio puro g 38,8 (470 g/l)
Coformulanti (acqua) q.b. a g 100

Indicazioni di pericolo
H302 - Nocivo se ingerito; **H332** - Nocivo se inalato; **H314** - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari; **H 317** – Può provocare una reazione allergica cutanea **H351** - Sospettato di provocare il cancro; **H361** - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto **H410** - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; **EUH401** - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso; **EUH031** - A contatto con acidi libera gas tossici.

Consigli di prudenza
P210 - Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; **P280** - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso; **P301 + P330 + P331** - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito; **P303 + P361 + P353** - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia; **P305 + P351 + P338** - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; **P308 + P313** - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico

TAMINCO ITALIA S.r.l.
Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano
Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano Tel.: 026716011

Officine di produzione:
OSIO GIAMPIETRO – Fornovo S. Giovanni (BG)
TAMINCO bvba – Pantserschipstraat, 207 – B9000 Gent (Belgio)
BALCHEM Italia S.r.l. – Via del Porto snc – Marano Ticino (NO)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 3779 del 19.06.1980

Contenuto netto: litri 20-50-110–210-*220*-1000* Partita n. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi - CUTE: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; OCCHIO: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; APPARATO RESPIRATORIO: Irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia**: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il VAPAM è un prodotto fumigante che deve le sue proprietà fungicide e collaterali al gas (MITC - Metilisotiocianato) che si produce nel terreno a seguito della sua decomposizione. Esso viene impiegato nel trattamento preventivo del terreno per combattere i parassiti fungini agenti dei marciumi radicali, marciumi del colletto, avvizzimento delle piantine, quali: Fusarium, Verticillium, Phialophora, Pythium.
Il VAPAM svolge nel contempo altre interessanti azioni collaterali e cioè: azione erbicida, azione nematocida sulle forme libere, azione insetticida.
Si utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto delle colture.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Per ottenere risultati ottimali seguire le seguenti indicazioni:
Prima del trattamento: interrare le sostanze organiche (torba, letame) un mese prima del trattamento; una settimana prima dell'impiego lavorare finemente e bagnare il terreno, questo consentirà una migliore diffusione del prodotto e faciliterà la germinazione delle infestanti.
Applicazione: al momento dell'applicazione il terreno dovrebbe avere una temperatura ideale di 20°C ca. e comunque non inferiore ai 14°C e non superiore ai 32°C.
Trattamenti in pieno campo: impiegare VAPAM tramite iniezione nel terreno con apposite macchine fumigatrici;
Trattamenti in serra: distribuire VAPAM con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.
Dosi: utilizzare 325 l/ha di VAPAM per i trattamenti in campo aperto e 760-1300 l/ha per i trattamenti in serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 1650 l/ha quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi.
Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.
Dopo il trattamento: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità.
Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile fare il "Test del Crescione"
L'applicazione del prodotto e qualsiasi altra operazione successiva al trattamento, da eseguire prima della dispersione dal terreno dei gas da esso derivanti, devono essere eseguite da operatori muniti di dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi, la pelle.
Impedire l'accesso alle zone trattate a persone ed animali domestici prima di 15 giorni.

Modalità di bonifica nel caso di perdite e spandimenti accidentali.
Il prodotto sviluppa gas tossico. In caso di sversamento in ambiente chiuso, dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi, la pelle.

COMPATIBILITÀ: Il VAPAM non è compatibile con altri fumiganti del suolo. Evitare pertanto la miscela e dovendo applicare anche nematocidi fare due applicazioni separate a distanza di 2-5 giorni.
INTERVALLO: Far trascorrere 20-30 giorni dal trattamento alla semina.
ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con mezzi aerei
Da non vendersi sfuso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
Operare in assenza di vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
***Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto**

Etichetta approvata con DD del 17 DIC. 2014 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012

METHAM NA 51

SOLUZIONE FUMIGANTE PER LA DISINFEZIONE DEL TERRENO PER USO PROFESSIONALE

METHAM NA 51

COMPOSIZIONE:

Metham sodio puro g 42,1 (= 510 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:

Nocivo per ingestione - A contatto con acidi libera gas tossico - Provoca ustioni - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CORROSIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

TAMINCO ITALIA S.r.l.

Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano
Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano Tel.: 0267160111

Distribuito da:

BELCHIM CROP PROTECTION ITALIA S.p.A. – Via F.lli Rosselli 3/2 – 20019 SETTIMO MILANESE (MI) – tel. +39 02 33599422

Officina di produzione:

TAMINCO bvba - Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio)
BALCHEM Italia S.r.l. – Via del Porto, SNC – 28040 Marano Ticino (NO)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 9298 del 28/08/1997

Contenuto netto: litri 20 – 25 – 50 – 60 – 120 - 210[1] – 1000[1]

Partita n. ....

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Caratteristiche

METHAM NA 51 è un disinfestante ad azione fumigante che deve le sue proprietà fungicide erbicide e nematocide al gas (MITC – metilisotiocianato) che si produce nel terreno dalla sua decomposizione. È efficace nei confronti dei principali funghi del terreno (quali Rhizoctonia, Fusarium, Phytophtora, Verticillium, Sclerotinia, Pythium) responsabili delle varie forme di Marciumi. È inoltre attivo verso le forme libere di nematodi, degli insetti terricoli e dei germinelli, tuberi e rizomi delle erbe infestanti.

Si utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto delle colture.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Per ottenere risultati ottimali seguire le seguenti indicazioni:

Prima del trattamento: interrare le sostanze organiche (torba, letame) un mese prima del trattamento; una settimana prima dell'impiego lavorare finemente e bagnare il terreno, questo consentirà una migliore diffusione del prodotto e faciliterà la germinazione delle infestanti.

Applicazione: al momento dell'applicazione il terreno dovrebbe avere una temperatura ideale di 20°C ca. e comunque non inferiore ai 14°C e non superiore ai 32°C.

Trattamenti in pieno campo: impiegare METHAM NA 51 tramite iniezione nel terreno con apposite macchine fumigatrici;

Trattamenti in serra: distribuire METHAM NA 51 con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.

Dosi: utilizzare 300 l/ha METHAM NA 51 per i trattamenti in campo aperto e 700-1200 l/ha per i trattamenti in serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 1500 l/ha quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi.

Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.

Dopo il trattamento: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità.

Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile fare il "Test del Crescione"

Compatibilità: Usare il prodotto da solo.

Avvertenze: Non rientrare nelle zone trattate prima di 15 giorni. In caso di sversamento in ambiente chiuso, dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi e la pelle.

Fitotossicità

Non applicare il prodotto ad una distanza inferiore a un metro dalle colture limitrofe. I vapori di METHAM NA 51 sono tossici verso tutte le specie coltivate; è pertanto necessario rispettare il periodo di attesa indicato prima della messa a dimora delle colture.

Rischi di nocività

Il prodotto è nocivo per gli animali domestici ed il bestiame. Nocivo per la fauna selvatica. Tossico per le api e gli insetti utili.

FARE TRASCORRERE 20-30 GIORNI TRA IL TRATTAMENTO E LA SEMINA O IL TRAPIANTO

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con mezzi aerei
Da non vendersi sfuso
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
Operare in assenza di vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

[1] Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto

Etichetta autorizzata con D.D. del 17 DIC. 2014

METHAM NA 51

SOLUZIONE FUMIGANTE PER LA DISINFEZIONE DEL TERRENO PER USO PROFESSIONALE

METHAM NA 51

COMPOSIZIONE:

Metham sodio puro g 42,1 (= 510 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLO

Indicazioni di pericolo

H302 - Nocivo se ingerito; **H332** - Nocivo se inalato; **H314** - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari; **H 317** – Può provocare una reazione allergica cutanea **H351** - Sospettato di provocare il cancro; **H361** - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto **H410** - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; **EUH401** - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso; **EUH031** - A contatto con acidi libera gas tossici.

Consigli di prudenza

P210 - Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso; **P301 + P330 + P331** - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito; **P303 + P361 + P353** - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia; **P305 + P351 + P338** - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; **P308 + P313** - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico

TAMINCO ITALIA S.r.l.

Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano
Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano Tel.: 0267160111

Distribuito da:

BELCHIM CROP PROTECTION ITALIA S.p.A. – Via F.lli Rosselli 3/2 – 20019 SETTIMO MILANESE (MI) – tel. +39 02 33599422

Officina di produzione:

TAMINCO bvba - Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio)
BALCHEM Italia S.r.l. – Via del Porto, SNC – 28040 Marano Ticino (NO)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 9298 del 28/08/1997

Contenuto netto: **Partita n. ....**
litri 20 – 25 – 50 – 60 – 120 - 210[1] – 1000[1]

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Caratteristiche

METHAM NA 51 è un disinfestante ad azione fumigante che deve le sue proprietà fungicide erbicide e nematocide al gas (MITC – metilisotiocianato) che si produce nel terreno dalla sua decomposizione. È efficace nei confronti dei principali funghi del terreno (quali Rhizoctonia, Fusarium, Phytophtora, Verticillium, Sclerotinia, Pythium) responsabili delle varie forme di Marciumi. È inoltre attivo verso le forme libere di nematodi, degli insetti terricoli e dei germinelli, tuberi e rizomi delle erbe infestanti.

Si utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto delle colture.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Per ottenere risultati ottimali seguire le seguenti indicazioni:

Prima del trattamento: interrare le sostanze organiche (torba, letame) un mese prima del trattamento; una settimana prima dell'impiego lavorare finemente e bagnare il terreno, questo consentirà una migliore diffusione del prodotto e faciliterà la germinazione delle infestanti.

Applicazione: al momento dell'applicazione il terreno dovrebbe avere una temperatura ideale di 20°C ca. e comunque non inferiore ai 14°C e non superiore ai 32°C.

Trattamenti in pieno campo: impiegare METHAM NA 51 tramite iniezione nel terreno con apposite macchine fumigatrici;

Trattamenti in serra: distribuire METHAM NA 51 con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.

Dosi: utilizzare 300 l/ha METHAM NA 51 per i trattamenti in campo aperto e 700-1200 l/ha per i trattamenti in serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 1500 l/ha quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi.

Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.

Dopo il trattamento: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità.

Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile fare il "Test del Crescione"

Compatibilità: Usare il prodotto da solo.

Avvertenze: Non rientrare nelle zone trattate prima di 15 giorni. In caso di sversamento in ambiente chiuso, dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi e la pelle.

Fitotossicità

Non applicare il prodotto ad una distanza inferiore a un metro dalle colture limitrofe. I vapori di METHAM NA 51 sono tossici verso tutte le specie coltivate; è pertanto necessario rispettare il periodo di attesa indicato prima della messa a dimora delle colture.

Rischi di nocività

Il prodotto è nocivo per gli animali domestici ed il bestiame. Nocivo per la fauna selvatica. Tossico per le api e gli insetti utili.

FARE TRASCORRERE 20-30 GIORNI TRA IL TRATTAMENTO E LA SEMINA O IL TRAPIANTO

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con mezzi aerei
Da non vendersi sfuso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
Operare in assenza di vento
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

[1] Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto

Etichetta approvata con DD del 17 DIC. 2014 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012

TAMISOL 510

SOLUZIONE ACQUOSA

FUMIGANTE PER LA DISINFEZIONE PREVENTIVA DEL TERRENO

PER USO PROFESSIONALE

TAMISOL 510

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
- Metam Sodio puro g 42,1 (510 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione - A contatto con acidi libera gas tossico - Provoca ustioni - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CORROSIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della registrazione
TAMINCO ITALIA S.r.l.
Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano
Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano Tel.: 0267160111

Officine di produzione:
TAMINCO bvba -Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio)
BALCHEM Italia S.r.l. – Via del Porto snc – Marano Ticino (NO)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 10338 del 20/02/2000

Contenuto netto: litri 5-20–50-110-220*-1000* Partita n. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
TAMISOL 510 è un disinfestante ad azione fumigante che deve le sue proprietà fungicide erbicide e nematocide al gas (MITC – metilisotiocianato) che si produce nel terreno dalla sua decomposizione.
Risulta attivo nei confronti di funghi (Fusarium, Verticillium, Phytium, Phytophtora, Rizochtonia, ecc.) che provocano marciumi radicali e del colletto, avvizzimenti ecc., nematodi (Meloidogyne, Pratylenchus, ecc) insetti terricoli, germinelli, tuberi e rizomi delle erbe infestanti.
Si utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto delle colture.

Etichetta autorizzata con D.D. del 17 DIC. 2014

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Per ottenere risultati ottimali seguire le seguenti indicazioni:

Prima del trattamento: interrare le sostanze organiche (torba, letame) un mese prima del trattamento; una settimana prima dell'impiego lavorare finemente e bagnare il terreno, questo consentirà una migliore diffusione del prodotto e faciliterà la germinazione delle infestanti.

Applicazione: al momento dell'applicazione il terreno dovrebbe avere una temperatura ideale di 20°C ca. e comunque non inferiore ai 14°C e non superiore ai 32°C.

Trattamenti in pieno campo: impiegare TAMISOL 510 tramite iniezione nel terreno con apposite macchine fumigatrici;

Trattamenti in serra: distribuire TAMISOL 510 con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.

Dosi: utilizzare 300 l/ha TAMISOL 510 per i trattamenti in campo aperto e 700-1200 l/ha per i trattamenti in serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 1500 l/ha quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi.

Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.

Dopo il trattamento: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità.

Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile fare il "Test del Crescione"

COMPATIBILITÀ TAMISOL 510 si usa da solo.

Dovendo impiegare anche nematocidi si raccomandano due applicazioni separate.

Avvertenze

Non rientrare nelle zone trattate prima che siano trascorsi 15 giorni dal trattamento. Durante le operazioni di applicazione, irrigazione ed arieggiamento del terreno, usare un apparecchio respiratorio adatto.

In caso di spargimento accidentale in ambienti chiusi, dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie, gli occhi e la pelle.

In caso di dispersione o fuoriuscita accidentale, tenere lontano dalla zona il personale non addetto ed avvertire chiunque del pericolo di intossicazione. Contenere la perdita di liquido con sabbia o terra. Tenere lontano da canali di scolo e corsi d'acqua. Per piccole perdite assorbire con terra o sabbia. Le grosse perdite devono essere aspirate in fusti. Lavare l'area con piccole quantità d'acqua. Utilizzare le migliori tecniche di trattamento disponibili prima di scaricare nelle fognature o nell'ambiente acquatico.

Il prodotto sviluppa gas tossico.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

Non applicare con mezzi aerei

Da non vendersi sfuso

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua

Operare in assenza di vento

Il contenitore non può essere riutilizzato

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

***Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.**

Etichetta autorizzata con D.D. del 17 DIC. 2014

TAMISOL 510

SOLUZIONE ACQUOSA

FUMIGANTE PER LA DISINFEZIONE PREVENTIVA DEL TERRENO

PER USO PROFESSIONALE

TAMISOL 510

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:

- Metam Sodio puro g 42,1 (510 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLO

Indicazioni di pericolo

H302 - Nocivo se ingerito; **H332** - Nocivo se inalato; **H314** - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari; **H 317** – Può provocare una reazione allergica cutanea **H351** - Sospettato di provocare il cancro; **H361** - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto **H410** - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; **EUH401** - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso; **EUH031** - A contatto con acidi libera gas tossici.

Consigli di prudenza

P210 - Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso; **P301 + P330 + P331** - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito; **P303 + P361 + P353** - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia; **P305 + P351 + P338** - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; **P308 + P313** - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico

Titolare della registrazione
TAMINCO ITALIA S.r.l.
Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano
Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano Tel.: 0267160111

Officine di produzione:
TAMINCO bvba -Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio)
BALCHEM Italia S.r.l. – Via del Porto snc – Marano Ticino (NO)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 10338 del 20/02/2000

Contenuto netto: litri 5-20–50-110-220*-1000* **Partita n.** ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE

TAMISOL 510 è un disinfestante ad azione fumigante che deve le sue proprietà fungicide erbicide e nematocide al gas (MITC – metilisotiocianato) che si produce nel terreno dalla sua decomposizione. Risulta attivo nei confronti di funghi (Fusarium, Verticillium, Phytium, Phytophtora, Rizochtonia, ecc.) che provocano marciumi radicali e del colletto, avvizzimenti ecc., nematodi (Meloidogyne, Pratylenchus, ecc), insetti terricoli, germinelli, tuberi e rizomi delle erbe infestanti.

Si utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto delle colture.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Per ottenere risultati ottimali seguire le seguenti indicazioni:

Prima del trattamento: interrare le sostanze organiche (torba, letame) un mese prima del trattamento; una settimana prima dell'impiego lavorare finemente e bagnare il terreno, questo consentirà una migliore diffusione del prodotto e faciliterà la germinazione delle infestanti.

Applicazione: al momento dell'applicazione il terreno dovrebbe avere una temperatura ideale di 20°C ca. e comunque non inferiore ai 14°C e non superiore ai 32°C.

Trattamenti in pieno campo: impiegare TAMISOL 510 tramite iniezione nel terreno con apposite macchine fumigatrici;

Trattamenti in serra: distribuire TAMISOL 510 con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.

Dosi: utilizzare 300 l/ha TAMISOL 510 per i trattamenti in campo aperto e 700-1200 l/ha per i trattamenti in serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 1500 l/ha quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi.

Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.

Dopo il trattamento: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità.

Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile fare il "Test del Crescione"

COMPATIBILITÀ TAMISOL 510 si usa da solo.

Dovendo impiegare anche nematocidi si raccomandano due applicazioni separate.

Avvertenze

Non rientrare nelle zone trattate prima che siano trascorsi 15 giorni dal trattamento. Durante le operazioni di applicazione, irrigazione ed arieggiamento del terreno, usare un apparecchio respiratorio adatto.

In caso di spargimento accidentale in ambienti chiusi, dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie, gli occhi e la pelle.

In caso di dispersione o fuoriuscita accidentale, tenere lontano dalla zona il personale non addetto ed avvertire chiunque del pericolo di intossicazione. Contenere la perdita di liquido con sabbia o terra. Tenere lontano da canali di scolo e corsi d'acqua. Per piccole perdite assorbire con terra o sabbia. Le grosse perdite devono essere aspirate in fusti. Lavare l'area con piccole quantità d'acqua. Utilizzare le migliori tecniche di trattamento disponibili prima di scaricare nelle fognature o nell'ambiente acquatico.

Il prodotto sviluppa gas tossico.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

Non applicare con mezzi aerei

Da non vendersi sfuso

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua

Operare in assenza di vento

Il contenitore non può essere riutilizzato

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

***Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.**

Etichetta approvata con DD del 17 DIC. 2014 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012

GEOSAF 39

FUMIGANTE DEL TERRENO IN FORMULAZIONE LIQUIDA PER USO PROFESSIONALE

GEOSAF 39

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
- Metam Sodio puro g 38,8 (= 470 g/l)
- Coformulanti (acqua) q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione - A contatto con acidi libera gas tossico - Provoca ustioni - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CORROSIVO PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione
TAMINCO ITALIA S.r.l.
Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano
Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano – Tel.: 0267160111

Officine di produzione: TAMINCObvba - Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio)
BALCHEM Italia S.r.l. – Via del Porto snc – Marano Ticino (NO)
Officina di confezionamento: OSIO GIAMPIETRO – Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione del Ministero della Salute n° 11572 del 03.02.2003

Contenuto netto: litri 50, 120, 220*, 980* Partita n. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. Non rientrare nella zona trattata prima di 20 giorni, il prodotto sviluppa gas tossico. (Metilisotiocianato). Durante le operazioni di applicazione, irrigazione ed arieggiamento del terreno usare un apparecchio respiratorio adatto. In caso di fuoriuscita accidentale tenere lontano dalla zona il personale non addetto ed avvertire chiunque del pericolo di intossicazione. Dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie, la pelle, gli occhi, la faccia. Fermare la perdita se possibile. Raccogliere quanto possibile in fusti. Coprire il rimanente con terra o sabbia e raccogliere per l'eliminazione. Lavare l'area con piccole quantità di acqua. Tabellare le aree trattate con opportuni cartelli atti ad evitare che persone estranee vi accedano

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Il **GEOSAF 39** è un disinfestante ad azione fumigante che deve le sue proprietà fungicide erbicide e nematocide al gas (MITC – metilisotiocianato) che si produce nel terreno dalla sua decomposizione. Risulta attivo nei confronti di funghi (Fusarium, Verticillium, Phytium, Phytophtora, Rizochtonia, ecc.) che provocano marciumi radicali e del colletto, avvizzimenti ecc., nematodi (Meloidogyne, Pratylenchus, ecc), insetti terricoli, germinelli, tuberi e rizomi delle erbe infestanti.
Si utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto delle colture.
Per ottenere risultati ottimali seguire le seguenti indicazioni:
Prima del trattamento: interrare le sostanze organiche (torba, letame) un mese prima del trattamento; una settimana prima dell'impiego lavorare finemente e bagnare il terreno, questo consentirà una migliore diffusione del prodotto e faciliterà la germinazione delle infestanti.
Applicazione: al momento dell'applicazione il terreno dovrebbe avere una temperatura ideale di 20°C ca. e comunque non inferiore ai 14°C e non superiore ai 32°C.
Trattamenti in pieno campo: impiegare GEOSAF 39 tramite iniezione nel terreno con apposite macchine fumigatrici;
Trattamenti in serra: distribuire GEOSAF 39 con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.
Dosi: utilizzare 325 l/ha di GEOSAF 39 per i trattamenti in campo aperto e 760-1300 l/ha per i trattamenti in serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 1650 l/ha quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi.
Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.
Dopo il trattamento: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità.
Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile fare il "Test del Crescione"
COMPATIBILITÀ Il prodotto si usa da solo.
FITOTOSSICITÀ: il prodotto è per sua natura fitotossico pertanto deve essere usato sul terreno nudo almeno 20-30 gg. prima della semina o del trapianto.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Da non vendersi sfuso. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Operare in assenza di vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
*Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto

Etichetta autorizzata con D.D. del 17 DIC. 2014

GEOSAF 39

FUMIGANTE DEL TERRENO IN FORMULAZIONE LIQUIDA PER USO PROFESSIONALE

GEOSAF 39

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
- Metam Sodio puro g 38,8 (= 470 g/l)
- Coformulanti (acqua) q.b. a g 100

PERICOLO

Indicazioni di pericolo
H302 - Nocivo se ingerito; **H332** - Nocivo se inalato; H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari; **H 317** – Può provocare una reazione allergica cutanea **H351** - Sospettato di provocare il cancro; **H361** - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto **H410** - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; **EUH401** - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso; **EUH031** - A contatto con acidi libera gas tossici.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P210 - Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; **P280** - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso; **P301 + P330 + P331** - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito; **P303 + P361 + P353** - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia; **P305 + P351 + P338** - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; **P308 + P313** - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico

Titolare della registrazione
TAMINCO ITALIA S.r.l.
Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano
Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano – Tel.: 0267160111

Officine di produzione: TAMINCObvba - Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio)
BALCHEM Italia S.r.l. – Via del Porto snc – Marano Ticino (NO)
Officina di confezionamento: OSIO GIAMPIETRO – Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione del Ministero della Salute n° 11572 del 03.02.2003

Contenuto netto: litri 50, 120, 220*, 980* Partita n. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. Non rientrare nella zona trattata prima di 20 giorni, il prodotto sviluppa gas tossico. (Metilisotiocianato). Durante le operazioni di applicazione, irrigazione ed arieggiamento del terreno usare un apparecchio respiratorio adatto. In caso di fuoriuscita accidentale tenere lontano dalla zona il personale non addetto ed avvertire chiunque del pericolo di intossicazione. Dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie, la pelle, gli occhi, la faccia. Fermare la perdita se possibile. Raccogliere quanto possibile in fusti. Coprire il rimanente con terra o sabbia e raccogliere per l'eliminazione. Lavare l'area con piccole quantità di acqua. Tabellare le aree trattate con opportuni cartelli atti ad evitare che persone estranee vi accedano

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Il **GEOSAF 39** è un disinfestante ad azione fumigante che deve le sue proprietà fungicide erbicide e nematocide al gas (MITC – metilisotiocianato) che si produce nel terreno dalla sua decomposizione. Risulta attivo nei confronti di funghi (Fusarium, Verticillium, Phytium, Phytophtora, Rizochtonia, ecc.) che provocano marciumi radicali e del colletto, avvizzimenti ecc., nematodi (Meloidogyne, Pratylenchus, ecc), insetti terricoli, germinelli, tuberi e rizomi delle erbe infestanti.
Si utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto delle colture.
Per ottenere risultati ottimali seguire le seguenti indicazioni:
Prima del trattamento: interrare le sostanze organiche (torba, letame) un mese prima del trattamento; una settimana prima dell'impiego lavorare finemente e bagnare il terreno, questo consentirà una migliore diffusione del prodotto e faciliterà la germinazione delle infestanti.
Applicazione: al momento dell'applicazione il terreno dovrebbe avere una temperatura ideale di 20°C ca. e comunque non inferiore ai 14°C e non superiore ai 32°C.
Trattamenti in pieno campo: impiegare GEOSAF 39 tramite iniezione nel terreno con apposite macchine fumigatrici;
Trattamenti in serra: distribuire GEOSAF 39 con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.
Dosi: utilizzare 325 l/ha di GEOSAF 39 per i trattamenti in campo aperto e 760-1300 l/ha per i trattamenti in serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 1650 l/ha quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi.
Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.
Dopo il trattamento: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità.
Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile fare il "Test del Crescione"
COMPATIBILITÀ Il prodotto si usa da solo.
FITOTOSSICITÀ: il prodotto è per sua natura fitotossico pertanto deve essere usato sul terreno nudo almeno 20-30 gg. prima della semina o del trapianto.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Da non vendersi sfuso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Operare in assenza di vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
*Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto

Etichetta approvata con DD del 17 DIC. 2014 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012

DIVAPAN 51

SOLUZIONE FUMIGANTE PER LA DISINFEZIONE DEL TERRENO PER USO PROFESSIONALE

DIVAPAN 51

COMPOSIZIONE:

Metam sodio	g 42,1 (= 510 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100

CORROSIVO PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:

Nocivo per ingestione - A contatto con acidi libera gas tossico - Provoca ustioni - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

TAMINCO ITALIA S.r.l.

Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano

Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano Tel.: 0267160111

Officina di produzione:

TAMINCO bvba Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio)

BALCHEM ITALIA S.r.l. – Via del Porto, SNC – 28040 Marano Ticino (NO)

Registrazione del Ministero della Salute n° 12981 del 18/01/2006

Contenuto netto: Partita n. ....

litri 20 – 25 – 50 – 60 – 120 – 210[1] – 1000[1]

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Caratteristiche

DIVAPAN 51 è un disinfestante ad azione fumigante che deve le sue proprietà fungicide erbicide e nematocide al gas (MITC – metilisotiocianato) che si produce nel terreno dalla sua decomposizione.

DIVAPAN 51 è efficace nei confronti dei principali funghi del terreno (quali Rhizoctonia, Fusarium, Phytophtora, Verticillium, Sclerotinia, Pythium) responsabili delle varie forme di Marciumi. È inoltre attivo verso le forme libere di nematodi, degli insetti terricoli e dei germinelli, tuberi e rizomi delle erbe infestanti.

Si utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto delle colture.

Dosi e modalità d'impiego

Effettuare la distribuzione del prodotto su terreno finemente lavorato, sufficientemente umido e con una temperatura compresa tra i 10 e i 32°C. L'eventuale torba e letame deve essere interrata un mese prima del trattamento.

Trattamenti in pieno campo: impiegare DIVAPAN 51 tramite iniezione nel terreno con apposite macchine fumigatrici;

Trattamenti in serra: distribuire DIVAPAN 51 con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.

Dosi: utilizzare 300 l/ha DIVAPAN 51 per i trattamenti in campo aperto e 700-1200 l/ha per i trattamenti in serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 1500 l/ha quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi.

Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.

Dopo il trattamento: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità.

Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile fare il "Test del Crescione"

Compatibilità: Usare il prodotto da solo.

Avvertenze: Non rientrare nelle zone trattate prima di 15 giorni. In caso di sversamento in ambiente chiuso, dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi e la pelle.

Fitotossicità

Non applicare il prodotto ad una distanza inferiore a un metro dalle colture limitrofe. I vapori di DIVAPAN 51 sono tossici verso tutte le specie coltivate; è pertanto necessario rispettare il periodo di attesa indicato prima della messa a dimora delle colture.

Rischi di nocività

Il prodotto è nocivo per gli animali domestici ed il bestiame. Nocivo per la fauna selvatica. Tossico per le api e gli insetti utili. Tossico per i nematodi.

FARE TRASCORRERE 20-30 GIORNI TRA IL TRATTAMENTO E LA SEMINA O IL TRAPIANTO

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

Non applicare con mezzi aerei

Da non vendersi sfuso

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua

Operare in assenza di vento

Il contenitore non può essere riutilizzato

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

[1]-Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto

Etichetta autorizzata con D.D. del 17 DIC. 2014

DIVAPAN 51

SOLUZIONE FUMIGANTE PER LA DISINFEZIONE DEL TERRENO
PER USO PROFESSIONALE

DIVAPAN 51

COMPOSIZIONE:

Metam sodio	g 42,1 (= 510 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100

PERICOLO

Indicazioni di pericolo

H302 - Nocivo se ingerito; **H332** - Nocivo se inalato; **H314** - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari; **H317** – Può provocare una reazione allergica cutanea **H351** - Sospettato di provocare il cancro; **H361** - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto **H410** - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; **EUH401** - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso; **EUH031** - A contatto con acidi libera gas tossici.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P210 - Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; **P280** - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso; **P301 + P330 + P331** - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito; **P303 + P361 + P353** - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia; **P305 + P351 + P338** - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; **P308 + P313** - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico

TAMINCO ITALIA S.r.l.

Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano
Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano Tel.: 0267160111

Officina di produzione:
TAMINCO bvba Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio)
BALCHEM ITALIA S.r.l. – Via del Porto, SNC – 28040 Marano Ticino (NO)

Registrazione del Ministero della Salute n° 12981 del 18/01/2006

Contenuto netto: Partita n. ....
litri 20 – 25 – 50 – 60 – 120 – 210[1] – 1000[1]

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Caratteristiche

DIVAPAN 51 è un disinfestante ad azione fumigante che deve le sue proprietà fungicide erbicide e nematocide al gas (MITC – metilisotiocianato) che si produce nel terreno dalla sua decomposizione. DIVAPAN 51 è efficace nei confronti dei principali funghi del terreno (quali Rhizoctonia, Fusarium, Phytophtora, Verticillium, Sclerotinia, Pythium) responsabili delle varie forme di Marciumi. È inoltre attivo verso le forme libere di nematodi, degli insetti terricoli e dei germinelli, tuberi e rizomi delle erbe infestanti.

Si utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto delle colture.

Dosi e modalità d'impiego

Effettuare la distribuzione del prodotto su terreno finemente lavorato, sufficientemente umido e con una temperatura compresa tra i 10 e i 32°C. L'eventuale torba e letame deve essere interrata un mese prima del trattamento.

Trattamenti in pieno campo: impiegare DIVAPAN 51 tramite iniezione nel terreno con apposite macchine fumigatrici;

Trattamenti in serra: distribuire DIVAPAN 51 con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.

Dosi: utilizzare 300 l/ha DIVAPAN 51 per i trattamenti in campo aperto e 700-1200 l/ha per i trattamenti in serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 1500 l/ha quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi.

Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.

Dopo il trattamento: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità.

Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile fare il "Test del Crescione"

Compatibilità: Usare il prodotto da solo.

Avvertenze: Non rientrare nelle zone trattate prima di 15 giorni. In caso di sversamento in ambiente chiuso, dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi e la pelle.

Fitotossicità

Non applicare il prodotto ad una distanza inferiore a un metro dalle colture limitrofe. I vapori di DIVAPAN 51 sono tossici verso tutte le specie coltivate; è pertanto necessario rispettare il periodo di attesa indicato prima della messa a dimora delle colture.

Rischi di nocività

Il prodotto è nocivo per gli animali domestici ed il bestiame. Nocivo per la fauna selvatica. Tossico per le api e gli insetti utili. Tossico per i nematodi.

FARE TRASCORRERE 20-30 GIORNI TRA IL TRATTAMENTO E LA SEMINA O IL TRAPIANTO

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

Non applicare con mezzi aerei

Da non vendersi sfuso

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua

Operare in assenza di vento

Il contenitore non può essere riutilizzato

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

[1]-Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto

Etichetta approvata con DD del 17 DIC 2014 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura privata dall'art. 7 comma 1 D.P.R. 55/2012

TAMIFUM

SOLUZIONE ACQUOSA

FUMIGANTE DEL SUOLO AD AZIONE FUNGICIDA, NEMATOCIDA, INSETTICIDA ED ERBICIDA – PER USO PROFESSIONALE

TAMIFUM

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
- Metam Potassio puro g 39,1 (500 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e per ingestione – A contatto con acidi libera gas tossico – Provoca ustioni – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare al lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CORROSIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non respirare i vapori e gli aerosoli - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico - Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) – Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione
TAMINCO ITALIA S.r.l.
Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano
Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano – Tel.: 0267160111

Officine di produzione: TAMINCO bvba - Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio)
BALCHEM italia S.r.l. – Via del Porto snc – Marano Ticino (NO)
Officina di confezionamento: OSIO GIAMPIETRO – Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione del Ministero della Salute n° 11355 del 5/06/2002

Contenuto netto: litri 20–50-100–200*-1000* Partita n. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
TAMIFUM è un efficace disinfestante/fumigante del suolo efficace nei confronti di funghi (Fusarium, Verticillium, Phytium, Phytophtora, Rizochtonia, ecc), nematodi (Meloidogyne, Pratylenchus, ecc), insetti terricoli, germinelli, tuberi e rizomi delle erbe infestanti, che deve la sua efficaciaal gas (MITC – metilisotiocianato) che si produce nel terreno dalla sua decomposizione.
Si utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto delle colture.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Per ottenere risultati ottimali seguire le seguenti indicazioni:
Prima del trattamento: interrare le sostanze organiche (torba, letame) un mese prima del trattamento; una settimana prima dell'impiego lavorare finemente e bagnare il terreno, questo consentirà una migliore diffusione del prodotto e faciliterà la germinazione delle infestanti.
Applicazione: al momento dell'applicazione il terreno dovrebbe avere una temperatura ideale di 20°C ca. e comunque non inferiore ai 14°C e non superiore ai 32°C.
Trattamenti in pieno campo: impiegare TAMIFUM tramite iniezione nel terreno con apposite macchine fumigatrici;
Trattamenti in serra: distribuire TAMIFUM con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.
Dosi: utilizzare 340 l/ha di TAMIFUM per i trattamenti in campo aperto e 800-1200 l/ha per i trattamenti in serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 2000 l/ha quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi o in caso di basse temperature.
Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso appezzamento
Dopo il trattamento: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità.
Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile fare il "Test del Crescione"

COMPATIBILITÀ Il prodotto si usa da solo.

AVVERTENZE
Non rientrare nelle zone trattate prima che siano trascorsi 15 giorni dal trattamento.
Il prodotto sviluppa gas tossico. In caso di sversamento, tenere lontano il personale non addetto e avvertire chiunque del pericolo di intossicazione; dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi e la pelle. Raccogliere il liquido fuoriuscito con sabbia o terra. Raccogliere in contenitori a tenuta stagna. Lavare l'area con piccole quantità d'acqua.
Tabellare le aree trattate con opportuni cartelli atti ad evitare che persone estranee vi accedano. Durante la manipolazione ed il trattamento indossare indumenti protettivi, guanti e stivali resistenti ad agenti chimici corrosivi; utilizzare dispositivi di protezione individuale per gli occhi. Durante le operazioni di distribuzione del prodotto, irrigazione ed arieggiamento del terreno usare un apparecchio respiratorio adatto. Non far accedere gli animali domesti alle aree trattate prima che siano trascorsi 30 giorni dal trattamento

FITOTOSSICITÀ Non applicare TAMIFUM ad una distanza inferiore ad un metro dalle colture limitrofe. I vapori del prodotto sono tossici verso tutte le colture; è necessario, pertanto, rispettare il periodo di attesa indicato prima della messa a dimora delle colture.

FAR TRASCORRERE 20-30 GIORNI TRA IL TRATTAMENTO E LA SEMINA O IL TRAPIANTO.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
*Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto

Etichetta autorizzata con D.D. del 17 DIC. 2014

TAMIFUM

SOLUZIONE ACQUOSA

FUMIGANTE DEL SUOLO AD AZIONE FUNGICIDA, NEMATOCIDA, INSETTICIDA ED ERBICIDA – PER USO PROFESSIONALE

TAMIFUM

PERICOLO

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
- Metam Potassio puro g 39,1 (500 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

Indicazioni di pericolo
H302 - Nocivo se ingerito; **H332** - Nocivo se inalato; **H314** - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari; **H351** - Sospettato di provocare il cancro se inalato; **H361** - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto; **H410** - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; **EUH031** - A contatto con acidi libera gas tossici; **EUH401** - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di prudenza
P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso; **P280** - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso; **P301 + P330 + P331** - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito; **P303 + P361 + P353** - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti; gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia; **P305 + P351 + P338** - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; **P308 + P313** - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

Titolare della registrazione
TAMINCO ITALIA S.r.l.
Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano
Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano – Tel.: 0267160111

Officine di produzione: TAMINCO bvba - Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio)
BALCHEM italia S.r.l. – Via del Porto snc – Marano Ticino (NO)
Officina di confezionamento: OSIO GIAMPIETRO – Fornovo S. Giovanni (BG)
Registrazione del Ministero della Salute n° 11355 del 5/06/2002

Contenuto netto: litri 20–50-100–200*-1000* **Partita n. ....**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
TAMIFUM è un efficace disinfestante/fumigante del suolo efficace nei confronti di funghi (Fusarium, Verticillium, Phytium, Phytophtora, Rizochtonia, ecc), nematodi (Meloidogyne, Pratylenchus, ecc), insetti terricoli, germinelli, tuberi e rizomi delle erbe infestanti, che deve la sua efficaciaal gas (MITC – metilisotiocianato) che si produce nel terreno dalla sua decomposizione.
Si utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto delle colture.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Per ottenere risultati ottimali seguire le seguenti indicazioni:
Prima del trattamento: interrare le sostanze organiche (torba, letame) un mese prima del trattamento; una settimana prima dell'impiego lavorare finemente e bagnare il terreno, questo consentirà una migliore diffusione del prodotto e faciliterà la germinazione delle infestanti.
Applicazione: al momento dell'applicazione il terreno dovrebbe avere una temperatura ideale di 20°C ca. e comunque non inferiore ai 14°C e non superiore ai 32°C.
Trattamenti in pieno campo: impiegare TAMIFUM tramite iniezione nel terreno con apposite macchine fumigatrici;
Trattamenti in serra: distribuire TAMIFUM con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.
Dosi: utilizzare 340 l/ha di TAMIFUM per i trattamenti in campo aperto e 800-1200 l/ha per i trattamenti in serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 2000 l/ha quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi o in caso di basse temperature.
Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso appezzamento
Dopo il trattamento: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità.
Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile fare il "Test del Crescione"

COMPATIBILITÀ Il prodotto si usa da solo.

AVVERTENZE
Non rientrare nelle zone trattate prima che siano trascorsi 15 giorni dal trattamento.
Il prodotto sviluppa gas tossico. In caso di sversamento, tenere lontano il personale non addetto e avvertire chiunque del pericolo di intossicazione; dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi e la pelle. Raccogliere il liquido fuoriuscito con sabbia o terra. Raccogliere in contenitori a tenuta stagna. Lavare l'area con piccole quantità d'acqua.
Tabellare le aree trattate con opportuni cartelli atti ad evitare che persone estranee vi accedano. Durante la manipolazione ed il trattamento indossare indumenti protettivi, guanti e stivali resistenti ad agenti chimici corrosivi; utilizzare dispositivi di protezione individuale per gli occhi. Durante le operazioni di distribuzione del prodotto, irrigazione ed arieggiamento del terreno usare un apparecchio respiratorio adatto. Non far accedere gli animali domesti alle aree trattate prima che siano trascorsi 30 giorni dal trattamento
FITOTOSSICITÀ Non applicare TAMIFUM ad una distanza inferiore ad un metro dalle colture limitrofe. I vapori del prodotto sono tossici verso tutte le colture; è necessario, pertanto, rispettare il periodo di attesa indicato prima della messa a dimora delle colture.

FAR TRASCORRERE 20-30 GIORNI TRA IL TRATTAMENTO E LA SEMINA O IL TRAPIANTO

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
*Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto

Etichetta approvata con DD del 17 DIC. 2014 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1 D.P.R. n. 55/2012

TAMIFUM FORTE

FUMIGANTE DEL TERRENO AD AZIONE FUNGICIDA, NEMATOCIDA, INSETTICIDA ED ERBICIDA – PER USO PROFESSIONALE

- SOLUZIONE ACQUOSA -

TAMIFUM FORTE

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
- Metam Potassio puro g 54 (690 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e per ingestione – A contatto con acidi libera gas tossico – Provoca ustioni – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare al lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non respirare i vapori e gli aerosoli - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico - Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) – Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione
TAMINCO ITALIA S.r.l.
Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano
Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano – Tel.: 0267160111
Officine di produzione:TAMINCO bvba - Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio)
OSIO GIAMPIETRO - Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione del Ministero della Salute n° 12750 del 16/06/2008

Contenuto netto: l 20 - l 50-100–110-200[1]- 210[1]-220[1] -1000[1] **Partita n.** ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; Apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
TAMIFUM FORTE è un disinfestante ad azione fumigante che deve le sue proprietà fungicide erbicide e nematocide al gas (MITC – metilisotiocianato) che si produce nel terreno dalla sua decomposizione. Interviene efficacemente contro funghi (*Fusarium, Verticillium, Phytium, Phytophtora, Rizochtonia*, ecc), nematodi (*Meloidogyne, Pratylenchus*, ecc), insetti terricoli, germinelli, tuberi e rizomi delle erbe infestanti. Si utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto delle colture.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Per ottenere risultati ottimali seguire le seguenti indicazioni:

Prima del trattamento: interrare le sostanze organiche (torba, letame) un mese prima del trattamento; una settimana prima dell'impiego lavorare finemente e bagnare il terreno, questo consentirà una migliore diffusione del prodotto e faciliterà la germinazione delle infestanti.
Applicazione: al momento dell'applicazione il terreno dovrebbe avere una temperatura ideale di 20°C ca. e comunque non inferiore ai 14°C e non superiore ai 32°C.
Trattamenti in pieno campo: impiegare TAMIFUM FORTE tramite iniezione nel terreno con apposite macchine fumigatrici;
Trattamenti in serra: distribuire TAMIFUM FORTE con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.
Dosi: utilizzare 250 l/ha di TAMIFUM FORTE per i trattamenti in campo aperto e 600-900 l/ha per i trattamenti in serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 1500 l/ha quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi o in caso di basse temperature.
Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.
Dopo il trattamento: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità.
Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile fare il "Test del Crescione"

COMPATIBILITÀ Il prodotto si usa da solo.

AVVERTENZE
Non rientrare nelle zone trattate prima che siano trascorsi 15 giorni dal trattamento.
Il prodotto sviluppa gas tossico. In caso di versamento, tenere lontano il personale non addetto e avvertire chiunque del pericolo di intossicazione; dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi e la pelle. Raccogliere il liquido fuoriuscito con sabbia o terra. Raccogliere in contenitori a tenuta stagna. Lavare l'area con piccole quantità d'acqua.
Tabellare le aree trattate con opportuni cartelli atti ad evitare che persone estranee vi accedano. Durante la manipolazione ed il trattamento indossare indumenti protettivi, guanti e stivali resistenti ad agenti chimici corrosivi; utilizzare dispositivi di protezione individuale per gli occhi. Durante le operazioni di distribuzione del prodotto, irrigazione ed arieggiamento del terreno usare un apparecchio respiratorio adatto. Non far accedere gli animali domestici alle aree trattate prima che siano trascorsi 30 giorni dal trattamento

FITOTOSSICITÀ Non applicare **TAMIFUM FORTE** ad una distanza inferiore ad un metro dalle colture limitrofe. I vapori del prodotto sono tossici verso tutte le colture; è necessario, pertanto, rispettare il periodo di attesa indicato prima della messa a dimora delle colture.

FAR TRASCORRERE 20-30 GIORNI TRA IL TRATTAMENTO E LA SEMINA O IL TRAPIANTO

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

[1] **Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto**

Etichetta autorizzata con D.D. del 17 DIC. 2014

TAMIFUM FORTE

FUMIGANTE DEL TERRENO AD AZIONE FUNGICIDA, NEMATOCIDA, INSETTICIDA ED ERBICIDA – PER USO PROFESSIONALE

- SOLUZIONE ACQUOSA -

TAMIFUM FORTE

PERICOLO

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
- Metam Potassio puro g 54 (690 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

Indicazioni di pericolo
H302 - Nocivo se ingerito; **H332** - Nocivo se inalato; **H314** - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari; **H351** - Sospettato di provocare il cancro se inalato; **H361** - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto; **H410** - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; **EUH031** - A contatto con acidi libera gas tossici; **EUH401** - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di prudenza
P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso; **P280** - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso; **P301 + P330 + P331** - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito; **P303 + P361 + P353** - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti; gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia; **P305 + P351 + P338** - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; **P308 + P313** - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

Titolare della registrazione
TAMINCO ITALIA S.r.l.
Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano
Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano – Tel.: 0267160111
Officine di produzione: TAMINCO bvba - Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio)
OSIO GIAMPIETRO - Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione del Ministero della Salute n° 12750 del 16/06/2008

Contenuto netto: l 20 - l 50-100–110-200[1]- 210[1]-220[1] -1000[1] **Partita n.** ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; Apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
TAMIFUM FORTE è un disinfestante ad azione fumigante che deve le sue proprietà fungicide erbicide e nematocide al gas (MITC – metilisotiocianato) che si produce nel terreno dalla sua decomposizione. Interviene efficacemente contro funghi (*Fusarium, Verticillium, Phytium, Phytophtora, Rizochtonia*, ecc), nematodi (*Meloidogyne, Pratylenchus*, ecc), insetti terricoli, germinelli, tuberi e rizomi delle erbe infestanti. Si utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto delle colture.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Per ottenere risultati ottimali seguire le seguenti indicazioni:

Prima del trattamento: interrare le sostanze organiche (torba, letame) un mese prima del trattamento; una settimana prima dell'impiego lavorare finemente e bagnare il terreno, questo consentirà una migliore diffusione del prodotto e faciliterà la germinazione delle infestanti.
Applicazione: al momento dell'applicazione il terreno dovrebbe avere una temperatura ideale di 20°C ca. e comunque non inferiore ai 14°C e non superiore ai 32°C.
Trattamenti in pieno campo: impiegare TAMIFUM FORTE tramite iniezione nel terreno con apposite macchine fumigatrici;
Trattamenti in serra: distribuire TAMIFUM FORTE con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.
Dosi: utilizzare 250 l/ha di TAMIFUM FORTE per i trattamenti in campo aperto e 600-900 l/ha per i trattamenti in serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 1500 l/ha quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi o in caso di basse temperature.
Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.
Dopo il trattamento: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità.
Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile fare il "Test del Crescione"

COMPATIBILITÀ Il prodotto si usa da solo.
AVVERTENZE
Non rientrare nelle zone trattate prima che siano trascorsi 15 giorni dal trattamento.
Il prodotto sviluppa gas tossico. In caso di versamento, tenere lontano il personale non addetto e avvertire chiunque del pericolo di intossicazione; dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi e la pelle. Raccogliere il liquido fuoriuscito con sabbia o terra. Raccogliere in contenitori a tenuta stagna. Lavare l'area con piccole quantità d'acqua.
Tabellare le aree trattate con opportuni cartelli atti ad evitare che persone estranee vi accedano. Durante la manipolazione ed il trattamento indossare indumenti protettivi, guanti e stivali resistenti ad agenti chimici corrosivi; utilizzare dispositivi di protezione individuale per gli occhi. Durante le operazioni di distribuzione del prodotto, irrigazione ed arieggiamento del terreno usare un apparecchio respiratorio adatto. Non far accedere gli animali domestici alle aree trattate prima che siano trascorsi 30 giorni dal trattamento

FITOTOSSICITÀ Non applicare **TAMIFUM FORTE** ad una distanza inferiore ad un metro dalle colture limitrofe. I vapori del prodotto sono tossici verso tutte le colture; è necessario, pertanto, rispettare il periodo di attesa indicato prima della messa a dimora delle colture.

FAR TRASCORRERE 20-30 GIORNI TRA IL TRATTAMENTO E LA SEMINA O IL TRAPIANTO

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
[1] Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto

Etichetta approvata con DD del 17 DIC. 2014 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012.

15A00458

DECRETO 8 gennaio 2015.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella IV delle sostanze etizolam e meprobamato e nella Tabella dei medicinali, Sezione D, dei medicinali ad uso parenterale a base di lormetazepam.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;

Viste in particolare:

le tabelle I, II, III e IV che indicano le sostanze con forte potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e dipendenza;

la tabella dei medicinali, suddivisa in cinque sezioni, che indica le sostanze che hanno attività farmacologica e sono pertanto usate in terapia, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al citato articolo 14 del testo unico;

Considerato che, a seguito delle modifiche apportate al testo unico dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, le sostanze etizolam e meprobamato, risultano incluse unicamente nella tabella dei medicinali, allegata al medesimo testo unico;

Ritenuto necessario procedere all'inclusione di dette sostanze anche nella tabella IV del testo unico, secondo i previsti criteri di cui all'articolo 14 del testo unico, in quanto per le stesse risultano accertati pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota prot. n. 33481 del 14 ottobre 2014, favorevole all'inserimento nella tabella IV del testo unico delle sostanze etizolam e meprobamato;

Vista la nota del 25 giugno 2014 con cui l'Agenzia italiana del farmaco ha chiesto al Ministero della salute l'aggiornamento della tabella dei medicinali a seguito del rilascio della prima autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale a uso parenterale a base di lormetazepam;

Tenuto conto che i criteri per la formazione della tabella dei medicinali di cui al citato articolo 14 del testo unico prevedono che i medicinali a uso parenterale a base di benzodiazepine siano inclusi nella sezione D di detta tabella;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità, comunicato con nota prot. n. 33842 del 14 ottobre 2014, favorevole all'inserimento nella tabella dei medicinali, sezione D, del testo unico dei medicinali a uso parenterale a base di lormetazepam;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta dell'11 novembre 2014, favorevole all'inserimento nella tabella IV, del testo unico delle sostanze etizolam e meprobamato e all'inserimento nella tabella dei medicinali, sezione D, dello stesso testo unico dei medicinali a uso parenterale a base di lormetazepam;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella IV, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

Etizolam

Meprobamato

2. Nella tabella dei medicinali, sezione D, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserita nella sezione "Composizioni per uso parenterali contenenti", secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:

Lormetazepam

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2015

Il Ministro: LORENZIN

15A00571

DECRETO 19 gennaio 2015.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Novella», in comune di Salò, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 2 settembre 2014 - integrata con successive note del 18 e del 29 settembre 2014 - con la quale la Società Tavina S.p.A. con sede in Salò (Brescia), via S. Francesco d'Assisi n. 6, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Novella" che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria sita nel territorio del Comune di Salò (Brescia) al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
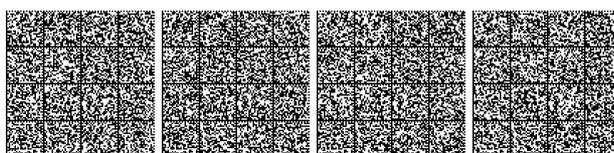
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 16 dicembre 2014;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata "Novella" che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria sita nel territorio del Comune di Salò (Brescia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 19 gennaio 2015

Il direttore generale: GUERRA

15A00519

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 dicembre 2014.

Rettifica del decreto 10 ottobre 2011 recante variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie ortive iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096";

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "nonne generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma l;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a nonna dell'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 D.P.R. del 14 febbraio del 2012, n. 41;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del DPCM n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Visto il decreto ministeriale n. 21408 del 10 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2011, con il quale la responsabilità della conservazione in purezza di varietà appartenenti alle società "Peotec s.r.l.", "Peotec Seeds s.r.l.", "Petoseed Co. Inc." e "Seminis Vegetable Seeds Italia s.r.l." è stata trasferita alla società "Monsanto Agricoltura Italia S.p.A";

Considerato che con nota Mipaaf n. 17864 del 10-08-2011 era stata richiesta la variazione del responsabile della conservazione in purezza anche per la varietà di zucchino denominata Giano, codice SIAN 2436 e che la stessa, erronearnente, non è stata indicata nel decreto ministeriale n. 21408 del 10 ottobre 2011 sopracitato;

Ritenuta pertanto la necessità di modificare il citato decreto ministeriale n. 214 del 10 ottobre 2011 e in particolare la tabella di cui all'articolo unico;

Decreta:

Articolo unico

Alla tabella di cui all'articolo unico del decreto ministeriale n. 21408 del 10 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2011, è inserita la modifica di seguito elencata:

Specie	Varietà	Codice SIAN	Decreto di iscrizione/ rinnovo	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
Zucchino	Giano	2436	10/02/2011 (N. 3140) - *G.U.* N. 52 del 04/03/2011	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

15A00464

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 dicembre 2014.

Emissione, nell'anno 2015, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «il Senso civico» dedicato allo spirito di coesione nazionale nelle emergenze, in occasione del centenario del terremoto della Marsica, nel valore di euro 0,80.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/Cons del 19 dicembre 2013, art. 3;

Tenuto conto che, con decorrenza 1 dicembre 2014, sono variati i prezzi dei servizi rientranti nel servizio universale;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014) recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante "Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante "Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre

2001), recante "Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica "il Senso civico";

Visto il decreto interministeriale 10 dicembre 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2015 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2015, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Senso civico" dedicato allo spirito di coesione nazionale nelle emergenze, in occasione del centenario del terremoto della Marsica;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 4 dicembre 2014;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. 65151 del 18 dicembre 2014;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2015, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Senso civico" dedicato allo spirito di coesione nazionale nelle emergenze, in occasione del centenario del terremoto della Marsica, nel valore di € 0,80.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 30 x 40; formato tracciatura: mm 37 x 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Luca Vangelli; tiratura: un milione e seicentomila francobolli. Foglio: quarantacinque esemplari, valore "€ 36,00".

La vignetta raffigura, entro un ideale fotomontaggio, due diverse prospettive della chiesa di San Bartolomeo di Avezzano, rispettivamente prima e dopo il sisma che il 13 gennaio 1915 colpì la Marsica in Abruzzo. Completano il francobollo le leggende "SPIRITO DI COESIONE NAZIONALE NELLE EMERGENZE", e "1915 – TERREMOTO DELLA MARSICA", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,80".

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2014

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

15A00461

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 19 gennaio 2015.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Simponi» (golimumab), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 20/2015).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale SIMPONI (golimumab) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 19 settembre 2013 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/546/005 100 mg soluzione per iniezione in penna pre-riempita (vetro) 1 ml - uso sottocutaneo - 1 penna pre-riempita;

EU/1/09/546/007 100 mg soluzione per iniezione in siringa pre-riempita (vetro) 1 ml - uso sottocutaneo - 1 siringa pre-riempita.

Titolare A.I.C.: Janssen Biologics B.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Janssen Biologics B.V. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 21 luglio 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29 settembre 2014;

Vista la deliberazione n. 40 in data 6 novembre 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC

Alla specialità medicinale SIMPONI (golimumab) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

100 mg soluzione per iniezione in penna pre-riempita (vetro) 1 ml - uso sottocutaneo - 1 penna pre-riempita;

A.I.C. n. 039541053/E (in base 10) 15QQ9X (in base 32).

Confezione:

100 mg soluzione per iniezione in siringa pre-riempita (vetro) 1 ml - uso sottocutaneo - 1 siringa pre-riempita;

A.I.C. n. 039541077/E (in base 10) 15QQBP (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

Artrite reumatoide (AR):

«Simponi», in associazione con metotrexato (MTX), è indicato per:

il trattamento dell'artrite reumatoide in fase attiva di grado da moderato a grave, in pazienti adulti, quando la risposta ai farmaci anti-reumatici che modificano la malattia (DMARD Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drug), incluso MTX, sia stata inadeguata;

il trattamento dell'artrite reumatoide grave, attiva e progressiva negli adulti non precedentemente trattati con MTX.

«Simponi», in associazione con MTX, ha dimostrato di ridurre il tasso di progressione del danno articolare misurato tramite raggi X e di migliorare la funzionalità fisica.

Artrite psoriasica (AP):

«Simponi», singolarmente o in associazione con metotrexato (MTX), è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica in fase attiva e progressiva, negli adulti, qualora sia stata inadeguata la risposta a precedenti trattamenti DMARD. «Simponi» ha dimostrato di ridurre il tasso di progressione del danno articolare periferico, misurato con i raggi X in pazienti con sottotipi di malattia poliarticolare simmetrica e di migliorare la funzionalità fisica.

Spondilite anchilosante (SA):

«Simponi» è indicato per il trattamento della spondilite anchilosante grave in fase attiva, negli adulti che non hanno risposto in modo adeguato alle terapie convenzionali.

Colite ulcerosa (CU):

«Simponi» è indicato per il trattamento della colite ulcerosa in fase attiva di grado da moderato a grave, in pazienti adulti che non hanno risposto in modo adeguato alla terapia convenzionale inclusi corticosteroidi e 6-mercaptopurina (6-MP) o azatioprina (AZA), o che risultano intolleranti o per cui esista una controindicazione medica a queste terapie.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale SIMPONI (golimumab) è classificata come segue:

Confezione:

100 mg soluzione per iniezione in penna pre-riempita (vetro) 1 ml - uso sottocutaneo - 1 penna pre-riempita;

A.I.C. n. 039541053/E (in base 10) 15QQ9X (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1157,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1909,51.
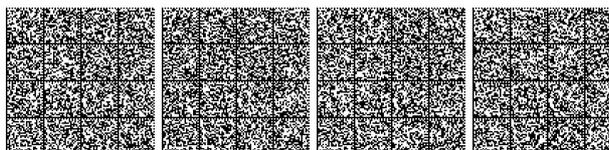
Confezione:

100 mg soluzione per iniezione in siringa pre-riempita (vetro) 1 ml - uso sottocutaneo - 1 siringa pre-riempita;

A.I.C. n. 039541077/E (in base 10) 15QQBP (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1157,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1909,51.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle Strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Payment by results come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SIMPONI (golimumab) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL):

per le indicazioni terapeutiche Artrite reumatoide (AR), Artrite psoriasica (AP), Spondilite anchilosante (SA): reumatologo;

per l'indicazione terapeutica Colite ulcerosa (CU): internista, gastroenterologo.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 gennaio 2015

Il direttore generale: PANI

15A00520

DETERMINA 19 gennaio 2015.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Simponi» (golimumab). (Determina n. 19/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Janssen Biologics B.V. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 21 luglio 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29 settembre 2014;

Vista la deliberazione n. 40 in data 6 novembre 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche:

Colite ulcerosa (CU):

«Simponi» è indicato per il trattamento della colite ulcerosa in fase attiva di grado da moderato a grave, in pazienti adulti che non hanno risposto in modo adeguato alla terapia convenzionale inclusi corticosteroidi e 6-mercaptopurina (6-MP) o azatioprina (AZA), o che risultano intolleranti o per cui esista una controindicazione medica a queste terapie.

del medicinale SIMPONI (golimumab) sono rimborsate come segue:

Confezione:

«50 mg - soluzione per iniezione in penna pre-riempita - uso sottocutaneo - penna pre-riempita (vetro) - 0,5 ml» 1 penna pre-riempita;

A.I.C. n. 039541014/E (in base 10) 15QQ8Q (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1157,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1909,51.

Confezione:

«50 mg - soluzione per iniezione in siringa pre-riempita - uso sottocutaneo - siringa pre-riempita (vetro) - 0,5 ml» 1 siringa pre-riempita;

A.I.C. n. 039541038/E (in base 10) 15QQ9G (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1157,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1909,51.

Sconto obbligatorio alle Strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Payment by results come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, le prescrizioni, relative unicamente alle indicazioni rimborsate dal Servizio sanitario nazionale attraverso la presente determinazione, dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SIMPONI (golimumab) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL):

per le indicazioni terapeutiche Artrite reumatoide (AR), Artrite psoriasica (AP), Spondilite anchilosante (SA): reumatologo;

per l'indicazione terapeutica Colite ulcerosa (CU): internista, gastroenterologo.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 gennaio 2015

Il direttore generale: PANI

15A00523

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DETERMINA 8 gennaio 2015.

Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-*bis* e dell'art. 46, comma 1-*ter* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di codice degli appalti. (Determina n. 1).

Premessa.

Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, ha modificato con l'art. 39, rubricato «Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici», gli articoli 38 e 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito Codice), che riguardano — rispettivamente — i requisiti di ordine generale occorrenti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici e i documenti e le informazioni complementari nonché la tassatività delle cause di esclusione.

La disposizione dell'art. 39 è collocata nel titolo IV del decreto-legge n. 90/2014, che riguarda le «Misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico».

Tale collocazione deve essere tenuta in considerazione ai fini dell'esatta individuazione della sua portata espansiva, in un'ottica di deflazione del contenzioso amministrativo in materia di appalti pubblici, di cui una parte alquanto rilevante riguarda la fase di ammissione ed esclusione dalla gara (spesso per questioni di carattere puramente formale) ovvero contestazioni, da parte di alcuni concorrenti, in ordine all'ammissione di altri.

Per effetto di tale novella legislativa, è stato inserito nell'art. 38 del Codice, il nuovo comma 2-*bis*, ai sensi del quale «la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte».

Nell'art. 46 del Codice è stato, invece, inserito il comma 1-*ter* a tenore del quale «le disposizioni di cui all'art. 38, comma 2-*bis*, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara».

Le predette disposizioni, ai sensi del citato art. 39 del decreto-legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, si applicano alle sole procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Le norme sopra riportate sono finalizzate a superare le incertezze interpretative ed applicative del combinato disposto degli articoli 38 e 46 del Codice (oggetto di orientamenti giurisprudenziali non univoci, come si illustrerà in seguito) mediante la procedimentalizzazione del soccorso istruttorio (che diventa doveroso per ogni ipotesi di omissione o di irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni rese in gara) e la configurazione dell'esclusione dalla gara come sanzione unicamente legittimata dall'omessa produzione, integrazione, regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni carenti, entro il termine assegnato dalla stazione appaltante (e non più da carenze originarie) (in tal senso, Ad. Pl. Cons. St. n. 16 del 30 luglio 2014).

Tuttavia la formulazione delle disposizioni in esame necessita di chiarimenti — con particolare riferimento all'individuazione delle fattispecie ascrivibili alla «mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive» ed alle «irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili» di cui all'art. 38, comma 2-*bis* — e di coordinamento normativo, avendo riguardo all'impatto della novella normativa sulle cause tassative di esclusione, così come previste dalla normativa previgente — non modificata dalla nuova norma — e specificate nella determinazione dell'Autorità n. 4 del 10 ottobre 2012, integrata e modificata dalla presente per le parti incompatibili (alla luce della nuova disciplina sul soccorso istruttorio e delle indicazioni al riguardo fornite con il presente atto).

Le difficoltà esegetiche connesse alla qualificazione come essenziali o meno delle irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, nonché all'individuazione delle dichiarazioni non indispensabili, si riflettono, infatti, sia sulla correttezza dei provvedimenti che la stazione
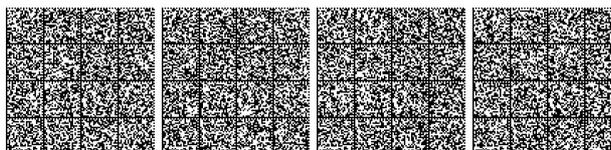
appaltante dovrà assumere in gara, in ordine alla possibilità per il concorrente di regolarizzare le stesse nonché di evitare o meno l'applicazione della sanzione pecuniaria prescritta dall'art. 38, comma 2-*bis*, sia sulla corretta individuazione di tutte quelle cause tassative di esclusione strettamente connesse al contenuto dell'offerta ovvero alla segretezza della stessa, in presenza delle quali, in ossequio al principio di parità di trattamento e di perentorietà del termine di presentazione dell'offerta, non si ritiene possa essere ammessa alcuna integrazione e/o regolarizzazione.

Ciò tenendo conto, peraltro, che la nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato dalla *lex specialis* di gara, quale termine perentorio per la presentazione dell'offerta o della domanda.

Sotto tutti i profili sopra indicati, si rende, pertanto, necessario — nei termini che seguono — un intervento dell'Autorità volto a dirimere i dubbi interpretativi delle norme in esame al fine di orientare, in tale ambito, il comportamento degli operatori del settore.

*1. Oneri dichiarativi e nuovo comma 2-*bis *dell'art. 38 del Codice.*

Come noto, l'art. 38, comma 1, del Codice dispone che non possono partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti che si trovano in una delle situazioni indicate nelle lettere da *a)* a m-*quater*) della stessa disposizione.

Tali requisiti (come sottolineato dall'Autorità nella determinazione n. 1/2010) devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla gara al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte o della domanda di partecipazione nel caso di procedure ristrette e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto. Nel caso di subappalto, momento saliente è quello del rilascio dell'autorizzazione.

Il principio espresso dall'art. 38 del Codice, secondo il quale la partecipazione alle gare pubbliche richiede, in capo ai partecipanti, il possesso di inderogabili requisiti di moralità, rappresenta un principio di carattere generale. Si tratta, infatti, di un fondamentale principio di ordine pubblico economico che soddisfa l'esigenza che il soggetto che contrae con l'amministrazione sia affidabile e, quindi, in possesso dei requisiti di ordine generale e di moralità che la norma tipizza (*cfr.* Cons. St., sez. VI, 21 maggio 2013, n. 2725).

Ai fini della dimostrazione di tali inderogabili requisiti di partecipazione, il comma 2 dell'art. 38, consente all'operatore economico di produrre in gara una dichiarazione sostitutiva, stante quanto previsto dall'art. 77-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Conseguentemente, le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, effettuano la verifica del possesso dei requisiti richiesti dall'art. 38 e dichiarati dagli operatori economici in autocertificazione, acquisendo «d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti».

Ciascun operatore economico partecipante ha, quindi, l'onere di dichiarare tutte le situazioni e/o circostanze potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale espressamente previsti dalla norma.

Al fine di chiarire la portata di tale onere dichiarativo sono intervenute, con numerose pronunce, sia l'Autorità sia la giurisprudenza amministrativa, ancorché con indirizzo non univoco.

In particolare — con riferimento al testo dell'art. 38 precedente alle modifiche normative in esame — l'Autorità ha chiarito che oltre all'ipotesi di falsità, anche l'omissione o l'incompletezza delle dichiarazioni previste in tale disposizione normativa costituivano motivo di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica, anche in assenza di una espressa previsione del bando di gara (da ultimo, parere di precontenzioso n. 144 del 20 giugno 2014).

La giurisprudenza amministrativa, secondo un'interpretazione sostanzialistica della norma in esame, che valorizza una lettura teleologica della stessa, ha invece affermato che il primo comma dell'art. 38 del Codice prevede l'esclusione dalla gara in presenza del dato sostanziale del mancato possesso dei prescritti requisiti. Pertanto, solo l'insussistenza in concreto delle cause di esclusione previste dall'art. 38 citato, comporterebbe *ope legis* il predetto effetto espulsivo. Effetto che, del resto, l'art. 45 della direttiva 2004/18/CE contempla solo nell'ipotesi di grave colpevolezza e di false dichiarazioni nel fornire informazioni, non ravvisabile nel caso in cui il concorrente non consegua alcun vantaggio in termini competitivi, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti (sulla tesi sostanzialistica, Cons. St., sez. III, 6 febbraio 2014, n. 583; sez. V, 9 dicembre 2013, n. 5883).

Il giudice amministrativo ha però espresso anche avviso di segno contrario, affermando come nelle procedure ad evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni fosse già di per sé un valore da perseguire in conformità al principio di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità (nel quale si inquadrano le esigenze di ordinato svolgimento della gara e di trasparenza), in quanto consente la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla gara; pertanto, una dichiarazione inaffidabile (perché falsa o incompleta) doveva considerarsi di per se stessa lesiva degli interessi tutelati dalla norma, a prescindere dal fatto che l'impresa meritasse «sostanzialmente» di partecipare alla gara (Cons. St., sez. III, 16 marzo 2012 n. 1471, in tal senso anche la più recente sent. Cons. St., sez. III, 24 giugno 2014, n. 3198).

In altri termini, perfino in assenza di espressa comminatoria nella *lex specialis* di gara — stante l'eterointegrazione della disposizione di legge *de qua* per l'evidente natura di ordine pubblico che la sorregge — l'inosservanza dell'obbligo di rendere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, le dovute dichiarazioni previste dall'art. 38 del Codice comportava l'esclusione del concorrente, senza che fosse consentito alla stazione appaltante disporne la regolarizzazione o l'integrazione, non trattandosi di mera irregolarità, vizio o dimenticanza di carattere puramente formale (*cfr.* Cons. St., sez. III, 14 dicembre 2011, n. 6569).
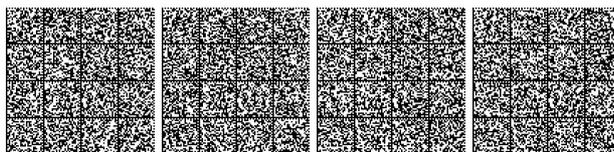
Tale dibattito giurisprudenziale deve ritenersi in parte superato, alla luce della nuova disposizione di cui al comma 2-*bis* dell'art. 38 del Codice.

La novella legislativa dispone, infatti, che in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, il concorrente è sanzionato mediante pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

La disposizione aggiunge che, nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

La nuova previsione, dunque, esclusivamente per i casi della mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, prevede l'obbligo del concorrente di pagare, in favore della stazione appaltante, la sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, e ciò, è da ritenere, solamente al fine di poter integrare e regolarizzare le relative omissioni e/o carenze.

L'esclusione del concorrente dalla gara, invece, sarà disposta dalla stazione appaltante esclusivamente a seguito dell'inutile decorso del termine assegnato ai fini della regolarizzazione (cioè senza che il concorrente integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o irregolari).

La finalità della disposizione è sicuramente quella di evitare l'esclusione dalla gara per mere carenze documentali — ivi compresa anche la mancanza assoluta delle dichiarazioni — imponendo a tal fine un'istruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni, prima della valutazione dell'ammissibilità dell'offerta o della domanda, e di autorizzare la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell'impresa concorrente, all'obbligo di integrazione documentale entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante (in tal senso, Ad. Pl. Cons. St. n. 16/2014 cit.).

Sulla base di tale disposizione, pertanto, ai fini della partecipazione alla gara, assume rilievo l'effettiva sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo ai concorrenti e non le formalità né la completezza del contenuto della dichiarazione resa a dimostrazione del possesso dei predetti requisiti.

Si conferma in tal modo l'orientamento giurisprudenziale a tenore del quale occorre dare prevalenza al dato sostanziale (la sussistenza dei requisiti) rispetto a quello formale (completezza delle autodichiarazioni rese dai concorrenti) e, dunque, l'esclusione dalla gara potrà essere disposta non più in presenza di dichiarazione incompleta, o addirittura omessa, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta della stazione appaltante ovvero non possieda, effettivamente, il requisito.

Sotto tale profilo, la novella in esame sembra finalizzata, altresì, alla deflazione del contenzioso derivante da provvedimenti di esclusione dalle gare d'appalto, per vizi formali — cui non corrisponda l'interesse sostanziale alla reale affidabilità del concorrente — sulle dichiarazioni rese dai partecipanti, con conseguente possibile riduzione dei casi di annullamento e di sospensione dei provvedimenti di aggiudicazione, ciò che, peraltro, si desume dalla collocazione dello stesso art. 39, nel Titolo IV del decreto-legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, dedicato alle «misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico», come sopra già accennato.

*1.1. Irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2-*bis* dell'art. 38 del Codice.*

La formulazione dell'art. 38, comma 2-*bis*, del Codice, non specificando alcunché in ordine al concetto di essenzialità delle predette irregolarità, né con riferimento alla non indispensabilità delle dichiarazioni carenti, lascia sostanzialmente, alle singole stazioni appaltanti, l'individuazione dei casi nei quali è consentita la produzione, l'integrazione e la regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni di cui all'art. 38, commi 1 e 2. Circostanza, questa, da cui potrebbero derivare comportamenti disomogenei, laddove si consideri che una stessa fattispecie venga trattata in maniera differente da un'amministrazione all'altra.

Ciò rende indispensabile il presente intervento regolatorio, in modo da fornire un'interpretazione della norma che consenta un'applicazione uniforme della stessa, da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore. A tal fine si osserva quanto segue.

È ragionevole ritenere che con la nozione di irregolarità essenziale il legislatore abbia voluto riferirsi ad ogni irregolarità nella redazione della dichiarazione, oltre all'omissione e all'incompletezza, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza il soggetto ed il contenuto della dichiarazione stessa, ai fini dell'individuazione dei singoli requisiti di ordine generale che devono essere posseduti dal concorrente e, in alcuni casi, per esso dai soggetti specificamente indicati dallo stesso art. 38, comma 1, del Codice.

Tale interpretazione si desume, oltre che dalla *ratio* sottesa alla norma — che, peraltro, nel prevedere una specifica sanzione pecuniaria, intende realizzare l'obiettivo di evitare che a fronte della generale sanabilità delle carenze e delle omissioni, gli operatori siano indotti a produrre dichiarazioni da cui non si evinca il reale possesso dei singoli requisiti generali e l'esatta individuazione dei soggetti che devono possederli — anche da un dato testuale della medesima, che assume maggior pregnanza da una lettura sistematica dei primi due periodi del citato comma 2-*bis*.

Infatti, nel secondo periodo della norma appena richiamata è espressamente stabilito che nei casi di irregolarità essenziale «la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere».
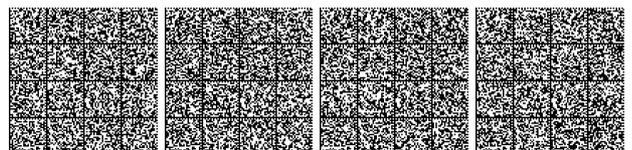
L'espresso riferimento al contenuto delle dichiarazioni ed ai soggetti che le devono prestare, rende palese l'intento del legislatore di estendere l'applicazione della norma a tutte le carenze — in termini di omissioni, incompletezze e irregolarità — riferite agli elementi ed alle dichiarazioni di cui all'art. 38 nonché agli aspetti relativi all'identificazione dei centri di imputabilità delle dichiarazioni stesse.

Per quanto attiene al contenuto occorre ribadire che le situazioni ostative ivi previste incidono tutte necessariamente sull'affidabilità professionale dell'impresa e, dunque, eventuali irregolarità nella relativa dichiarazione devono ritenersi essenziali in quanto incidenti sull'individuazione del requisito in capo all'impresa stessa (ovvero ai soggetti operanti al suo interno).

Allo stesso modo vanno ricondotte nella categoria delle irregolarità essenziali, le carenze della dichiarazione che attengono all'individuazione dei soggetti responsabili della stessa. Ci si riferisce, ad esempio, all'omessa produzione del documento di identità a corredo della dichiarazione o alla mancanza della sottoscrizione della dichiarazione stessa ovvero alla stessa mancata indicazione dei soggetti cui fanno riferimento le lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 38, laddove la stazione appaltante abbia espressamente richiesto tali indicazioni negli atti di gara e le connesse loro dichiarazioni.

La dichiarazione sostitutiva costituisce infatti fonte di responsabilità, anche penale, in conseguenza della eventuale falsità dell'atto, pertanto, le irregolarità che riguardano l'esatta individuazione del responsabile della dichiarazione, vanno sicuramente ricondotte nell'alveo della essenzialità.

In sintesi le carenze essenziali riguardano l'impossibilità di stabilire se il singolo requisito contemplato dal comma 1 dell'art. 38 sia posseduto o meno e da quali soggetti (indicati dallo stesso articolo). Ciò che si verifica nei casi in cui:

a) non sussiste dichiarazione in merito ad una specifica lettera del comma 1 dell'art. 38 del Codice;

b) la dichiarazione sussiste ma non da parte di uno dei soggetti o con riferimento ad uno dei soggetti che la norma individua come titolare del requisito;

c) la dichiarazione sussiste ma dalla medesima non si evince se il requisito sia posseduto o meno.

Ciò secondo quanto prescritto negli atti di gara ed in conformità alle modalità in essi specificamente indicate.

La stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 30 luglio 2014, n. 16, deve essere sostanzialmente riferita alla possibilità che legittimamente la stazione appaltante esiga la dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, del Codice, in forma sintetica e da parte del solo rappresentate legale dell'impresa (fermo restando l'obbligo delle dichiarazioni di cui al comma 2 dell'art. 38 del Codice). Qualora, tuttavia, la stazione appaltante richieda, nella *lex specialis* di gara, le singole dichiarazioni di cui all'art. 38, e da parte di tutti i soggetti ivi indicati, le stesse devono essere rese come richiesto negli atti di gara. Del resto la nuova disciplina del soccorso istruttorio può ritenersi implicita ammissione normativa della facoltà delle stazioni appaltanti di richiedere in modo analitico, e da parte di tutti i soggetti interessati dalla norma, le dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1 del Codice.

Un caso particolare è costituito dall'omessa indicazione delle sentenze di condanna di cui al comma 1, lettera *c)* dell'art. 38 del Codice, che devono essere dichiarate espressamente, secondo quanto prescrive il comma 2 del medesimo articolo.

Orbene, riguardo a questo specifico caso, giova evidenziare che la nuova disciplina del soccorso istruttorio mira ad evitare l'esclusione dalla gara per fatti e circostanze di carattere formale che attengono alle dichiarazioni rese.

L'omessa indicazione delle sentenze di condanna riportate dai soggetti di cui alla citata lettera *c)*, tuttavia, se avviene secondo modalità che integrino gli estremi di una dichiarazione negativa del concorrente (perché dichiara espressamente di non averne riportate, eventualmente anche contrassegnando sul modulo predisposto dalla stazione appaltante la casella relativa all'assenza delle sentenze), laddove, invece, le stesse sussistano, la fattispecie integra gli estremi del falso in gara con tutte le implicazioni in termini di non sanabilità della dichiarazione resa (perché la stessa non sarebbe semplicemente mancante ovvero carente ma non corrispondente al vero) e conseguente esclusione del concorrente dalla gara nonché segnalazione del caso all'Autorità.

Diversamente, se la dichiarazione relativa alla presenza delle sentenze di condanna è completamente omessa, ovvero se si dichiara di averne riportate senza indicarle, può essere richiesto rispettivamente di produrla o di indicare le singole sentenze riportate.

La novella in esame, infatti, non incide sulla disciplina delle false dichiarazioni in gara, che resta confermata. Pertanto ai sensi dell'art. 38, comma 1-*ter* del Codice, ove la stazione appaltante accerti che il concorrente abbia presentato una falsa dichiarazione o una falsa documentazione, si dà luogo al procedimento definito nel citato comma 1-*ter* dell'art. 38 ed alla comunicazione del caso all'Autorità per l'applicazione delle sanzioni interdittive e pecuniarie fissate nella disciplina di riferimento (art. 38, comma 1-*ter* e art. 6, comma 11, del Codice).

La disposizione in esame fa poi riferimento ad altra categoria di irregolarità, ossia la mancanza o l'incompletezza di dichiarazioni non indispensabili alle quali — come nel caso delle irregolarità non essenziali — non seguono sanzioni né obblighi di regolarizzazione da parte del concorrente.

Pur non essendovi menzione nella norma in esame, deve rilevarsi la possibilità che siano presenti irregolarità o carenze della dichiarazione che non possono considerarsi essenziali ma nel contempo non sussumibili neanche nella categoria delle non essenziali e non indispensabili, appalesandosi, invece come dichiarazioni o elementi esigibili da parte della stazione appaltante ai fini di una celere e certa verifica — in ossequio al principio di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) — dell'autodichiarazione resa dal concorrente per l'ammissione alla gara.

In tal senso viene in rilievo un tertium genus che riguarderebbe, per lo più ipotesi di completamento o chiarimento delle dichiarazioni e dei documenti presentati, in ordine ai quali deve ritenersi possibile, per la stazione appaltante attivare il soccorso istruttorio, senza irrogare alcuna sanzione pecuniaria.
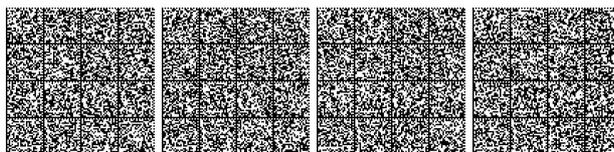
Si tratterebbe in tal caso di irregolarità non essenziali ma che tuttavia afferiscono ad elementi indispensabili se considerati sotto il profilo della celere e sicura verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo ai concorrenti, in un'ottica di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, cui devono concorrere anche i partecipanti alla gara, in ossequio ai principi di leale cooperazione, di correttezza e di buona fede, e che la stazione appaltante può, in ogni caso, richiedere ai sensi dell'art. 46, comma 1 del Codice, non modificato dalla nuova disciplina del soccorso istruttorio.

Si pensi ad esempio, alla richiesta dell'indicazione della posizione Inps, Inail, Cassa edile, ai fini della verifica della regolarità contributiva, o all'indicazione degli estremi del decreto (e del Tribunale competente) relativo all'ammissione al concordato con continuità aziendale; si pensi, inoltre, all'esatta indicazione dell'indirizzo dell'agenzia delle entrate territorialmente competente per la verifica del rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, ecc.

Tale assunto, peraltro, trova conferma nella disposizione dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sopra richiamata, secondo la quale le stazioni appaltanti effettuano la verifica del possesso dei requisiti richiesti dall'art. 38 e dichiarati dagli operatori economici in autocertificazione, acquisendo «d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti».

Sulla base di tali indicazioni, pertanto, le stazioni appaltanti procederanno — caso per caso — alla valutazione delle irregolarità essenziali e dell'indispensabilità degli elementi e delle dichiarazioni di cui all'art. 38, secondo l'illustrato procedimento di cui al nuovo comma 2-*bis* del medesimo articolo, potendo esigere, senza sanzione alcuna, il completamento o l'integrazione delle dichiarazioni rese, tramite tutte quelle informazioni utili ad una celere definizione del procedimento di verifica delle stesse autodichiarazioni rese.

1.2 Applicazione della sanzione.

Stante il tenore della disposizione di cui all'art. 38, comma 2-*bis*, secondo cui la sanzione è fissata «in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro», le stazioni appaltanti sono tenute a fissare negli atti di gara l'importo della sanzione (entro i limiti normativamente previsti), in modo da autovincolare la loro condotta a garanzia dell'imparzialità e della parità di trattamento nei confronti delle imprese concorrenti. Con specifico riferimento agli appalti suddivisi in lotti, la sanzione deve essere commisurata all'importo del lotto per cui si concorre.

La norma non contempla, invece, la possibilità di graduare la sanzione in ragione della gravità dell'irregolarità commessa o in relazione alle singole fattispecie escludenti contemplate nel comma 1 dell'art. 38 (tenuto conto, peraltro, che tali fattispecie incidono tutte sull'affidabilità morale dell'impresa), in ragione del fatto che, in ogni caso, la sanzione è correlata all'unica categoria dell'essenzialità della mancanza, incompletezza ed irregolarità.

La sanzione individuata negli atti di gara sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio; essa è correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate e deve pertanto essere considerata in maniera onnicomprensiva.

La sanzione è comminata, inoltre, esclusivamente al soggetto le cui dichiarazioni sono carenti e devono essere integrate e/o regolarizzate, anche nel caso di presentazione dell'offerta da parte di RTI (che non costituisce soggetto diverso dai concorrenti) sia esso costituendo o costituito. La sanzione deve essere comminata anche all'impresa ausiliaria (in ipotesi di avvalimento) qualora la stessa produca una dichiarazione ex art. 38 carente (dichiarazione che deve essere prodotta ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera *c)* del Codice). Ciò, si ritiene, in ragione della particolare disciplina dell'istituto, secondo cui: il concorrente soddisfa i requisiti di partecipazione mediante quelli posseduti dall'ausiliaria, quest'ultima è responsabile in solido con il primo, il concorrente è escluso dalla gara per le false dichiarazioni dell'ausiliaria (art. 49, comma 3 del Codice).

Per quanto riguarda il rapporto tra accordi quadro ed appalti specifici si evidenzia che la disciplina del soccorso istruttorio, ivi compresa l'irrogazione della sanzione, riguarda la singola procedura di gara, pertanto, se l'accordo quadro prevede un successivo rilancio competitivo, la sanzione va applicata anche alle carenze essenziali relative alle dichiarazioni dell'appalto specifico.

In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, invece, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara. Per tale ipotesi la stazione appaltante dovrà espressamente prevedere nel bando che si proceda, altresì, all'incameramento della cauzione esclusivamente nell'ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato. All'incameramento, in ogni caso, non si dovrà procedere per il caso in cui il concorrente decida semplicemente di non avvalersi del soccorso istruttorio.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 10 dicembre 2014, n. 34, infatti, fornendo una lettura evolutiva dell'art. 75 del Codice, anche alla luce della nuova disciplina del soccorso istruttorio, ha affermato la legittimità (della previsione nei bandi della «sanzione») dell'incameramento della cauzione provvisoria in caso di mancanze relative ai requisiti generali di cui all'art. 38, con riferimento a tutti i concorrenti e non al solo aggiudicatario.

Per tutti gli altri casi di mancata integrazione, a seguito di richiesta della stazione appaltante, che non dipendano da una carenza del requisito, l'amministrazione aggiudicatrice provvederà a segnalare il fatto all'Autorità che gestirà la comunicazione quale notizia utile ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *dd)* del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

L'aver previsto che la sanzione sia garantita dalla cauzione provvisoria pone tuttavia una serie di problemi applicativi.

Innanzitutto, nella procedura ristretta la cauzione provvisoria non viene presentata unitamente alla richiesta di invito, ciò è stato da taluni letto quale impedimento all'applicazione della sanzione nella procedura in questione.

Al riguardo sembra opportuno sottolineare, in primis, che la cauzione provvisoria costituisce garanzia del versamento della sanzione, non presupposto per la sua applicazione.

Inoltre, l'art. 38, comma 2-*bis*, richiama espressamente il comma 2 della stessa disposizione, il quale a sua volta fa riferimento alle dichiarazioni sostitutive prodotte dal candidato e dal concorrente.

Una lettura congiunta delle due disposizioni, conduce dunque a confermare l'applicabilità del procedimento di cui al citato art. 38, comma 2-*bis* — e dunque anche della disciplina sanzionatoria ivi contemplata — alle procedure ristrette. La sanzione infatti è correlata alla omissione o alle irregolarità negli elementi o nelle dichiarazioni resi sui requisiti di partecipazione ed è prevista per tutte le procedure di aggiudicazione contemplate nel Codice, non prevedendo la norma esclusioni o limitazioni del suo campo applicativo.

La sanzione in esame, pertanto, nelle ipotesi sopra indicate, potrà essere comminata anche nelle procedure nelle quali — almeno nella fase iniziale — non sia prevista la presentazione della garanzia provvisoria.

Altro tema connesso alla funzione di garanzia attribuita alla cauzione provvisoria è costituito dall'esatta determinazione del quantum della cauzione; al riguardo, tenuto conto dell'esigenza di non aggravare gli oneri economici connessi alla partecipazione alla procedura di gara, si ritiene che la suddetta funzione di garanzia non determini un aumento dell'importo della cauzione provvisoria. È fatto salvo, tuttavia, l'obbligo di reintegrarla qualora venisse parzialmente escussa per il pagamento della sanzione; ciò, beninteso, sul presupposto che lo stesso concorrente opti per tale modalità di corresponsione in luogo del pagamento diretto. Resta fermo che la mancata reintegrazione della cauzione costituisce causa di esclusione del concorrente dalla gara. Le stazioni appaltanti dovranno indicare nel bando di gara l'obbligo di reintegrazione, pena l'esclusione. In relazione alle difficoltà applicative connesse al previsto sistema di garanzia della sanzione tramite cauzione, l'Autorità si riserva di inviare apposita segnalazione a Governo e Parlamento.

*2. Nuovo soccorso istruttorio ex art. 46, comma 1-*ter *del Codice.*

La descritta nuova disciplina in ordine alla dimostrazione dei requisiti di ordine generale in gara, ha importanti riflessi anche sul soccorso istruttorio riferito ad elementi e dichiarazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle contemplate dall'art. 38 del Codice.

Come noto, l'art. 46 del Codice prevede che «nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati» (comma 1).

Conseguentemente «La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal (…) codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle» (comma 1-*bis*).

Infine, è intervenuto il nuovo comma 1-*ter*, introdotto nella norma dall'art. 39 del decreto-legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, il quale prevede che «Le disposizioni di cui all'art. 38, comma 2-*bis*, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara».

Nell'ambito del quadro normativo previgente, sulla base del dato letterale dell'art. 46, comma 1, dunque, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio era circoscritta al caso in cui la documentazione prodotta da un concorrente fosse carente di taluni elementi e dunque la stazione appaltante, nel rispetto del favor partecipationis, richiedeva l'integrazione o i chiarimenti in ordine al contenuto della stessa.

Inoltre, al fine di delimitare il perimetro di tale istituto, il legislatore ha previsto con il comma 1-*bis* della disposizione *de qua*, le cause tassative di esclusione, limitando le fattispecie escludenti a:

1) il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione del Codice) o da altre disposizioni di legge vigenti;

2) l'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;

3) la non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Come evidenziato dall'Autorità nella determinazione n. 4/2012, la *ratio* della disposizione in esame è rinvenibile nell'intento di garantire un concreto rispetto dei principi di rilievo comunitario di massima partecipazione, concorrenza e proporzionalità nelle procedure di gara, evitando che le esclusioni possano essere disposte a motivo della violazione di prescrizioni meramente formali, la cui osservanza non risponda ad alcun apprezzabile interesse pubblico.

La norma individua, infatti, i vincoli ed i criteri che le stazioni appaltanti, nonché la stessa Autorità, devono osservare nell'individuazione delle ipotesi legittime di esclusione, allorché redigono, rispettivamente, i documenti di gara ed i bandi-tipo ai sensi dell'art. 64, comma 4-*bis* del Codice.

Le eventuali prescrizioni imposte a pena di esclusione nei bandi, diverse da quelle derivanti dal Codice e dal Regolamento o da altre disposizioni di legge vigenti ovvero che non siano riconducibili alle ulteriori ipotesi prospettate dall'art. 46, comma 1-*bis*, sono nulle per espressa previsione del medesimo articolo. La sanzione della nullità, in

luogo di quella dell'annullabilità, comporta che le clausole di bandi e lettere di invito, laddove prevedano cause di esclusione non consentite, siano automaticamente inefficaci e vadano disapplicate dal seggio di gara, senza necessità di annullamento giurisdizionale.

Sulla base delle considerazioni che precedono, l'Autorità ha adottato la citata determinazione n. 4/2012, ai fini dell'individuazione delle cause di esclusione legittime secondo i criteri stabiliti dall'art. 46, comma 1-*bis*, specificando che le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, sono tenute a motivare espressamente in ordine alle eventuali deroghe rispetto a quanto ivi previsto, intendendosi per tali le previsioni di ulteriori ipotesi di esclusione.

Anche la giurisprudenza amministrativa è intervenuta, con numerose pronunce, sull'istituto del soccorso istruttorio — ancorché con riferimento al regime precedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 — al fine di individuarne il corretto ambito applicativo e la sua reale portata espansiva.

È stato chiarito (*ex multis* Ad. Pl. n. 9/2014) come tale istituto si risolva in un doveroso ordinario modus procedendi volto a superare inutili formalismi in nome del principio del favor partecipationis e della semplificazione, sia pure all'interno di rigorosi limiti.

L'esegesi rigorosa delle disposizioni di riferimento, nasceva dalla fondata preoccupazione che l'allargamento del suo ambito applicativo potesse alterare la par condicio, violare il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, incidere sul divieto di disapplicazione della *lex specialis* contenuta nel bando, eludere la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura.

Invocando, altresì, il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti — in forza del quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze derivanti da eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione — sono stati individuati i distinti concetti di regolarizzazione documentale e di integrazione documentale. È stato, quindi, ritenuto inoperante l'istituto del soccorso istruttorio, nei casi in cui venivano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara (specie in presenza di clausola, in tal senso, univoca).

Pertanto, il giudice amministrativo — sulla base del tenore testuale dell'*incipit* del comma 1 dell'art. 46 («Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 …») — ha ritenuto che il soccorso istruttorio consentisse di completare dichiarazioni o documenti già presentati, solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione dell'impresa, essendo, assolutamente, precluso al concorrente supplire a carenze dell'offerta, successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di errori materiali o refusi.

Parimenti, il soccorso istruttorio è stato pacificamente ammesso in termini di possibilità di chiedere chiarimenti, delucidazioni ovvero aggiornamenti in ordine a dichiarazioni e documenti già presentati.

Ciò premesso, è evidente come la novella normativa introdotta dall'art. 39 del decreto-legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, con riferimento alle previsioni di cui all'art. 46 del Codice, determini un superamento dei principi sopra enunciati, comportando un'inversione radicale di principio; inversione in base alla quale è generalmente sanabile qualsiasi carenza, omissione o irregolarità, con il solo limite intrinseco dell'inalterabilità del contenuto dell'offerta, della certezza in ordine alla provenienza della stessa, del principio di segretezza che presiede alla presentazione della medesima e di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara.

Occorre sottolineare al riguardo che né il comma 1, né il comma 1-*bis* dell'art. 46 sono stati modificati dalla disposizione sopra richiamata e, pertanto, si ritiene di dover fornire una lettura del nuovo comma 1-*ter*, che tenga conto di quanto disposto in tali previsioni normative, secondo un'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni de quibus.

Come indicato in premessa, infatti, il comma 1-*ter* stabilisce che le disposizioni dell'art. 38, comma 2-*bis*, si applicano ad ogni ipotesi di mancanza, di incompletezza o di irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Dal dato letterale della norma, emerge chiaramente come sia consentito in sede di gara procedere alla sanatoria di ogni omissione o incompletezza documentale, superando l'illustrato limite della sola integrazione e regolarizzazione di quanto già dichiarato e prodotto in gara. Inoltre, il riferimento ivi contenuto anche agli elementi e non solo alle dichiarazioni, consente un'estensione dell'istituto del soccorso istruttorio a tutti i documenti da produrre in gara, in relazione ai requisiti di partecipazione ma non anche per supplire a carenze dell'offerta.

L'ampliamento dell'ambito applicativo del soccorso istruttorio — tale da consentire il completamento o l'integrazione dell'offerta — infatti, altererebbe la par condicio, il libero gioco della concorrenza, violerebbe il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, eluderebbe la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura (Ad. Pl. Cons. St. n. 9/2014 cit.), non ultimo, implicherebbe la violazione del principio di segretezza delle offerte.

Gli stessi principi sopra richiamati, inducono altresì ad affermare che l'istituto in parola non può, in ogni caso, essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione, mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Resta fermo, in sostanza, il principio per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente — che deve essere, altresì, in regola con tutte le altre condizioni di partecipazioni — alla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione, senza possibilità di acquisirli successivamente.

2.1. Impatto del «nuovo» soccorso istruttorio sulla disciplina delle cause tassative di esclusione.

La reale portata innovativa del comma 1-*ter* dell'art. 46 del Codice deve essere ravvisata nel fatto che il legislatore ha avvertito la necessità di richiamare le disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'art. 38 — che, di fatto, introducono
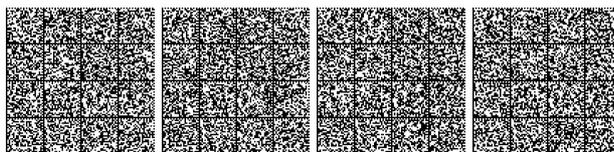
la più ampia possibilità di sanatoria in ordine alle carenze documentali (elementi e dichiarazioni) — in seno ad un articolo che concerne «Documenti e informazioni complementari» nonché la «Tassatività delle cause di esclusione».

Ma vi è di più. Il comma 1-*ter* dell'art. 46, ritiene applicabile il meccanismo introdotto dal comma 2-*bis* dell'art. 38 ad ogni ipotesi di incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Tutto ciò induce a ritenere che la disposizione in parola introduca, inevitabilmente, delle importanti novità sulla disciplina delle cause tassative di esclusione, di cui al comma 1-*bis* della stessa disposizione.

Si ritiene, in particolare, che la novella in esame abbia sì confermato le fattispecie ascrivibili alla categoria delle cause tassative di esclusione (l'art. 39 del decreto-legge n. 90/2014 non interviene, infatti, sui commi 1 e 1-*bis* dell'art. 46) ma, operando «a valle» di tale individuazione, consenta, ora, che siano resi, integrati o regolarizzati (nella fase iniziale della gara) anche gli elementi e le dichiarazioni (anche di terzi) prescritti dalla legge, dal bando o dal disciplinare di gara, la cui assenza o irregolarità sotto la previgente disciplina determinavano l'esclusione dalla gara (si tratta di ipotesi, evidentemente, ulteriori rispetto alle dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1 del Codice).

Pertanto, ove vi sia un'omissione, incompletezza, irregolarità di una dichiarazione con carattere dell'essenzialità — da individuarsi come tale in applicazione della disciplina sulla cause tassative di esclusione — la stazione appaltante non potrà più procedere direttamente all'esclusione del concorrente ma dovrà avviare il procedimento contemplato nell'art. 38, comma 2-*bis* del Codice, volto alla irrogazione della sanzione pecuniaria ivi prevista ed alla sanatoria delle irregolarità rilevate.

Si ritiene, infatti, che le irregolarità essenziali, ai fini di quanto previsto dall'art. 38, comma 2-*bis*, coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione (come individuate nella determinazione n. 4/2012), previste nel bando, nella legge o nel disciplinare di gara, in ordine alle quali non è più consentito procedere ad esclusione del concorrente prima della richiesta di regolarizzazione da parte della stazione appaltante — fatta eccezione per quelli che afferiscono all'offerta nei termini sopra indicati — come specificato nei successivi paragrafi.

2.2 Carenze ed irregolarità essenziali sanabili (e non).

Ciò premesso, tenuto conto delle posizioni espresse dall'Autorità nella, più volte, richiamata determinazione n. 4/2012 — fermo restando che l'assenza del requisito e la violazione delle disposizioni che attengono a status e condizioni in cui devono trovarsi i concorrenti alla scadenza del termine, comportano, in ogni caso, l'esclusione del concorrente dalla gara — occorre stabilire, innanzitutto, quali sono gli elementi, la cui mancanza, incompletezza ed irregolarità non può essere sanata, in quanto le relative dichiarazioni e gli adempimenti normativamente prescritti incidono direttamente sul contenuto dell'offerta ovvero sulla sua segretezza.

In particolare, con riferimento agli elementi che influiscono sulla «incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali» di cui al comma 1-*bis* dell'art. 46, si osserva in via preliminare che, ai sensi degli articoli 73 e 74 del Codice:

le domande di partecipazione e le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare il candidato ed il suo indirizzo, nonché la procedura a cui la domanda di partecipazione si riferisce; esse sono, inoltre, corredate dei documenti prescritti dal bando;

le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente ed il suo indirizzo, nonché la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche ed il prezzo della prestazione offerta, unitamente alle dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.

Con dizione sostanzialmente identica, il comma 3 dell'art. 73 ed il comma 5 dell'art. 74 prevedono che le stazioni appaltanti richiedano gli elementi essenziali menzionati, nonché gli altri elementi e documenti necessari ovvero utili, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto ed alle finalità dell'offerta.

È onere delle stazioni appaltanti redigere in modo chiaro la documentazione di gara, evidenziando gli adempimenti posti a pena di esclusione.

Ne consegue che:

1) la sottoscrizione della domanda e dell'offerta da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza, prevista dagli articoli 73 e 74 del Codice costituisce un elemento essenziale di entrambe. La sottoscrizione dell'offerta ha la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l'affidabilità dell'offerta stessa; la sottoscrizione della domanda di partecipazione è un elemento essenziale che attiene propriamente alla manifestazione di volontà di partecipare alla gara.

In entrambe le ipotesi, la sottoscrizione costituisce, pertanto, un elemento essenziale; tuttavia, non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell'offerta, la sua eventuale carenza si ritiene sanabile. Infatti, ferma restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente (che escluda l'incertezza assoluta sulla provenienza), dal combinato disposto dell'art. 38, comma 2-*bis* e 46, comma 1-*ter* del Codice, risulta ora sanabile ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità (anche) degli elementi che devono essere prodotti dai concorrenti in base alla legge (al bando o al disciplinare di gara), ivi incluso l'elemento della sottoscrizione, dietro pagamento della sanzione prevista nel bando;

2) con riferimento alla presentazione della cauzione provvisoria, prevista dall'art. 75 del Codice, a corredo dell'offerta, essa assolve — come noto — allo scopo di assicurare la serietà dell'offerta e di costituire una liquidazione preventiva e forfettaria del danno, nel caso non si addivenga alla stipula del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario.
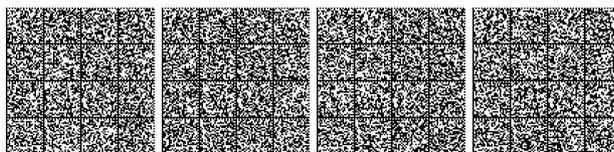
Tale cauzione assolve, peraltro, anche allo scopo di garantire la stazione appaltante per il pagamento delle sanzioni pecuniarie comminate ai concorrenti, nell'eventualità che si verifichi in gara una omissione o una irregolarità nelle dichiarazioni rese dagli stessi, nei termini in precedenza indicati.

Il riferimento, contenuto nella norma, alla cauzione provvisoria, deve essere interpretato come rinvio alla disciplina di cui all'art. 75 del Codice e, dunque, la garanzia ivi prevista coincide con la garanzia prestata dal concorrente a corredo dell'offerta.

In relazione a tale garanzia, l'Autorità (nella citata determinazione n. 4/2012) ha qualificato come causa di esclusione la mancata o irregolare presentazione (in assenza degli elementi previsti nell'art. 75) della cauzione provvisoria.

Di avviso difforme la giurisprudenza amministrativa secondo cui i vizi che attengono alla cauzione provvisoria, ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 46 del Codice, non determinano l'esclusione dalla gara dell'impresa concorrente, ma alla stessa è consentito procedere alla sua regolarizzazione o integrazione (*ex multis* Cons. St., sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5781).

Sulla questione incide il nuovo comma 1-*ter* dell'art. 46 del Codice, che sembra ammettere la sanatoria di omissioni o irregolarità anche in relazione alla presentazione della garanzia in parola, laddove la norma consente la sanabilità di ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi.

È evidente che, alla luce della nuova disciplina dettata in tema di soccorso istruttorio, la mancanza della cauzione provvisoria reca con sé implicazioni problematiche in ordine all'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2-*bis* dell'art. 38 del Codice, anche se va rilevato, come già evidenziato al paragrafo 1.2, che la prima costituisce semplicemente una garanzia in ordine al pagamento della seconda, e non anche una sua liquidazione preventiva e forfettaria; tale funzione, infatti, è attribuita alla cauzione provvisoria esclusivamente in relazione al danno che si configura per la stazione appaltante con riguardo alla mancata sottoscrizione del contratto.

Pertanto, tenuto conto che il comma 1-*ter* dell'art. 46 cit. ora consente la sanatoria anche di elementi che devono essere prodotti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara (e la cauzione è un elemento da produrre a corredo dell'offerta in base alla legge), considerato che ai fini del pagamento della sanzione la cauzione costituisce solo una garanzia, la novella normativa trova applicazione anche con riferimento ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria a condizione che quest'ultima sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti la previsione di cui all'art. 75, comma 5 del Codice, vale a dire decorra da tale data. Diversamente sarebbe alterata la parità di trattamento tra i concorrenti;

3) con riferimento alla mancata effettuazione del sopralluogo negli appalti di lavori, di cui all'art. 106, comma 2, del regolamento si ritiene che tale fattispecie costituisca causa di esclusione. Si tratta, infatti, di un adempimento che deve essere necessariamente eseguito in una fase antecedente alla presentazione dell'offerta, perché volto ad assicurare che il concorrente abbia piena contezza delle condizioni di esecuzione dei lavori. Diversamente, la mancata o irregolare allegazione della dichiarazione di cui al citato art. 106, comma 2, del regolamento — ove il concorrente abbia effettivamente provveduto al sopralluogo — può essere sanata.

2.2.1 Irregolarità concernenti gli adempimenti formali di partecipazione alla gara.

Con riferimento alle irregolarità concernenti gli adempimenti formali di partecipazione alla gara, incidenti sulla segretezza delle offerte, si evidenzia che il comma 1-*bis* dell'art. 46 prevede la possibilità di esclusione del concorrente dalla gara in tutti i casi in cui sia violato il principio di segretezza delle offerte.

La disposizione si riferisce, in particolare, alle ipotesi di incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta e alla non integrità del plico o ad altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Vanno ricondotti alla categoria in esame i casi di violazione di una serie di cautele previste nei documenti di gara, che sono volte ad assicurare l'integrità dei plichi contenenti l'offerta o la domanda di partecipazione e, in definitiva, il corretto svolgimento della procedura di gara. La presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione, infatti, deve essere assistita dall'osservanza di alcuni adempimenti di carattere formale, tesi ad assicurare il rispetto di principi di primaria importanza, quali quello della segretezza ed immodificabilità delle proposte contrattuali formulate, nonché il principio di parità di trattamento. Si tratta, per lo più, di ipotesi riconducibili, sostanzialmente, alla categoria degli elementi che devono essere presenti, in base a quanto prescritto dalla legge, dal bando o dal disciplinare di gara che, tuttavia, nella misura in cui costituiscono diretta ed immediata applicazione del principio di segretezza delle offerte, continuano ad essere assoggettati allo stesso regime giuridico già delineato nella determinazione n. 4/2012, salvo specifiche ipotesi che possono ritenersi attratte alla nuova disciplina del soccorso istruttorio.

In particolare:

1) con riferimento alle modalità di presentazione delle offerte, costituiscono cause di esclusione le seguenti ipotesi:

mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;

apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;

mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;

mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse; si evidenzia che l'esclusione sarebbe da considerarsi illegittima qualora, ad esempio, la busta contenente l'offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse

comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura; alla luce della nuova disciplina del soccorso istruttorio dovrebbe, inoltre, considerarsi sanabile l'omessa indicazione relativa al contenuto delle buste se alla medesima si possa ovviare con invito al concorrente a contrassegnarle senza necessità di apertura;

mancato inserimento dell'offerta economica e di quella tecnica in buste separate, debitamente sigillate, all'interno del plico esterno recante tutta la documentazione e più in generale la loro mancata separazione fisica. Si precisa che, in caso di divisione in lotti con possibilità di concorrere all'aggiudicazione di più di un lotto, l'offerta economica acquista una propria autonomia in relazione ad ogni lotto e, pertanto, deve essere separatamente redatta per ogni lotto.

Al contrario, non possono costituire cause legittime di esclusione, inter alia:

la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;

la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta;

la mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1-*bis*, resta salva la facoltà delle stazioni appaltanti di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportino l'esclusione debitamente motivata del concorrente;

2) l'art. 79, comma 5-*quinquies* del Codice prevede che «il bando o l'avviso con cui si indice la gara o l'invito nelle procedure senza bando fissano l'obbligo del candidato o concorrente di indicare, all'atto di presentazione della candidatura o dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni; il bando o l'avviso possono altresì obbligare il candidato o concorrente a indicare l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni». Al riguardo, si osserva che, pur potendo rilevare il domicilio quale elemento utile per identificare il concorrente e, quindi, per accertare la provenienza dell'offerta, si tratta pur sempre di un elemento che quand'anche essenziale, se omesso o non corretto possa essere reso, integrato o regolarizzato; devono del pari essere attratte nella categoria degli elementi esigibili, senza comminatoria di sanzione, da parte della stazione appaltante — e come tali assoggettati alla disciplina del classico soccorso istruttorio — le indicazioni del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica, che rilevano, invece, esclusivamente ai fini delle comunicazioni.

2.3 Altre irregolarità concernenti elementi e dichiarazioni che devono essere prodotte in base alla legge, al bando o al disciplinare.

Per effetto della novella recata dal citato art. 39 del decreto-legge n. 90/2014, è necessario verificare quali ulteriori elementi e dichiarazioni prescritti dalla legge, dal bando o dal disciplinare di gara sono suscettibili di essere resi, integrati o regolarizzati (nella fase iniziale della gara), laddove omessi, carenti o irregolari e quali, continuano a rilevare come cause di esclusione.

Tra le ipotesi di maggior rilievo, che possono essere prese in considerazione, rilevano le seguenti:

1) in tema di avvalimento l'integrazione o la regolarizzazione non possono riguardare la dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento (art. 49, comma 2, lettera *a)* del Codice). La dichiarazione di avvalimento costituisce, infatti, elemento costitutivo dei requisiti da possedersi, inderogabilmente, alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta. Anche il contratto di avvalimento è evidentemente funzionale al possesso dei requisiti prescritti dal bando. Tuttavia, in ordine allo stesso si ritiene che possa operare l'istituto del nuovo soccorso istruttorio limitatamente all'ipotesi di mancata allegazione, per mera dimenticanza, del contratto che, in ogni caso, sia stato già siglato alla data di presentazione dell'offerta.

La nuova disciplina del soccorso istruttorio dispiega, invece, pienamente la sua forza espansiva sugli altri adempimenti prescritti in ordine all'avvalimento;

2) il principio della corrispondenza tra le quote di partecipazione delle singole imprese ad un raggruppamento e le quote di esecuzione (e, quindi, la ripartizione delle relative capacità tecniche ed economico-finanziarie) derivante, per gli appalti di lavori, dal combinato disposto dei commi 3 e 13 dell'art. 37 del Codice, comportava l'obbligo di indicare all'atto della partecipazione, le quote partecipative al raggruppamento, dalle quali poter desumere la quota parte dei lavori che sarebbero stati eseguiti da ciascun associato. Tale indicazione costituiva requisito di ammissione alla gara.

Nell'atto di determinazione n. 4/2012, sia per i lavori sia per i servizi e le forniture, la violazione del precisato obbligo di specificare le parti di prestazione da eseguire (di cui all'art. 37, comma 4) — considerata la rilevanza che tale specificazione acquisiva in ordine alla serietà, affidabilità, determinatezza e completezza, e dunque, sugli elementi essenziali dell'offerta, la mancanza della stessa — pena la violazione dei principi della par condicio e della trasparenza, non era stato ritenuto suscettibile di regolarizzazione postuma.

Peraltro, in caso di procedure ristrette, negoziate o di dialogo competitivo o, più in generale, nelle procedure nelle quali vi è una fase di cd. «prequalifica» a seguito della quale la stazione appaltante sceglie i concorrenti da invitare, era comunque necessario, a pena di esclusione, indicare le quote già nella domanda di partecipazione, al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica del possesso dei prescritti requisiti e la conseguente definizione dell'elenco degli operatori cui inviare le lettere di invito a presentare offerta.

Allo stato attuale, tenuto conto, sia delle modifiche introdotte al comma 13 del citato art. 37, ad opera del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 — che aveva limitato ai soli lavori la corrispondenza tra la quota di partecipazione al RTI e la quota di esecuzione — ma soprattutto dell'intervenuta abrogazione dell'intero comma, ad opera del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le indicazioni sopra richiamate devono ritenersi in parte superate. Infatti, l'obbligo dichiarativo in ordine alle quote di partecipazione al RTI non sussiste più per i servizi e le forniture ma permane esclusivamente per i lavori, in forza del novellato art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 (così come modificato dall'art. 12, comma 9 della legge da ultimo citata).

L'omissione di tale tipo di dichiarazione o eventuali carenze e/o incompletezza della stessa si ritiene che possano essere sanate dietro pagamento della prevista sanzione.

Resta, naturalmente, confermato il principio di corrispondenza tra la qualificazione posseduta e le quote di esecuzione, che dovranno, comunque, essere indicate e se omesse potranno essere sanate alla stessa stregua delle quote di partecipazione al RTI;

3) con riferimento all'istituto del subappalto, l'art. 118 del Codice impone alcuni adempimenti da parte del concorrente. In particolare si prevede, inter alia, l'indicazione, da parte del concorrente, dei lavori o delle parti di opere ovvero dei servizi e delle forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare all'atto della presentazione dell'offerta (comma 2).

Tale adempimento costituisce un presupposto essenziale in vista della successiva autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante ma non ai fini della partecipazione alla gara: da ciò consegue che l'erroneità e/o la mancanza della dichiarazione non può essere, di per sé, assunta a fondamento di un provvedimento di esclusione, ma rappresenta solo un impedimento per l'aggiudicataria a ricorrere al subappalto, di modo che la stessa dovrà provvedere direttamente all'esecuzione della prestazione, ove in possesso dei requisiti prescritti.

Diversamente, la violazione dell'obbligo di indicare in sede di offerta la quota della prestazione che il candidato intende subappaltare potrà costituire causa di esclusione qualora questa sia necessaria per documentare il possesso dei requisiti richiesti ai concorrenti singoli o riuniti al momento di presentazione dell'offerta, necessari per eseguire in proprio la prestazione. In particolare, nel caso in cui il bando di gara preveda, fra le categorie scorporabili e subappaltabili, categorie a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni oppure, in alternativa, non abbia indicato nell'offerta l'intenzione di procedere al loro subappalto, la stazione appaltante deve disporre l'esclusione dalla gara in quanto, in fase di esecuzione, lo stesso, qualora aggiudicatario, non potrebbe né eseguire direttamente le lavorazioni né essere autorizzato a subappaltarle.

La carenza di una simile dichiarazione non si ritiene possa essere sanata. Laddove, infatti, si consentisse ad un concorrente, sprovvisto della necessaria qualificazione richiesta dalla *lex specialis* di gara, di indicare successivamente la volontà di subappaltare una quota dei lavori, con indicazione della relativa quota, al fine di dimostrare il possesso della qualificazione richiesta, si altererebbe il principio di par condicio tra i concorrenti. Tale dichiarazione, infatti, afferisce direttamente al possesso del requisito essendo espressione di un'autodeterminazione del concorrente in ordine alle modalità di acquisizione del medesimo.

La normativa citata non comporta l'obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori in sede di offerta ma solamente l'obbligo di indicare le quote di attività che il concorrente intende subappaltare, qualora non in possesso della qualificazione per la categoria scorporabile, fermo restando che la qualificazione «mancante» deve essere comunque posseduta in relazione alla categoria prevalente, dal momento che ciò tutela la stazione appaltante circa la sussistenza della capacità economico-finanziaria da parte dell'impresa;

4) con riferimento ai protocolli di legalità, nella citata determinazione n. 4/2012, è stato ritenuto legittimo prescrivere, a pena di esclusione, l'accettazione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara, tra le quali l'accettazione degli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Ciò in quanto tali strumenti sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico. Appare evidente che gli strumenti in parola non attengono ad elementi dell'offerta e, pertanto, in linea generale, eventuali carenze in ordine alla dichiarazione di accettazione delle clausole del protocollo di legalità, devono ora ritenersi sanabili;

5) costituisce causa di esclusione l'omesso versamento del contributo dovuto all'Autorità ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

Di contro, un inadempimento meramente formale, consistente nell'aver effettuato il versamento seguendo modalità diverse da quelle impartite dall'Autorità stessa, oppure (alla luce della novella in esame) nell'aver omesso di allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta di pagamento, non può essere sanzionato dalla stazione appaltante con l'esclusione, senza che si proceda ad un previo accertamento dell'effettivo assolvimento dell'obbligo in questione entro il termine decadenziale di partecipazione alla gara. La mancata allegazione del versamento disposto prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta può essere oggetto di soccorso istruttorio dietro pagamento della relativa sanzione.

Approvata dal Consiglio nell'adunanza dell'8 gennaio 2015.

Roma, 8 gennaio 2015

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la segreteria del Consiglio il 22 gennaio 2015.

p. Il segretario: GRECO

15A00512

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carbocisteina EG»

Estratto determina V&A n. 2689/2014 del 16 dicembre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «CARBOCISTEINA EG», anche nella forma e confezione: «2,7 g granulato per soluzione orale» 10 bustine Carta/AL/PE, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: EG S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 - Milano (Italia), codice fiscale n. 12432150154.

Confezione: «2,7 g granulato per soluzione orale» 10 bustine Carta/AL/PE - A.I.C. n. 038081042 (in base 10) 14B4JL (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato per soluzione orale.

Composizione: una bustina da 5 g contiene: principio attivo: Carbocisteina sale di lisina monoidrato pari a 2,7 g di carbocisteina sale di lisina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 038081042 - «2,7 g granulato per soluzione orale» 10 bustine Carta/AL/PE.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 038081042 - «2,7 g granulato per soluzione orale» 10 bustine Carta/AL/PE - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00446

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Osmal».

Estratto determina V&A n. 2694/2014 del 16 dicembre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "OSMAL", nella forma e confezione: "0,074% spray per mucosa orale, soluzione" - flacone da 15 ml con erogatore, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

È inoltre autorizzato l'adeguamento del foglio illustrativo al formato predisposto dal Q.R.D. (Working Group on Quality Review of Documents) e l'individuazione dei criteri al fine di assicurarne la leggibilità, la chiarezza e il facile impiego.

Titolare A.I.C.: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Martiri di Cefalonia n. 2 - 26900 Lodi (LO) - Italia, codice fiscale n. 10616310156.

Confezione: "0,074% spray per mucosa orale, soluzione" flacone da 15 ml con erogatore.

A.I.C. n. 036721025 (in base 10) 130ND1 (in base 32).

Forma farmaceutica: spray per mucosa orale.

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: A.M.S.A. Anonima Materie Sintetiche & Affini S.p.A., via G. Di Vittorio n. 6 - 22100 Como.

Produttore del prodotto finito: IBSA Institut Biochimique SA stabilimento sito in Pambio Noranco (Svizzera), via Del Piano (produzione bulk, confezionamento secondario); IBSA Institut Biochimique SA stabilimento sito in Manno (Svizzera), Centro Insema (riempimento e confezionamento primario e secondario); IBSA Institut Biochimique SA stabilimento sito in Lugano (Svizzera), via Al Ponte 13 (controllo di qualità del prodotto finito); IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., via Martiri di Cefalonia n. 2 - 26900 Lodi (LO) (rilascio dei lotti escluso il controllo).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

Principio Attivo: Diclofenac idrossietilpirrolidina 0,103 g equivalente a g 0,074 di diclofenac - Uno spruzzo (corrispondente a 0,2 *ml)* contiene 0,206 mg di Diclofenac idrossietilpirrolidina equivalente a mg 0,148 di diclofenac:

Eccipienti: Poloxamer 407; Maltitolo liquido; Acesulfame potassico; Potassio sorbato; Sodio benzoato (E211); Etanolo 96%; Aroma pesca; Aroma menta; Acido cloridrico (come correttore di *pH)*; Acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori anche associati a dolore del cavo orofaringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti), anche in conseguenza di terapia dentaria conservativa o estrattiva.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione - A.I.C.: 036721025 - "0,074% spray per mucosa orale, soluzione" flacone da 15 ml con erogatore.

Classe di rimborsabilità

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione - A.I.C.: 036721025 - "0,074% spray per mucosa orale, soluzione" flacone da 15 ml con erogatore - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua

estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00447

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pongol».

Estratto determina V&A n. 2693/2014 del 16 dicembre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "PONGOL", anche nella forma e confezione: "0,074% spray per mucosa orale, soluzione" flacone da 15 ml con erogatore, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

È inoltre autorizzato l'adeguamento del foglio illustrativo al formato predisposto dal Q.R.D. (Working Group on Quality Review of Documents) e l'individuazione dei criteri al fine di assicurarne la leggibilità, la chiarezza e il facile impiego".

Titolare AIC: IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Martiri di Cefalonia, 2, 26900 - LODI (LO) Italia, Codice Fiscale 10616310156.

Confezione: "0,074% spray per mucosa orale, soluzione" flacone da 15 ml con erogatore

AIC n. 036722027 (in base 10) 130PCC (in base 32)

Forma Farmaceutica: Spray per mucosa orale

Validità Prodotto Integro: 1 anno dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: A.M.S.A. Anonima Materie Sintetiche & Affini S.p.A., Via G. Di Vittorio, 6 - 22100- Como.

Produttore del prodotto finito: IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA stabilimento sito in PAMBIO NORANCO (SVIZZERA), VIA DEL PIANO (produzione bulk, confezionamento secondario); IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA stabilimento sito in MANNO (SVIZZERA), CENTRO INSEMA (riempimento e confezionamento primario e secondario); IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA stabilimento sito in LUGANO (SVIZZERA), Via Al Ponte 13 (controllo di qualità del prodotto finito); IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.r.l. Via Martiri di Cefalonia, 2, 26900 - LODI (LO) (rilascio dei lotti escluso il controllo).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

Principio Attivo: Diclofenac idrossietilpirrolidina 0,103 g equivalente a g 0,074 di diclofenac

Uno spruzzo (corrispondente a 0,2 *ml)* contiene 0,206 mg di Diclofenac idrossietilpirrolidina equivalente a mg 0,148 di diclofenac:

Eccipienti: Poloxamer 407; Maltitolo liquido; Acesulfame potassico; Potassio sorbato; Sodio benzoato (E211); Etanolo 96%; Aroma pesca; Aroma menta; Acido cloridrico (come correttore di *pH)*; Acqua depurata quanto basta a 100 ml

Indicazioni terapeutiche: Trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori anche associati a dolore del cavo orofaringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti), anche in conseguenza di terapia dentaria conservativa o estrattiva.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 036722027 - "0,074% spray per mucosa orale, soluzione" flacone da 15 ml con erogatore

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 036722027 - "0,074% spray per mucosa orale, soluzione" flacone da 15 ml con erogatore - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del D.Lgs. n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00448

Rettifica della determina V&A n. 1282 del 25 giugno 2014 relativa al medicinale per uso umano «Gadovist».

Estratto determina V&A n. 2692/2014 del 16 dicembre 2014

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione V&A n. 1282 del 25 giugno 2014, relativa al medicinale "GADOVIST" il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 163 supplemento ordinario n. 58 del 16 luglio 2014;

laddove viene riportata la descrizione delle confezioni e i relativi codici in base 10 e in base 32, in luogo di:

Confezione: - "1 mmol/ml soluzione iniettabile" 1 flaconcino in vetro da 2 ml

AIC n. 034964229 (in base 10) 0UGYYX (in base 32)

Confezione - "1 mmol/ml soluzione iniettabile" 3 flaconcini in vetro da 2 ml

AIC n.: 034964231 (in base 10) 0UGYYX (in base 32)

leggasi:

Confezione: - "1 mmol/ml soluzione iniettabile" 1 flaconcino in vetro da 2 ml

AIC n° 034964229 (in base 10) 11C0S5 (in base 32)

Confezione - "1 mmol/ml soluzione iniettabile" 3 flaconcini in vetro da 2 ml

AIC n° : 034964231 (in base 10) 11C0S7(in base 32)

Titolare AIC: BAYER S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in MILANO (MI), Viale Certosa, 130, CAP 20156, Italia, Codice Fiscale 05849130157.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A00449

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mometasone Glenmark».

Estratto determina V&A n. 2691/2014 del 16 dicembre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "MOMETASONE GLENMARK", nelle forme e confezioni: "1mg/g crema" tubo in PE da 15 g; "1mg/g crema" tubo in PE da 10 g; "1mg/g crema" tubo in PE da 20 g; "1mg/g crema" tubo in PE da 30 g; "1mg/g crema" tubo in PE da 50 g, "1mg/g crema" tubo in PE da 60 g e "1mg/g crema" tubo in PE da 100 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare AIC: GLENMARK PHARMACEUTICALS EUROPE LIMITED, con sede legale e domicilio fiscale in KENTON, MIDDLESEX-GRAN BRETAGN, LAXMI HOUSE, 2 B DRAYCOTT AVENUE, CAP HA3 0BU, GRAN BRETAGNA (GB).

Confezione: "1mg/g crema" tubo in PE da 15 g

AIC n. 042409019 (in base 10) 18G71V (in base 32)

Confezione: "1mg/g crema" tubo in PE da 10 g

AIC n. 042409021 (in base 10) 18G71X (in base 32)

Confezione: "1mg/g crema" tubo in PE da 20 g

AIC n. 042409033 (in base 10) 18G729 (in base 32)

Confezione: "1mg/g crema" tubo in PE da 30 g

AIC n. 042409045 (in base 10) 18G72P (in base 32)

Confezione: "1mg/g crema" tubo in PE da 50 g

AIC n. 042409058 (in base 10) 18G732 (in base 32)

Confezione: "1mg/g crema" tubo in PE da 60 g

AIC n. 042409060 (in base 10) 18G734 (in base 32)

Confezione: "1mg/g crema" tubo in PE da 100 g

AIC n. 042409072 (in base 10) 18G73J (in base 32)

Forma Farmaceutica: crema

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttori del principio attivo: Sterling S.p.A., Via della Carboneria 30, 06073 Solomeo di Corciano, Perugia, Italia; Microchem S.r.l. (sito di micronizzazione), Via Turati, 2, 29017, Fiorenzuola d'Arda, Italia; IMS Intermedi Medicinali Sintetici S.R.L (sito di micronizzazione), Via Venezia Giulia, 23, 20157 Milano, Italia.

Produttore del prodotto finito: Glenmark Pharmaceuticals Ltd, Village Kishanpura, Baddi-Nalagarh Road, Dist. Solan Baddi, Himachal Pradesh-174101, INDIA (produzione e confezionamento); Glenmark Pharmaceuticals s.r.o, Sito produttivo: Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Repubblica Ceca (rilascio e controllo); Astron Research Limited, Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Regno Unito; Charles University Prague, Faculty of Pharmacy at the Charles University, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové Repubblica Ceca; Health Institute in Hradec Králové, Hygienic Laboratories Center, Jana Černého 361, 503 41, Hradec Králové, Repubblica Ceca (controllo); Accord Healthcare Limited, Sito amministrativo: Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Regno Unito, Sito produttivo; Pinner Road, North Harrow, London. Middlesex, HA1 4HF, Regno Unito; Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited, Building 2, Croxley Green Business Park, Croxley Green, Hertfordshire, WD18 8YA, Regno Unito (rilascio);

Composizione Un grammo di crema contiene:

Principio Attivo: Mometasone furoato 1 mg (0,1 % peso/peso mometasone furoato).

Eccipienti: Glicole di esilene; Acqua purificata; Cera d'api bianca; Propilenglicole monopalmitostearato; Promulgen G (alcol stearilico e Ceteareth – 20); Titanio Biossido (E171); Ottenilsuccinato di alluminio e amido; Acido fosforico concentrato (per regolazione *pH)*; Paraffina, morbida bianca; Idrossitoluene butilato (E321) - come antiossidante in paraffina morbida bianca

Indicazioni terapeutiche: Mometasone Glenmark è indicato per il trattamento delle manifestazioni infiammatorie e pruriginose della psoriasi (esclusa psoriasi diffusa a placche) e della dermatite atopica negli adulti e nei bambini sopra i 6.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 042409019 - "1mg/g crema" tubo in PE da 15 g

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 042409021 - "1mg/g crema" tubo in PE da 10 g

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 042409033 - "1mg/g crema" tubo in PE da 20 g

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 042409045 - "1mg/g crema" tubo in PE da 30 g

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 042409058 - "1mg/g crema" tubo in PE da 50 g

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n° 042409060 - "1mg/g crema" tubo in PE da 60 g

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 042409072 - "1mg/g crema" tubo in PE da 100 g

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n° 042409019 - "1mg/g crema" tubo in PE da 15 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n° 042409021 - "1mg/g crema" tubo in PE da 10 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n° 042409033 - "1mg/g crema" tubo in PE da 20 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n° 042409045 - "1mg/g crema" tubo in PE da 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n° 042409058 - "1mg/g crema" tubo in PE da 50 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n° 042409060 - "1mg/g crema" tubo in PE da 60 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n° 042409072 - "1mg/g crema" tubo in PE da 100 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del D.Lgs. n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00450

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene Mylan».

Estratto determina V&A n. 2690/2014 del 16 dicembre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "IBUPROFENE MYLAN", anche nelle forme e confezioni: "200 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/VMCH; "200 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL/VMCH; "400 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/VMCH e "400 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL/VMCH, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: MYLAN S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in MILANO (MI), Via Vittor Pisani, 20, CAP 20124, Italia, Codice Fiscale 13179250157

Confezione: "200 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/VMCH

AIC n. 042386591 (in base 10) 18FK4Z (in base 32)

Confezione: "200 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL/VMCH

AIC n. 042386603 (in base 10) 18FK5C (in base 32)

Forma Farmaceutica: Una compressa rivestita con film

Composizione: Una compressa rivestita da 200 mg contiene:

Principio Attivo: Ibuprofene sale di lisina 200 mg

Confezione: "400 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/VMCH AIC n° 042386615 (in base 10) 18FK5R (in base 32)

Confezione: "400 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL/VMCH

AIC n. 042386627 (in base 10) 18FK63 (in base 32)

Forma Farmaceutica: Una compressa rivestita con film

Composizione: Una compressa rivestita da 400 mg contiene:

Principio Attivo: Ibuprofene sale di lisina 400 mg

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 042386591 - "200 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/VMCH

Classe di rimborsabilità:

"C-Bis"

Confezione: AIC n. 042386603 - "200 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL/VMCH

Classe di rimborsabilità:

"C-Bis"

Confezione: AIC n. 042386615 - "400 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/VMCH

Classe di rimborsabilità:

"C-Bis"

Confezione: AIC n. 042386627 - "400 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL/VMCH

Classe di rimborsabilità:

"C-Bis"

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 042386591 - "200 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/VMCH - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Confezione: AIC n. 042386603 - "200 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL/VMCH - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Confezione: AIC n. 042386615 - "400 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/VMCH - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Confezione: AIC n. 042386627 - "400 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL/VMCH - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del D.Lgs. n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00451

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo e Fenilefrina Sandoz».

Estratto determina V&A n. 2688/2014 del 16 dicembre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "PARACETAMOLO E FENILEFRINA SANDOZ", nelle forme e confezioni: "500 mg/12,2 mg polvere per soluzione orale" 6 bustine in AL/CARTA; "500 mg/12,2 mg polvere per soluzione orale" 10 bustine in AL/CARTA e "500 mg/12,2 mg polvere per soluzione orale" 20 bustine in AL/CARTA, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare AIC: SANDOZ S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in ORIGGIO - VARESE (VA), Largo Umberto Boccioni, 1, CAP 21040, Italia, Codice Fiscale 00795170158.

Confezione: "500 mg/12,2 mg polvere per soluzione orale" 6 bustine in AL/CARTA

AIC n. 042744019 (in base 10) 18SG6M (in base 32)

Confezione: "500 mg/12,2 mg polvere per soluzione orale" 10 bustine in AL/CARTA

AIC n. 042744021 (in base 10) 18SG6P (in base 32)

Confezione: "500 mg/12,2 mg polvere per soluzione orale" 20 bustine in AL/CARTA

AIC n. 042744033 (in base 10) 18SG71 (in base 32)

Forma Farmaceutica: polvere per soluzione orale

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttori del principio attivo: Paracetamolo: Mallinckrodt Inc. Raleigh Parmaceutical Plant, 8801 Capital Boulevard, 27616 Raleigh, North Carolina, USA; Fenilefrina cloridrato: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germania.

Produttore del prodotto finito: Hermes Pharma Ges.m.b.H, Allgäu 36, 9400 Wolfsberg, Austria (produzione, confezionamento primario e secondario e controllo di qualità); Famar A.V.E. Anonymous industrial company of pharmaceuticals & cosmetics, Famar A.V.E., Anthoussa Plant, Anthoussa Avenue 7, 15344, Anthoussa - Attiki, Grecia e UPS HEALTHCARE ITALIA S.R.L., Via Formellese Km 4,300, 00060 Formello (RM), Italia (confezionamento secondario); Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Germania e Hermes Pharma Ges.m.b.H, Allgäu 36, 9400 Wolfsberg, Austria (rilascio dei lotti)

Composizione: Ogni bustina contiene:

Principio Attivo: Paracetamolo 500 mg; Fenilefrina cloridrato 12,2 mg, equivalenti a fenilefrina 10,0 mg.

Eccipienti: Acido ascorbico; Saccarosio; Aspartame (E951); Aromi di limone (contenenti: oli naturali di limone e sostanze aromatizzanti identiche a quelle naturali); Maltodestrina; Mannitolo (E 421); Gluconolattone; Gomma di acacia; Sorbitolo (E420); Silice colloidale anidra e α-tocoferolo (E 307)); Saccarina sodica; Silice colloidale anidra; Acido citrico; Sodio citrato.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento sintomatico a breve termine di raffreddore e influenza (dolori, febbre), quando associati a congestione nasale.

Paracetamolo e fenilefrina Sandoz è indicato negli adulti e nei bambini sopra i 16 anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 042744019 - "500 mg/12,2 mg polvere per soluzione orale" 6 bustine in AL/CARTA

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 042744021 - "500 mg/12,2 mg polvere per soluzione orale" 10 bustine in AL/CARTA

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 042744033 - "500 mg/12,2 mg polvere per soluzione orale" 20 bustine in AL/CARTA

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 042744019 - “500 mg/12,2 mg polvere per soluzione orale” 6 bustine in AL/CARTA - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Confezione: AIC n. 042744021 - “500 mg/12,2 mg polvere per soluzione orale” 10 bustine in AL/CARTA - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Confezione: AIC n. 042744033 - “500 mg/12,2 mg polvere per soluzione orale” 20 bustine in AL/CARTA - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

E’ approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell’AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14 co.2 del D.Lgs. n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’articolo 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00452

Revoca, alla società «Saldogas S.r.l. società del gruppo Sapio», dell’autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano.

Con provvedimento n. aG - 1/2015 del 9 gennaio 2015 è stata revocata, su richiesta, l’autorizzazione alla produzione di Gas Medicinali dell’officina farmaceutica sita in Monticelli D’Ongina (PC), via G. Di Vittorio, 20, rilasciata alla Società Saldogas S.r.l. Società del Gruppo Sapio.

15A00521

Revoca, alla società «Industriale chimica S.r.l.», dell’autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano.

Con il provvedimento n. aM - 1/2015 del 13 gennaio 2015 è stata revocata, su richiesta, l’autorizzazione alla produzione di Medicinali dell’officina farmaceutica sita in Vimercate (MB) Via J. F. Kennedy, 19, rilasciata alla Società Industriale Chimica S.r.l.

15A00522

Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia italiana del farmaco.

Si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), con sede in Roma Via del Tritone 181, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it, il nuovo Regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell’ordinamento del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, definitivamente adottato dal Consiglio di amministrazione dell’Agenzia con delibera 6 novembre 2014, n. 41, e approvato da Ministeri vigilanti.

15A00545

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Consultazione della procedura di valutazione ambientale strategica, relativa al Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali.

Nell’ambito dell’attività di coordinamento ai fini della predisposizione del Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto delle Alpi Orientali (Direttiva 2007/60/CE), condotta ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, le Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Adige e dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - in qualità di autorità proponenti/procedenti comunicano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che:

- il progetto di Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto delle Alpi Orientali

- il rapporto ambientale

- la sintesi non tecnica del rapporto ambientale,

sono stati trasmessi dalle autorità competenti e sono altresì disponibili per la visione/consultazione (formato cartaceo e digitale) presso le seguenti amministrazioni:

Autorità di bacino del fiume Adige, piazza Vittoria n. 5 - 38100 Trento

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, Cannaregio, 4314 - 30123 Venezia,

nonché, nel solo formato digitale, presso la regione Veneto, la regione Lombardia, la regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le province autonome di Trento e Bolzano, nonché presso le province di Belluno, Gorizia, Mantova, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

Ai sensi dell’art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, detti elaborati sono anche disponibili nel sito web www.alpiorientali.it

Ai sensi dell’art. 14, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, chiunque può prendere visione del progetto di Piano di gestione del rischio alluvioni e del relativo rapporto ambientale e presentare le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, a mezzo posta ordinaria ai seguenti enti: Autorità di bacino del fiume Adige, Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento, regione del Veneto, regione Lombardia, regione autonoma Friuli

Venezia Giulia oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo alpiorientali@legalmail.it, oppure tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo consultazione@alpiorientali.it.

Sul sito www.alpiorientali.it sono indicate le sedi di deposito degli elaborati di Piano e i recapiti delle amministrazioni regionali e provinciali cui eventualmente inviare, via posta ordinaria, le proprie osservazioni.

15A00463

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO

Adozione della variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico-rischio frana-Bacini Liri Garigliano e Volturno - regione Lazio relativamente al comune di Minturno.

Si rende noto che in data 22 dicembre 2014 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno con delibera n. 3 ha adottato, ai sensi del comma 1) dell'art. 170 del decreto legislativo n. 152/06, la Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio Frana-Bacini Liri-Garigliano e Volturno Regione Lazio relativamente al Comune di Minturno (Latina).

Copia degli elaborati è disponibile per la consultazione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche), l'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, la regione Lazio, la provincia di Latina ed il comune di Minturno (Latina).

Copia integrale della delibera sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

15A00456

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio I.A.A. di Verona con determinazione dirigenziale n. 3 del 7 gennaio 2015, agli atti dell'Ufficio. I punzoni in dotazione all'impresa e da questa riconsegnati alla CCIAA di Verona sono stati ritirati e deformati.

n. marchio	Ditta	Sede
304 VR	Kittos Di Maresch Regina Anna	Via Amanti 16/A - Verona

15A00457

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 gennaio 2015, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25.5.1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"PRIMO SOCCORSO: OBBLIGO DELLA FORMAZIONE ALLE MANOVRE DI DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE, DI RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE E DEFIBRILLAZIONE PRECOCE (BLSD E PBLSD), PER GLI ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE SANITARIE NEI LUOGHI DI LAVORO, OBBLIGATORIAMENTE DOTATI DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI (DAE)".

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso: ALTRADESTRA - Via XX Settembre n. 4 - Roma, cell. 3348820288, e-mail: info@altradestra.it

15A00630

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Presentazione di lettere credenziali

Nel corso dell'anno 2014 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale i seguenti ambasciatori, i quali gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato:

15 gennaio 2014: S.E. Alberto Breccia, Ambasciatore della Repubblica Orientale dell'Uruguay e S.E. Li Ruiyu, Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese;

22 gennaio 2014: S.E. Juan Fernando Holguín Flores, Ambasciatore della Repubblica dell'Ecuador e S.E. Eldred Edison Bethel, Ambasciatore del Commonwealth delle Bahamas;

12 marzo 2014: S.E. Ahmed bin Salim bin Mohammed Baomar, Ambasciatore del Sultanato dell'Oman e S.E. Bernard Francis Shamlaye, Ambasciatore della Repubblica delle Seychelles;

19 marzo 2014: S.E. Mussa Hassan Abdulle, Ambasciatore della Repubblica Federale di Somalia e S.E. Abdulla Bin Eid Salman Al Sulaiti, Ambasciatore dello Stato del Qatar;

16 aprile 2014: S.E. Oliver Shambevski, Ambasciatore dell'Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e S.E. Thongphane Savanphet, Ambasciatore della Repubblica Democratica Popolare del Laos;

14 maggio 2014: S.E. Ahmed Elmabrouk Safar, Ambasciatore di Libia e S.E. Michael David Rann, Ambasciatore d'Australia;

28 maggio 2014: S.E. Marièm Aouffa, Ambasciatore della Repubblica Islamica di Mauritania e S.E. Justine Nisubire, Ambasciatore della Repubblica del Burundi;

11 giugno 2014: S.E. Luis Fernando Ayala González, Ambasciatore della Repubblica del Cile e S.E. Ravshan Usmanov, Ambasciatore della Repubblica dell'Uzbekistan;

25 giugno 2014: S.E. Wayne McCook, Ambasciatore della Giamaica e S.E. Lang Yabou, Ambasciatore della Repubblica del Gambia;

23 luglio 2014: S.E. John Chrisostom Edmund Sandy, Ambasciatore della Repubblica di Trinidad e Tobago;

17 settembre 2014: S.E. Fessehazion Pietros, Ambasciatore dello Stato di Eritrea e S.E. Celia Kuningas-Saagpakk, Ambasciatore della Repubblica di Estonia;

24 settembre 2014: S.E. Giancarlo Kessler, Ambasciatore della Confederazione Svizzera e S.E. Jolanta Balčiūnienė, Ambasciatore della Repubblica di Lituania;
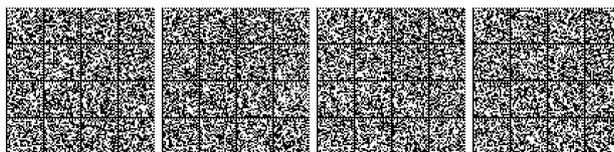
8 ottobre 2014: S.E. Saqer Nasser Ahmed Alraisi, Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti, e S.E. Catherine Colonna, Ambasciatrice della Repubblica Francese;

12 novembre 2014: S.E. Kazuyoshi Umemoto, Ambasciatore del Giappone e S.E. Aydin Adnan Sezgin, Ambasciatore della Repubblica di Turchia;

3 dicembre 2014: S.E. Myint Naung, Ambasciatore della Repubblica dell'Unione del Myanmar e S.E. Godfrey Magwenzi, Ambasciatore della Repubblica dello Zimbabwe.

15A00509

Presentazione di lettere credenziali

Il 12 gennaio 2015 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Ajing Adiang Marik, Ambasciatore della Repubblica del Sud Sudan, e S.E. Alba Beatriz Soto Pimentel, Ambasciatore della Repubblica di Cuba, i quali gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

15A00510

Presentazione di lettere credenziali

Il 9 gennaio 2015 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Rayed Khalid Krimly, Ambasciatore del Regno dell'Arabia Saudita, e S.E. Fernando Berguido Guizado, Ambasciatore della Repubblica di Panama, i quali gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

15A00511

Rilascio di *exequatur*

In data 20 gennaio 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exaquatur* al sig. Timothy Charles Fitzranulf Flear, Console Generale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in Milano.

15A00526

Rilascio di *exequatur*

In data 19 gennaio 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exaquatur* al sig. Ashim Zekjiroski, Console Generale della ex Repubblica Yugoslava di Macedonia in Venezia.

15A00527

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Adeguamento dello statuto della Fondazione teatro comunale di Bologna.

Con decreto 23 dicembre 2014 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è stato approvato l'adeguamento dello statuto della Fondazione Teatro Comunale di Bologna proposto dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 10 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 11, comma 15, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 come convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112.

15A00453

Adeguamento dello statuto della Fondazione teatro Carlo Felice di Genova.

Con decreto del 29 dicembre 2014 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è stato approvato l'adeguamento dello statuto della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova proposto dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 5 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 11, comma 15, del decreto-legge dell'8 agosto 2013, n. 91, come convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112.

15A00454

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Avviso relativo al bando pubblico per l'attribuzione di contributi economici a università statali nazionali per progetti e programmi inerenti la prevenzione dello spreco alimentare.

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 265 dell'11 novembre 2014, registrato dalla Corte dei conti in data 3 dicembre 2014 (reg. 1, fog. 4326), definisce, per l'anno 2014, le modalità di utilizzo delle risorse del «Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio» istituito dall'art. 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, il bando in oggetto, allegato al decreto sopra citato, avvia una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di progetti di riduzione e prevenzione della produzione dei rifiuti.

Sono ammessi a partecipare alla procedura Università statali nazionali che hanno in essere progetti e programmi inerenti la prevenzione dello spreco alimentare, con priorità alle azioni di ricerca, innovazione, applicazione e di informazione, sensibilizzazione, educazione, formazione e comunicazione così come proposto dall'Allegato IV della direttiva comunitaria n. 2008/98/CE, nonché dall'Allegato L del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

Ciascun soggetto può presentare una sola richiesta di contributo.

Le risorse finanziarie disponibili sono pari a € 513.475,22.

Il bando integrale ed il modulo di richiesta sono pubblicati sul sito istituzionale www.minambiente.it - sezione "Bandi" in calce alla homepage.

15A00459

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 gennaio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1804
Yen	140,56
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	28,287
Corona danese	7,4391

Lira Sterlina	0,7791
Fiorino ungherese	318,03
Zloty polacco	4,2765
Nuovo leu romeno	4,4833
Corona svedese	9,5410
Franco svizzero	1,2010
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,1275
Kuna croata	7,68
Rublo russo	73,9104
Lira turca	2,7090
Dollaro australiano	1,4498
Real brasiliano	3,1354
Dollaro canadese	1,4043
Yuan cinese	7,3194
Dollaro di Hong Kong	9,1518
Rupia indonesiana	14878,9400
Shekel israeliano	4,67
Rupia indiana	73,3784
Won sudcoreano	1281,2300
Peso messicano	17,30
Ringgit malese	4,2105
Dollaro neozelandese	1,5222
Peso filippino	53,0320
Dollaro di Singapore	1,578
Baht tailandese	38,8170
Rand sudafricano	13,606

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A00486

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 gennaio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1782
Yen	139,56
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	28,405
Corona danese	7,4398
Lira Sterlina	0,7767
Fiorino ungherese	318,27
Zloty polacco	4,2824
Nuovo leu romeno	4,4880
Corona svedese	9,4564
Franco svizzero	1,2010
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,1150
Kuna croata	7,68
Rublo russo	77,9100
Lira turca	2,6875
Dollaro australiano	1,4441
Real brasiliano	3,1143
Dollaro canadese	1,4098
Yuan cinese	7,3028
Dollaro di Hong Kong	9,1348
Rupia indonesiana	14842,5000
Shekel israeliano	4,65
Rupia indiana	73,0991
Won sudcoreano	1275,7500
Peso messicano	17,22
Ringgit malese	4,2322
Dollaro neozelandese	1,5215
Peso filippino	52,7150
Dollaro di Singapore	1,574
Baht tailandese	38,7000
Rand sudafricano	13,549

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A00487

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 gennaio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1775
Yen	137,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	28,229
Corona danese	7,4386
Lira Sterlina	0,77530
Fiorino ungherese	319,97
Zloty polacco	4,2863
Nuovo leu romeno	4,4928
Corona svedese	9,5011
Franco svizzero	1,2010
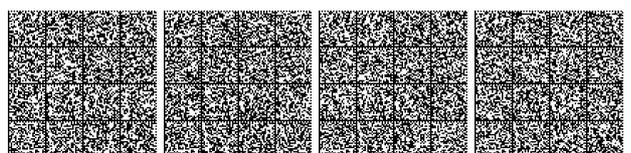
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0560
Kuna croata	7,6845
Rublo russo	77,9030
Lira turca	2,6957
Dollaro australiano	1,4473
Real brasiliano	3,0909
Dollaro canadese	1,4089
Yuan cinese	7,2968
Dollaro di Hong Kong	9,1301
Rupia indonesiana	14863,25
Shekel israeliano	4,6307
Rupia indiana	73,2273
Won sudcoreano	1277,86
Peso messicano	17,2151
Ringgit malese	4,2317
Dollaro neozelandese	1,5250
Peso filippino	52,547
Dollaro di Singapore	1,5724
Baht tailandese	38,603
Rand sudafricano	13,5437

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A00488

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 gennaio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1708
Yen	136,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,841
Corona danese	7,4346
Lira Sterlina	0,76720
Fiorino ungherese	322,39
Zloty polacco	4,3008
Nuovo leu romeno	4,4964
Corona svedese	9,4611
Franco svizzero	1,0280
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9140
Kuna croata	7,6877
Rublo russo	75,4100
Lira turca	2,6720
Dollaro australiano	1,4143
Real brasiliano	3,0537
Dollaro canadese	1,3855
Yuan cinese	7,2509
Dollaro di Hong Kong	9,0751
Rupia indonesiana	14674,67
Shekel israeliano	4,5644
Rupia indiana	72,3361
Won sudcoreano	1262,95
Peso messicano	16,9345
Ringgit malese	4,1689
Dollaro neozelandese	1,4883
Peso filippino	52,216
Dollaro di Singapore	1,5479
Baht tailandese	38,338
Rand sudafricano	13,4057

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A00489

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 gennaio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1588
Yen	135,06
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,795
Corona danese	7,4346
Fiorino ungherese	0,7637
Litas lituano	320,37
Zloty polacco	4,3179
Nuovo leu romeno	4,5083
Corona svedese	9,4085
Franco svizzero	1,0128
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,7985
Kuna croata	7,69
Rublo russo	75,6580
Lira turca	2,6888
Dollaro australiano	1,4113

Real brasiliano	3,0357
Dollaro canadese	1,3946
Yuan cinese	7,1926
Dollaro di Hong Kong	8,9830
Rupia indonesiana	14581,9100
Shekel israeliano	4,54
Rupia indiana	71,6857
Won sudcoreano	1248,7000
Peso messicano	16,98
Ringgit malese	4,1234
Dollaro neozelandese	1,4871
Peso filippino	51,6840
Dollaro di Singapore	1,536
Baht tailandese	37,7980
Rand sudafricano	13,403

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A00490

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di una medaglia d'argento al valore di Marina

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 23 dicembre 2014, al Capitano di Corvetta incursore Luigi Romagnoli, nato il 30 dicembre 1975 a Genova, è stata concessa la medaglia d'argento al valore di Marina con la seguente motivazione: "Nel corso di una delicatissima operazione, in territorio afghano, a seguito di un'imboscata a opera di elementi ostili, con grande coraggio e sprezzo del pericolo, alla testa dei suoi uomini comandava con lucida determinazione la reazione del suo Reparto, limitando l'offesa del nemico e consentendo il raggiungimento di una posizione sicura alla propria unità. Splendida figura di Ufficiale di indiscusse virtù militari e di comando, esemplare coraggio e abnegazione, che, con la sua azione, in un contesto multinazionale, ha contribuito ad accrescere il prestigio del Reparto, della Forza Armata di appartenenza e della Nazione".

Herat (Afghanistan), 2 ottobre 2010.

15A00514

Concessione di una croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri

Con il decreto ministeriale n. 760 del 22 novembre 2014, all'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri, con la seguente motivazione: "L'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri, per oltre sessant'anni, ha assistito gli orfani dell'Arma con riconosciuta passione, eccezionale abnegazione e straordinario senso di solidarietà, testimoniando mirabilmente l'indissolubile legame tra l'Istituzione e i familiari dei Carabinieri deceduti nel corso del servizio. Con il corale e spontaneo contributo dei Carabinieri e di tanti benefattori civili e militari, il Sodalizio ha assistito premurosamente negli studi gli orfani fino all'inserimento professionale, così onorando la memoria dei Caduti e alleviando le sofferenze morali e materiali delle famiglie. Espressione impareggiabile dello storico patrimonio etico dell'Istituzione, si è proposta all'incondizionata e unamine ammirazione di tutte le componenti sociali, civili e militari, contribuendo a esaltare il prestigio dell'Arma dei Carabinieri, in Italia e fuori dai confini nazionali".

Territorio nazionale, 1948-2014.

15A00515

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Deltanil 10 mg/ml soluzione Pour-on per bovini ed ovini»

Decreto n. 1 dell'8 gennaio 2015

Medicinale veterinario DELTANIL 10 mg/ml soluzione Pour-on per bovini ed ovini.

Procedura decentrata n. UK/V/0425/002/DC - UK/V/0425/001-002/IA/002/G - UK/V/0425/IB/001/G

Titolare A.I.C.: VIRBAC 1 ère avenue - 2065m - L.I.D. - 06516 Carros - Francia.

Produttore responsabile rilascio lotti: VIRBAC 1ère avenue - 2065m - L.I.D. - 06516 Carros - Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Bottiglia da 500 ml - A.I.C. n. 104478019;

Bottiglia da 1 L - A.I.C. n. 104478021;

Bottiglia da 2,5 L - A.I.C. n. 104478033;

Sacca flessibile da 2,5 L - A.I.C. n. 104478045;

Sacca flessibile da 4,5 L - A.I.C. n. 104478058.

Composizione:

Ogni ml contiene:

Principio attivo: Deltametrina 10 mg;

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Bovini ed ovini.

Indicazioni terapeutiche:

Come applicazione topica per il trattamento e prevenzione delle infestazioni da pidocchi e mosche sui bovini: zecche, pidocchi, pidocchi masticatori (mallofagi) e mosche sugli ovini e pidocchi e zecche sugli agnelli.

Sui bovini: per il trattamento e la prevenzione delle indicazioni da pidocchi succhiatori e masticatori, tra cui Bovicola bovis, Solenopotes capillatus, Linognathus vituli e Haematopinus eurystemus. Anche come aiuto nel trattamento e prevenzione delle infestazioni da mosche pungitrici e fastidiose tra cui Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, specie Musca e Hydrotaea irritans.

Sugli ovini: per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da zecche Ixodes ricinus e da pidocchi (Linognathus ovillus, Bovicola ovis), pidocchi masticatori degli ovini (Melophagus ovinus) e larve di mosca (di solito Lucilla *spp)*.

Sugli agnelli: per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da zecche Ixodes ricinus e da pidocchi masticatori Bovicola ovis.

Tempi di attesa:

Bovini:

Carne e visceri: 17 giorni;

Latte: zero ore.

Ovini:

Carne e visceri: 35 giorni;

Latte: zero ore.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.
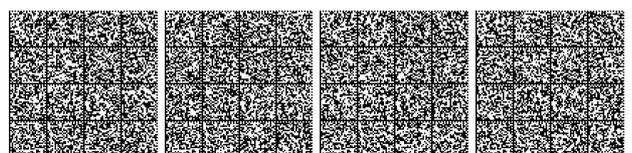
Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 12 mesi.

Regime di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 108 del 9 ottobre 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 256 del 4 novembre 2014 per correzione validità dopo prima apertura.

15A00524

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Clavubactin 50/12,5 mg compresse per cani e gatti - Clavubactin 250/62,5 mg - Clavubactin 500/125 mg compresse per cani».

Decreto n. 2 del 9 gennaio 2015

Medicinale veterinario: CLAVUBACTIN 50/12,5 mg compresse per cani e gatti - CLAVUBACTIN 250/62,5 mg - CLAVUBACTIN 500/125 mg compresse per cani.

Procedura decentrata n. NL/V/0149/001-002-003/DC - NL/V/0149/001-003/IB/001 - NL/V/0149/IB/003/G - NL/V/0149/001/-003/IB/002/G – NL/V/0149/001-003/IA/005.

Titolare A.I.C.: Le Vet Beheer B.V - Wilgenweg, 7 - 3421 TV Oudewater - Paesi Bassi.

Produttore responsabile rilascio lotti: Lelypharma B.V. - Zuiveringweg 42 - 8243 PZ Lelystad - The Netherlands.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Clavubactin 50/12,5 mg compresse per gatti e cani:

Scatola di cartone contenente 5 blister da 2 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104275019;

Scatola di cartone contenente 5 blister da 4 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104275072;

Scatola di cartone contenente 25 blister da 4 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104275084;

Scatola di cartone contenente 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104275096;

Scatola di cartone contenente 10 blister da 10 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104275021;

Scatola di cartone contenente 25 blister da 10 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104275108.

Clavubactin 250/62,5 mg compresse per cani:

Scatola di cartone contenente 5 blister da 2 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104275033;

Scatola di cartone contenente 5 blister da 4 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104275110;

Scatola di cartone contenente 25 blister da 4 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104275122;

Scatola di cartone contenente 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104275134;

Scatola di cartone contenente 10 blister da 10 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104275045:

Scatola di cartone contenente 25 blister da 10 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104275146.

Clavubactin 500/125 mg compresse per cani:

Scatola di cartone contenente 5 blister da 2 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104275058;

Scatola di cartone contenente 5 blister da 4 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104275159;

Scatola di cartone contenente 25 blister da 4 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104275161;

Scatola di cartone contenente 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104275173;

Scatola di cartone contenente 10 blister da 10 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104275060;

Scatola di cartone contenente 25 blister da 10 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104275185.

Composizione: Clavubactin 50/12,5 mg compresse per gatti e cani.

Ogni compressa contiene:

Principi attivi:

Amoxicillina (come amoxicillina triidrato) 50 mg;

Acido clavulanico (come potassio clavulanato) 12,5 mg.

Clavubactin 250/62,5 mg compresse per cani.

Ogni compressa contiene:

Principi attivi:

Amoxicillina (come amoxicillina triidrato) 250 mg;

Acido clavulanico (come potassio clavulanato) 62,5 mg.

Clavubactin 500/125 mg compresse per cani.

Ogni compressa contiene:

Principi attivi:

Amoxicillina (come amoxicillina triidrato) 500 mg;

Acido clavulanico (come potassio clavulanato) 125 mg.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

Cani e gatti (Clavubactin 50/12,5 *mg)*;

Cani (Clavubactin 250/62,5 - 500/125 *mg)*.

Indicazioni terapeutiche

Clavubactin 50/12,5 mg compresse per gatti e cani.

Trattamento delle infezioni del gatto e del cane causate da batteri sensibili all'amoxicillina in combinazione con acido clavulanico, in particolare:

infezioni cutanee (compreso il pioderma superficiale e profondo) dovute a Stafilococchi (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi) e Streptococchi;

Infezioni delle vie urinarie dovute a Stafilococchi (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), streptococchi, Escherichia coli (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), Fusobacterium mecrophorum e Proteus spp;

infezioni delle vie respiratorie dovute a stafilococchi (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), Streptococchi e Pasteurelle;

infezioni dell'apparato digerente dovute a Escherichia coli (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi) e Proteus spp;

infezioni della cavità orale (membrane mucose) associate a Clostridi, Corinebatteri, Stafilococchi (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), Streptococchi, Bacteroides spp. (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), Fusobacterium necrophorum e Pasteurelle.

Clavubactin 250/62,5 mg - 500/125 mg compresse per cani

Trattamento delle infezioni del cane causate da batteri sensibili all'amoxicillina in combinazione con acido clavulanico, in particolare:

infezioni cutanee (compreso il pioderma superficiale e profondo) dovute a Stafilococchi (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi) e Streptococchi;

infezioni delle vie urinarie dovute a Stafilococchi (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), streptococchi, Escherichia coli (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), Fusobacterium necrophorum e Proteus spp;

infezioni delle vie respiratorie dovute a Stafilococchi (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), Streptococchi e Pasteurelle;

infezioni dell'apparato digerente dovute a Escherichia coli (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi) e Proteus spp;

infezioni della cavità orale (membrane mucose) associate a Clostridi, Corinebatteri, Stafilococchi (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), Streptococchi, Bacteroides spp. (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), Fusobacterium necrophorum e Pasteurelle.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità delle compresse divise: 12 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A00525
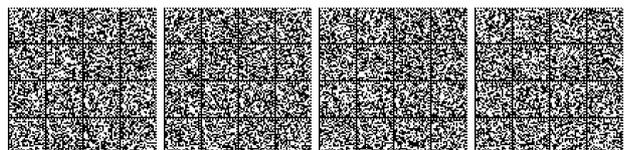
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «Canard à Foie Gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)» .

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C 11 del 15 gennaio 2015 a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria "Carne (e frattaglie) fresche" - "Canard à Foie Gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)".

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

15A00462

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-022) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.